



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei Deputati

Commissione parlamentare per l'infanzia

**Documentazione per il seminario di studio**

**Adozione e affidamento  
Proposte a confronto**

**Disegni e proposte di legge  
presentati nel corso della XV legislatura**

Lunedì 16 luglio 2007  
ore 9,30 - 18

*Palazzo San Macuto  
Sala del Refettorio  
Roma - Via del Seminario, 76*

*DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATI NEL CORSO DELLA  
XV LEGISLATURA IN MATERIA DI  
ADOZIONE E AFFIDAMENTO*

C. 2621

On. Luana Zanella (Verdi)

Modifica all' articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione conseguente all' affidamento familiare dei minori

9 maggio 2007: Presentato alla Camera

Da assegnare alle commissioni

C. 2433

On. Francesco Maria Amoruso (AN) e altri

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l' accelerazione delle procedure di adozione e di affidamento preadottivo

22 marzo 2007: Presentato alla Camera

16 aprile 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C. 2278

On. Francesco Proietti Cosimi (AN) e altri

Modifica dell' articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure di affidamento preadottivo nelle adozioni nazionali

19 febbraio 2007: Presentato alla Camera

21 marzo 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C. 2296

On. Francesco Proietti Cosimi (AN) e altri

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure per l' adozione di minori stranieri

22 febbraio 2007: Presentato alla Camera

31 maggio 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C. 2219

On. Aleandro Longhi (Ulivo) e altri

Modifica all' articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente l' adozione di minori da parte delle persone non coniugate

6 febbraio 2007: Presentato alla Camera

16 maggio 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

S. 1225

Sen. Giovanni Russo Spena (RC-SE) e altri

Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

19 dicembre 2006: Presentato al Senato

In corso di esame in commissione

S. 1007

Sen. Maria Burani Procaccini (FI)

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione aperta

20 settembre 2006: Presentato al Senato

9 novembre 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C. 1796

On. Laura Froner (Ulivo) e altri

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento familiare internazionale

10 ottobre 2006: Presentato alla Camera

25 ottobre 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C. 1562

On. Titti De Simone (RC-Sin. Eur.) e altri

Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

2 agosto 2006: Presentato alla Camera

27 settembre 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C. 1491

On. Katia Bellillo (Com. it.) e altri

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti l'adozione dei minori da parte delle persone singole e delle coppie stabilmente conviventi

26 luglio 2006: Presentato alla Camera

20 settembre 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C. 1312

On. Graziella Mascia (RC-Sin. Eur.) e altri

Istituzione di un fondo destinato al parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale

6 luglio 2006: Presentato alla Camera

3 ottobre 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C. 911

On. Stefania Prestigiacomo (FI) e altri

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e affidamento internazionali

25 maggio 2006: Presentato alla Camera

18 ottobre 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

S. 276

Sen. Roberto Manzione (Ulivo)

Modificazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone singole

6 maggio 2006: Presentato al Senato

7 giugno 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

S. 190

Sen. Maria Burani Procaccini (FI)

Introduzione dell'istituto dell'affidamento familiare internazionale e disposizioni in materia di organizzazione e funzioni della Commissione per le adozioni internazionali

4 maggio 2006: Presentato al Senato

7 giugno 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

S. 56

Sen. Luigi Malabarba (RC-SE)

Istituzione di un fondo destinato al parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale

28 aprile 2006: Presentato al Senato

6 giugno 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C. 237

On. Luana Zanella (Misto, Verdi)

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e l'adozione, di possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento e l'adozione e di abbreviazione delle relative procedure

28 aprile 2006: Presentato alla Camera

13 giugno 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

S. 62

Sen. Luigi Malabarba (RC-SE)

Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

28 aprile 2006: Presentato al Senato

In corso di esame in commissione

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2433

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AMORUSO

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'accelerazione delle procedure di adozione e di affidamento preadottivo

*Presentata il 22 marzo 2007*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La disciplina dell'affidamento e dell'adozione di minori in ambito nazionale è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. A sua volta questa normativa è stata profondamente modificata dalla legge 2 marzo 2001, n. 149. Effettivamente questo ultimo intervento legislativo ha notevolmente migliorato la disciplina dell'affidamento e dell'adozione. Tuttavia, nonostante i miglioramenti normativi nella materia delle adozioni nazionali e internazionali, da più settori del Paese giungono al legislatore continue sollecitazioni affinché le procedure di affidamento e di adozione siano ulteriormente snellite. Di queste sollecitazioni, il Parlamento non può non tenere conto. Proprio in questa direzione si muove la presente proposta di legge, composta da due articoli.

Le modifiche proposte alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modi-

ficazioni, sono contenute nell'articolo 1 della proposta di legge, comprendente modificazioni finalizzate ad accorciare sensibilmente i tempi delle procedure di fronte al tribunale per i minorenni, che è l'autorità giudiziaria preposta alla disciplina dell'affidamento e dell'adozione. L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore della legge.

Le modifiche preposte alla legge n. 184 del 1983 riguardano: l'articolo 6, sul numero minimo di anni che devono trascorrere dal matrimonio prima che i coniugi possano adottare il minore; l'articolo 18, sulla trascrizione della dichiarazione di adottabilità; l'articolo 22, sui tempi delle indagini da parte delle autorità preposte e del conferimento o meno dell'affidamento preadottivo; gli articoli 23 e 24, sulla revoca dell'affidamento preadottivo; gli articoli 25 e 26, sulla dichiarazione di adottabilità.

Gli interventi proposti hanno due finalità: da una parte accorciare i tempi; dall'altra stimolare gli organi giudiziari preposti all'affidamento e all'adozione a una maggiore efficienza e razionalizzazione delle loro risorse. Il futuro di un

minore è troppo prezioso per rischiare di essere compromesso dall'incertezza dei tempi che pesa sugli adottanti desiderosi di accogliere un figlio e, in misura ben più pesante, sullo sviluppo psicologico dei minori stessi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione).*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « da almeno tre anni » sono soppresse;

2) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 18, la parola: « decimo » è sostituita dalla seguente: « terzo »;

c) all'articolo 22:

1) al comma 4, primo periodo, le parole: « che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « che devono essere avviate entro trenta giorni e concludersi entro i successivi sessanta giorni » e, al secondo periodo, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

2) al comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Se comunque, entro sessanta giorni, non sia possibile addivenire a una soluzione, si procede, nell'interesse del minore, all'affidamento disgiunto. » e, all'ultimo periodo, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « tre giorni »;

d) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 23, dopo le parole: « dal tribunale per i minorenni » sono inserite le seguenti: « , entro sessanta giorni dalla trascrizione del provvedimento di affidamento preadottivo di cui all'articolo 22, comma 7, »;

e) al secondo comma dell'articolo 24, dopo la parola: « sentiti » sono inserite le seguenti: « entro dieci giorni dall'impugnazione di cui al primo comma del presente articolo »;

f) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: « decorso un anno dall'affidamento » sono sostituite dalle seguenti: « entro i trenta giorni successivi alla data in cui è decorso un anno dall'inizio dell'affidamento »;

2) al comma 3, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « un massimo di sessanta giorni »;

g) al comma 4 dell'articolo 26, le parole: « immediatamente trascritta » sono sostituite dalle seguenti: « trascritta entro tre giorni ».

#### ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2278</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PROIETTI COSIMI, SALERNO, LAMORTE, RAMPELLI, MOFFA, BARBIERI, MENIA, ANGELA NAPOLI, AIRAGHI, CIRIELLI, GIULIO CONTI, FOTI, GERMONTANI, HOLZMANN, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MAZZOCCHI, MELONI, MURGIA, NESPOLI, ANTONIO PEPE, RAISI, SAGLIA, SCALIA**

Modifica dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure di affidamento pre-adoztivo nelle adozioni nazionali

*Presentata il 19 febbraio 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la materia dell'adozione ha subito notevoli mutamenti per gli interventi legislativi che si sono susseguiti.

Il codice civile del 1942 prevedeva una sola figura di adozione, quella di antica tradizione, diretta a consentire ad una persona che avesse compiuto i cinquanta anni, priva di figli (per non averli mai avuti o per averli perduti), di assumere come figlio una persona, di età inferiore di almeno diciotto anni, cui trasmettere il proprio nome e i propri beni.

Successivamente, si è sviluppato il movimento per assicurare ai minori abbandonati un'adeguata sistemazione familiare: si giunse, così, alla legge 5 giugno 1967, n. 431 (cosiddetta legge « Dal Canton »), la quale introdusse nel codice il nuovo isti-

tuto della « adozione speciale », detta anche « adozione legittimante », consentita soltanto a persone coniugate e conviventi (mai, quindi, a persone sole) nei confronti di minori di anni otto, privi di assistenza morale e materiale da parte dei loro genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Peraltro la coesistenza delle due figure di adozione si rilevò fonte di notevoli problemi di coordinamento, mentre la macchinosità della procedura per pervenire all'adozione speciale e le resistenze spesso opposte dalla famiglia di origine del bambino adottando hanno determinato un vasto contenzioso giudiziario, con conseguenti drammatiche incertezze circa la sorte dei bambini contesi.

È per queste ragioni che il Parlamento affrontò, con la legge 4 maggio 1983,

n. 184, il compito della revisione di tutta la materia, a seguito della quale, accanto all'adozione tradizionale conservata solo per le persone maggiori di età, fu deciso di attribuire una posizione centrale e prevalente all'adozione « speciale » denominata semplicemente « adozione » (senza, dunque, aggettivi), la quale venne estesa a tutti i minori, senza limiti di età.

La figura principale di adozione, destinata ad assicurare una famiglia ai minori che versano in stato di abbandono, è, dunque, ora disciplinata esclusivamente dalla citata legge n. 184 del 1983, la cui applicazione, ormai più che ventennale, ha, tuttavia, evidenziato come il complesso meccanismo procedurale mirante a garantire gli interessi del minore e a consentire altresì alla sua famiglia d'origine di opporsi all'adozione, ove ne manchino i presupposti, abbia disatteso il fondamentale principio secondo cui è diritto di ogni famiglia, che ne abbia desiderio e possibilità, adottare, dopo adeguate e tempestive istruttorie, un minore abbandonato. Troppo spesso, infatti, accade che alle croniche carenze che caratterizzano il settore assistenziale si aggiunga la lentezza, senza alcun dubbio « patologica », dello svolgimento delle procedure di adozione da parte del tribunale per i minorenni. Già gravato da altre delicatissime incombenze, il tribunale per i minorenni, a seguito della riforma del 1983, partecipa attivamente a più fasi procedurali che potrebbero, al contrario, essere svolte dai servizi socio-assistenziali deputati ad acquisire, in virtù del loro peculiare ruolo, tutti gli elementi di analisi più idonei per « tastare il polso » non solo dei minori, ma anche delle famiglie accoglienti.

Purtroppo, invece, i numerosi coniugi che aspirano ad inserire l'adottando nella propria famiglia si ritrovano invischiati in procedure burocratiche che richiedono tempi irragionevolmente lunghi.

Ogni anno, in Italia, pochi bambini trovano una famiglia a fronte, invece, di migliaia e migliaia di richieste di adozione che non ricevono pronta soddisfazione. È un dovere, pertanto, del Parlamento fare in modo che le procedure siano semplificate, così da onorare il diritto dell'infanzia

di ricevere affetto, educazione, istruzione e cure adeguate.

Al fine, quindi, di snellire i tempi tecnici e rendere quanto più possibile trasparente l'operato dei soggetti coinvolti nel processo di formazione della volontà giuridica, la presente proposta di legge introduce apposite disposizioni nella legge 4 maggio 1983, n. 184. Si prevede, inoltre, una revisione dei termini procedurali, che s'impongono non più come ordinatori, bensì come perentori. La predetta normativa, infine, impegna le regioni ad assicurare un intervento diretto ed incisivo sul funzionamento delle strutture socio-assistenziali del comune di residenza, sia in caso di inerzia delle medesime, sia in caso di diniego all'affidamento familiare.

Secondo l'impianto normativo prospettato dalla presente proposta di legge, la dichiarazione di disponibilità da parte dei coniugi che intendono adottare un bambino non deve essere più resa al tribunale per i minorenni, bensì ai servizi socio-assistenziali del comune di residenza. Saranno, quindi, i servizi socio-assistenziali ad avviare le procedure d'indagine riguardanti la capacità dei genitori ad educare il minore, la situazione economica e i motivi per i quali intendono procedere all'adozione e, di conseguenza, ad effettuare l'abbinamento della coppia al minore. Tutto ciò entro il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale, se nulla osta, sarà il servizio sociale stesso ad emanare un provvedimento motivato con il quale si dichiarerà l'idoneità degli aspiranti genitori ad adottare e si trasmetterà tutta la relativa documentazione d'indagine, comprensiva del provvedimento, al tribunale per i minorenni. Entro trenta giorni dalla ricezione di tale documentazione, il tribunale disporrà, sulla base di quanto stabilito in sede amministrativa, l'ordinanza di affidamento preadottivo alla coppia prescelta.

Qualora i servizi socio-assistenziali non rispettino i termini previsti, ovvero in caso di diniego del provvedimento di idoneità, gli aspiranti genitori possono richiedere l'intervento della competente agenzia regionale per le adozioni, che ogni regione è tenuta ad istituire con apposita legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al servizio socio-assistenziale del comune di residenza, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Ciascun comune autorizza il servizio socio-assistenziale, nell'ambito del proprio territorio, allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il servizio socio-assistenziale di cui al comma 2, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle indagini di cui al comma 4, avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi perentoriamente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.

5. Il servizio socio-assistenziale di cui al comma 2, in base alle indagini effettuate, sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea a corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il servizio socio-assistenziale di cui al comma 2, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta dei genitori aspiranti all'adozione, adotta, se nulla osta, un provvedimento motivato con il quale attesta il possesso di tutti i requisiti per l'affidamento preadottivo e trasmette, senza indugio, la documentazione al tribunale per i minorenni.

7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 6, o in caso di accertata inattività che comporti inadempimento da parte del servizio socio-assistenziale, ovvero in caso di diniego, da parte del servizio socio-assistenziale, del provvedimento di cui al comma 6, su istanza dei genitori aspiranti all'adozione è adita l'agenzia di cui al comma 8, che si pronuncia, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni.

8. Le regioni provvedono con legge ad istituire un'apposita agenzia per le adozioni nazionali con il compito di vigilare sul funzionamento delle strutture e delle attività dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie locali che operano nel territorio per l'adozione, al fine di garantire adeguati livelli di intervento. L'agenzia, altresì:

a) disciplina gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;

b) mantiene rapporti con gli enti locali e le aziende sanitarie locali per lo sviluppo e la formazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla presente legge, anche al fine di favorire la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati;

c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

9. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 8, l'agenzia deve acquisire tutti i dati relativi a:

a) i motivi di diniego del provvedimento di cui al comma 6;

b) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

d) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

10. Entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di cui al comma 6, il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dispone, a seguito di quanto stabilito dal servizio socio-assistenziale del comune di residenza o dall'agenzia di cui al comma 8, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

11. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

12. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà e, ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».

## ART. 2.

1. Le regioni adottano le leggi di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2296

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PROIETTI COSIMI, LAMORTE, BUONFIGLIO, FRASSINETTI,  
GERMONTANI, MARTINELLI, MENIA, MOFFA, ANTONIO PEPE,  
RAMPELLI, ULIVI**

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure per l'adozione di minori stranieri

*Presentata il 22 febbraio 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta ad introdurre nel quadro normativo italiano nuove norme, dirette a semplificare le procedure previste per l'adozione internazionale.

La legge 4 maggio 1983, n. 184, è stata approvata per favorire l'istituto dell'adozione nazionale e internazionale, allo scopo di assicurare ai minori l'accoglienza in una famiglia serena.

Per quanto riguarda le adozioni internazionali, modifiche alla legge n. 184 del 1983 sono state apportate dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla

legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri».

La disciplina dell'adozione internazionale rappresenta uno dei momenti di maggior rilievo della legge n. 184 del 1983: in precedenza, infatti, il nostro ordinamento non prevedeva una apposita regolamentazione dell'istituto e le uniche norme ritenute applicabili al riguardo erano contenute nelle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette preleggi) del codice civile che, per diffuso convincimento, non apparivano più tali da assicurare al minore straniero una tutela analoga a quella garantita al minore italiano.

Il 29 maggio 1993, a L'Aja, è stata sottoscritta una Convenzione che ha dettato principi comuni per l'adozione inter-

nazionale riducendo i confini fra le varie legislazioni. Gli obiettivi della Convenzione mirano sostanzialmente a:

a) garantire che le adozioni internazionali abbiano di vista essenzialmente l'interesse superiore del minore;

b) realizzare tra gli Stati contraenti un sistema di cooperazione;

c) assicurare il riconoscimento negli Stati contraenti delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione medesima.

La Convenzione poggia su alcuni punti fondamentali. Anzitutto, prevede la creazione, in ogni Paese, di una « Autorità centrale » che controlla il corretto svolgimento delle procedure di adozione e si pone in relazione con le altre Autorità centrali, scambiando informazioni, valutando le singole domande, accertando la presenza dei requisiti legittimanti l'adozione ed eventualmente autorizzando l'ingresso del minore nel Paese dei futuri genitori. Inoltre, la Convenzione richiede organismi abilitati che collaborino con tale Autorità. Si tratta di enti che sono espressamente autorizzati dall'Autorità a seguire le procedure di adozione e a fornire la necessaria assistenza agli aspiranti.

Infine, la Convenzione pone la regola generale in base alla quale è lo Stato in cui si trova il minore a dichiarare l'adozione conforme alla Convenzione; tale pronuncia corrisponde ad un riconoscimento di diritto all'adozione in tutti i Paesi contraenti con pieno conseguimento dei relativi effetti giuridici, *in primis*, la creazione del legame di filiazione tra genitori adottivi e minore e il venir meno di quello preesistente con i genitori naturali.

In attuazione della Convenzione de L'Aja, la legge n. 476 del 1998 ha riscritto la disciplina dell'istituto delle adozioni internazionali contenuta nel capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, sostituendolo integralmente. Si ricorda, in primo luogo, che la legge ha provveduto ad istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali (articolo 38 della legge

n. 184 del 1983), che svolge le funzioni di Autorità centrale. Tale Commissione è, tra l'altro, chiamata ad autorizzare l'attività degli enti - che curano concretamente la procedura di adozione - quando (articolo 39-ter della legge n. 184 del 1983):

a) siano diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale e con idonee qualità morali;

b) si avvalgano di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, in grado di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

c) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle strutture per operare nei Paesi stranieri;

d) non abbiano fini di lucro;

e) non operino pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione;

f) si impegnino a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia;

g) abbiano sede legale nel territorio nazionale.

La legge applicabile è, comunque, quella del Paese d'origine del minore: essa determina le circostanze nelle quali il bambino può essere adottato all'estero. Occorre, quindi, un provvedimento dell'autorità del Paese d'origine, che lo dichiari adottabile o ne pronunci l'adozione o almeno ne autorizzi l'espatrio a scopo di adozione; dal provvedimento deve risultare che si tratta di un minore abbandonato o quanto meno di un minore alla cui adozione i genitori biologici hanno dato il proprio consenso.

È, invece, la legge italiana che determina i requisiti delle persone disponibili ad adottare un minore straniero, purché siano cittadini italiani oppure risiedano in modo effettivo e continuativo in Italia.



Pertanto, si applicano le regole consuete della legge n. 184 del 1983.

Nella realtà applicativa di ogni giorno, però, la disciplina sulle adozioni internazionali contenuta nella legge n. 184 del 1983 ha mostrato diverse lacune e la rigidità e la lunghezza delle procedure hanno fatto sì che gran parte degli aspiranti genitori si rivolgesse ad un mercato dell'adozione dove il « fai da te » è rapidamente proliferato.

Al fine di snellire i tempi tecnici e di rendere quanto più trasparente l'operato dei soggetti coinvolti nelle varie fasi procedurali, la presente proposta di legge apporta significative modifiche alle norme che disciplinano le adozioni internazionali.

In particolare, secondo il nuovo impianto normativo che si intende introdurre con la presente proposta di legge, la dichiarazione di disponibilità da parte dei coniugi che aspirano ad adottare un bambino italiano, non è più resa al tribunale per i minorenni, bensì al servizio socio-assistenziale dell'ente locale di residenza. In particolare, il comune di residenza provvede (ai sensi del comma 1 del novellato articolo 29-bis) ad individuare il servizio socio-assistenziale adibito alle funzioni e alle procedure indicate nel comma 3 del medesimo articolo 29-bis. Saranno, quindi, i servizi socio-assistenziali, individuati dai comuni, ad avviare le procedure d'indagine riguardanti la capacità dei genitori ad educare il minore, la situazione economica ed i motivi per i quali intendono procedere all'adozione. Tutto questo, entro il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale, se nulla osta, il servizio socio-assistenziale autorizzato emana un provvedimento motivato (ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-bis) con il quale si dichiara l'idoneità ad adottare degli aspiranti genitori.

L'idoneità non è generica, né data per qualsiasi minore ovvero per un numero imprecisato di minori: il provvedimento motivato contiene le indicazioni opportune sulle caratteristiche del minore che si reputa adatto alla coppia di coniugi, con indicazioni riferite, in primo luogo, all'età del bambino.

Trasmessa tutta la relativa documentazione d'indagine, comprensiva del provvedimento, al tribunale per i minorenni, sarà quest'ultimo, entro trenta giorni, a pronunciare il decreto di esecuzione attestante la sussistenza dei requisiti per adottare. Il decreto è, successivamente, trasmesso alla Commissione per le adozioni internazionali, nonché all'ente autorizzato che, contrariamente a quanto stabilito dall'attuale normativa, deve essere preventivamente indicato dai coniugi aspiranti all'adozione (comma 4 dell'articolo 29-bis). A tale proposito, la presente proposta di legge prevede l'istituzione in ogni regione di un'apposita agenzia regionale per le adozioni internazionali: si vuole creare una valida alternativa agli enti autorizzati già istituiti (*ex* legge 31 dicembre 1998, n. 476) che ne recepisca i medesimi compiti e le stesse funzioni. Tali « enti autorizzati », ai quali è obbligatoriamente delegato il compito di curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per l'adozione, operano in base ad un'apposita autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali. La procedura di adozione deve essere sempre svolta con l'intermediazione di uno degli enti autorizzati all'adozione internazionale (articolo 31, come modificato dall'articolo 4 della presente proposta di legge): le coppie di coniugi sono libere di scegliere l'ente preferito, ma non possono fare a meno della sua collaborazione. L'*iter* burocratico che le famiglie devono affrontare per raggiungere l'obiettivo auspicato comporta attese lunghe e costi elevati. Non a caso, in questi anni sono nate organizzazioni di cittadini che non si sentono tutelati dalla vigente normativa: da più parti, è stato registrato un comportamento quasi « monopolistico » degli enti autorizzati.

Ora, grazie all'istituzione delle agenzie regionali, i coniugi aspiranti all'adozione non solo possono rivolgersi direttamente alla regione di appartenenza per essere assistiti nelle delicate fasi procedurali, ma possono richiedere l'intervento di tali agenzie anche nella fase precedente, in caso di inerzia del servizio socio-assistenziale del comune di residenza. Qualora,

invece, sia la stessa agenzia regionale a non rispettare i termini per la conclusione della procedura affidata agli enti autorizzati, sarà la Commissione per le adozioni internazionali a svolgere l'attività di controllo. L'ente svolge le pratiche adottive nel Paese straniero e, dopo l'adozione, può dare sostegno al nucleo adottivo, se richiesto dagli adottanti.

L'autorità centrale straniera trasmette all'ente la proposta di abbinamento fra un minore adottabile e una coppia di aspiranti adottanti, formulata secondo la legge del Paese d'origine del minore; l'ente, previa fornitura alla coppia di coniugi di ogni utile informazione sul minore, riceve il loro consenso all'abbinamento; dà, inoltre, la sua approvazione all'abbinamento stesso, qualora ciò sia richiesto dalla legislazione del Paese straniero. La proposta di abbinamento deve essere trasmessa dalla Commissione per le adozioni internazionali; questa ha la funzione, fra le altre, di svolgere una sorta di giudizio d'appello per il caso in cui sia richiesto il consenso all'abbinamento da parte dell'ente e questo lo abbia rifiutato. Una volta ottenuti tutti i consensi necessari, il minore viene trasferito in Italia, previa autorizzazione all'ingresso e al soggiorno da parte della Commissione per le adozioni internazionali. L'ente vigila sulle sue modalità e cura tutte le certificazioni e le autenticazioni necessarie.

Ulteriore novità introdotta dalla presente proposta di legge riguarda la revisione dei termini procedurali, che s'impongono come non più ordinatori, ma perentori: è, infatti, importante sottolineare che, seppure la vigente normativa fissi dei termini precisi per lo svolgimento dell'istruttoria, tale norma risulta, comunque, priva di sanzione. Ora, l'ente autorizzato, sia esso agenzia regionale, sia esso ente già istituito, deve completare perentoriamente tutte le procedure entro dieci

mesi dal recepimento del decreto di idoneità ad adottare, trasmesso dal tribunale per i minorenni (novellato articolo 30). È introdotta anche una disciplina sanzionatoria nel caso in cui l'ente autorizzato non rispetti i termini previsti (articolo 30-bis). In particolare, i coniugi, in caso di evidente inerzia dell'ente, possono adire la Commissione per le adozioni internazionali, che, entro centoventi giorni, dovrà accertare le cause del mancato rispetto dei termini procedurali e, nel caso in cui queste sono senz'altro attribuibili all'ente, provvede a revocarne l'autorizzazione. Qualora l'ente sottoposto all'accertamento della Commissione sia l'agenzia regionale, la Commissione deve applicare una serie di sanzioni, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione. Con questo differente sistema sanzionatorio, non si è inteso dare maggior privilegio alle agenzie regionali: si è solo coscienti del fatto che, mentre gli enti autorizzati sono una moltitudine, le agenzie hanno un'unica struttura per ogni singola regione.

La presente proposta di legge, infine, impegna le regioni ad una maggiore attenzione alla rete dei servizi, rendendosi particolarmente operative nel sistema. Maggiore tutela, quindi, sulle procedure e maggior controllo sul territorio.

È un impegno preciso del Parlamento fare in modo che le procedure siano sempre più semplici, il percorso per l'adozione più agevole e la tutela dei bambini e delle famiglie posta quale esigenza primaria: è necessario adoperarsi per il rispetto di un grande principio di civiltà giuridica, secondo cui porre adeguata tutela al diritto dei genitori di poter donare affetto in modo sicuro, svincolato da qualsiasi superfluo vincolo burocratico, significa onorare il fondamentale diritto dell'infanzia di ricevere affetto, educazione, istruzione e cure adeguati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 29-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 29-*bis*. — 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al servizio socio-assistenziale del comune in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione con provvedimento amministrativo. A tale scopo, ciascun comune individua il servizio socio-assistenziale, nell'ambito del proprio territorio, autorizzato a svolgere le funzioni di cui al presente capo.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il servizio socio-assistenziale autorizzato, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente provvedimento di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, svolge le seguenti attività, anche avvalendosi, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali e ospedaliere:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui agli articoli 39-*bis* e 39-*ter*;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui agli articoli 39-*bis* e 39-*ter*;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione della loro idoneità all'adozione.

4. Prima della conclusione delle procedure da parte del servizio socio-assistenziale autorizzato, gli aspiranti all'adozione devono scegliere l'ente autorizzato al quale conferire l'incarico a curare le procedure di adozione previste dall'articolo 31 e seguenti della presente legge.

5. Il servizio socio-assistenziale autorizzato, trascorso il termine di sessanta giorni, di cui al comma 3, ed espletate le attività di indagine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, se nulla osta, adotta un provvedimento motivato con il quale dichiara il possesso di tutti i requisiti per l'adozione in capo agli aspiranti coniugi adottandi, e trasmette, senza indugio, la relativa documentazione al tribunale per i minorenni.

6. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 da parte del servizio socio-assistenziale autorizzato, ovvero in caso di accertata inattività che comporti inadempimento da parte del servizio socio-assistenziale autorizzato, ovvero in caso di diniego, da parte del servizio socio-assistenziale, del provvedimento di cui al comma 5, su istanza dei genitori aspiranti all'adozione, è adita l'agenzia regionale per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 39-bis, che si pronuncia, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni. In caso di accertamento da parte dell'agenzia regionale di tutti i requisiti per dichiarare l'idoneità ad adottare della coppia, il provvedimento dell'agenzia regionale è trasmesso senza indugio al tribunale per i minorenni competente, che effettua tutte le procedure di

cui all'articolo 30 e seguenti della presente legge.

7. I termini indicati nel presente articolo sono perentori e non sono suscettibili di proroghe o dilazioni ».

#### ART. 2.

1. L'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuto dal servizio socio-assistenziale autorizzato il provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 29-*bis*, ovvero ricevuto dall'agenzia regionale per le adozioni internazionali il provvedimento di cui al comma 6 dell'articolo 29-*bis*, entro i trenta giorni successivi sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia senza indugio un decreto di esecuzione motivato attestante la sussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa e conclusa dai soggetti coinvolti entro dieci mesi dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche le indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 e all'ente autorizzato, scelto dai coniugi aspiranti all'adozione, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-*bis*.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidono in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione e all'ente autorizzato, scelto dai coniugi aspiranti all'adozione, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-*bis*.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

6. I termini indicati nel presente articolo sono perentori e non sono suscettibili di proroghe o dilazioni».

### ART. 3.

1. Dopo l'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«ART. 30-bis. - 1. Se il mancato rispetto del termine della procedura, che deve essere promossa e conclusa dai soggetti coinvolti entro dieci mesi dalla comunicazione del decreto di idoneità da parte del tribunale per i minorenni, è determinato dall'ente scelto dai coniugi aspiranti all'adozione, questi possono adire la Commissione per le adozioni internazionali, istituita ai sensi dell'articolo 38. La Commissione, entro centoventi giorni, deve accertare le cause del ritardo e, se queste dipendono effettivamente dall'ente autorizzato, con provvedimento motivato revoca l'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, limitatamente al Paese o alle aree geografiche in cui si è verificato il ritardo.

2. Nei casi previsti dal comma 1, se l'ente autorizzato scelto dai coniugi è l'agenzia regionale per le adozioni internazionali, la Commissione per le adozioni internazionali, entro centoventi giorni, deve accertare le cause del ritardo e, se queste dipendono effettivamente dall'agenzia, con provvedimento motivato applica una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo;
- b) sospensione dell'autorizzazione;
- c) revoca dell'autorizzazione.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate dalla Commissione per le adozioni internazionali previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione, la sua reiterazione e gli effetti prodottisi.

4. I termini indicati nel presente articolo sono perentori e non sono suscettibili di proroghe o dilazioni ».

#### ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è abrogato.

2. L'alinnea del comma 3 dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « L'ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-*bis*, compie le seguenti attività: ».

#### ART. 5.

1. All'articolo 39, comma 1, lettera *l*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parole: « di cui all'articolo 39-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 39-*bis* e 39-*ter* ».

2. All'articolo 39, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la lettera *l*), è aggiunta la seguente:

« *l-bis*) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi ed interviene secondo quanto disposto dall'articolo 30-*bis* ».

#### ART. 6.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 39-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogata.

2. Il comma 2 dell'articolo 39-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un'apposita agenzia regionale per le adozioni internazionali che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-*ter* e svolga per le coppie che lo richiedano le seguenti funzioni:

a) vigilanza e controllo sul servizio socio-assistenziale autorizzato, secondo anche quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 29-*bis*;

b) svolgimento delle attività di cui all'articolo 31, comma 3, qualora l'agenzia regionale sia scelta dai coniugi aspiranti all'adozione per svolgere tali procedure, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-*bis* ».

3. Il comma 3 dell'articolo 39-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.

4. L'agenzia regionale per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 39-*bis*, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è istituita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2219

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGHI, BELLILLO, CESINI, MARTUSCIELLO, SAMPERI**

Modifica all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente l'adozione di minori da parte delle persone non coniugate

*Presentata il 6 febbraio 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la nuova disciplina sulle adozioni, nazionali e internazionali, ha subito — nel corso degli anni — integrazioni e modificazioni tali che solo parzialmente oggi rappresenta quelle che sono le effettive esigenze dei soggetti interessati (adottanti e adottando).

Tale disciplina — nella parte dedicata all'adozione in casi particolari (articolo 44) — è stata recentemente oggetto di interpretazione da parte della Corte costituzionale.

Infatti, con ordinanza n. 347 del 15-29 luglio 2005, sono stati rivisti i criteri fondamentali per l'ottenimento dell'idoneità all'adozione, segnatamente con particolare riferimento a soggetti non coniu-

gati e non legati da vincoli di convivenza nonché ai minori stranieri.

Il detto *decisum* pone, infatti, chiaramente in evidenza i presupposti necessari e sufficienti affinché anche i soggetti indicati possano accedere alla procedura dell'adozione internazionale.

Ed effettivamente, dispone il Giudice delle leggi, l'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 è stato suscettibile di interpretazione estensiva alla luce della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (resa esecutiva dalla legge n. 476 del 1998), che non contiene una riserva assoluta di adozione in favore di coniugi.

In base a ciò, la pronuncia della Corte costituzionale ha superato la riserva assoluta dell'adozione in favore di coppie coniugate secondo i criteri della legge istitutiva. Afferma, infatti, la Corte, nella citata ordinanza, che, «ferma restando la preferenza dell'adozione a favore di coppie sposate, la soluzione legislativa potrebbe apparire irragionevole ove si tratti di bambini in stato di abbandono per cui non vi sia la possibilità concreta di adozione se non a favore di persona singola (articolo 3 della Costituzione), nonché in contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono, italiano e straniero, ad essere allevato in ambiente idoneo (articolo 30 della Costituzione)».

Viene sancito, quindi, il diritto del minore abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue. Tale diritto, afferma il Supremo giudice, deve riguardare anche gli stranieri e, quindi, limitare l'adozione internazionale alle coppie comporterebbe una discriminazione contro i bambini stranieri che vengono, così, sottratti alle garanzie offerte dalla legge italiana (articolo 2 della Costituzione).

In precedenza, la Corte costituzionale (sentenza n. 199 del 1986) aveva già affermato che la sottrazione dei minori stranieri alla garanzia della legge italiana, valida anche per lo straniero ai sensi del rammentato articolo 2 della Costituzione, violava i diritti umani, tra i quali c'è anche il diritto dell'abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue.

Le norme di protezione per il minore italiano, pertanto, non possono non valere anche per il minore straniero.

Ribadisce, inoltre, il Supremo collegio, nella citata ordinanza n. 347 del 2005, che «da nessuna disposizione del capo I del titolo III della legge 184 del 1983, come integralmente sostituito dall'articolo 3 della legge 476 del 1998, è desumibile la preclusione esplicita all'adozione "in altre ipotesi" (...) non in particolare per l'ipotesi di cui alla lettera d) (quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo»; se ne deduce che, pur non essendo contenuta, nel medesimo articolo 44 della legge n. 184 del 1983, una espressa disciplina circa l'idoneità all'ado-

zione internazionale, «il silenzio di tale norma, riguardo l'adozione internazionale, non può essere interpretato come inammissibilità dell'adozione di minori stranieri in casi particolari».

Dalla normativa vigente, quindi, non è evincibile il divieto di riconoscimento dell'idoneità all'adozione di minori stranieri in casi particolari, con la conseguenza che ciò dovrà ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni previste dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983.

Quelle condizioni, tuttavia, prevedono – quale *condicio sine qua non* – che l'idoneità all'adozione del minore straniero da parte di un soggetto non coniugato e non convivente possa intervenire ove l'adottando sia affetto da un evento morboso tale da non poter essere curato nel proprio Paese di origine. Tale condizione limita pesantemente la possibilità da parte di soggetti non coniugati di ottenere, in Italia, l'idoneità all'adozione con riferimento a bambini in perfette condizioni di salute.

Di conseguenza, si paleserebbe nuovamente la violazione del dettato costituzionale dell'articolo 3, venendosi, infatti, a determinare una diversità di trattamento tra soggetti adottandi affetti da stati morbosi non curabili nel Paese di origine e soggetti adottandi che, al contrario, sono in perfetta salute.

L'ostacolo rimosso dal Supremo collegio verrebbe, pertanto, a ripristinarsi nel senso già evidenziato.

Stante che la predetta ordinanza ha introdotto la sola interpretazione del dettato legislativo e che uno dei presupposti determinerebbe la violazione di un precetto costituzionale, la presente proposta di legge prevede l'introduzione di una disciplina tale da consolidare il principio giurisprudenziale rammentato.

Con la proposta di legge si intende ampliare la portata e l'efficacia della legge n. 184 del 1983 sulle adozioni, pur rispettandone lo spirito originario, e ribadire il sostanziale rispetto del principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Per tutti i motivi esposti, si auspica un'approvazione in tempi rapidi del presente provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, fermo restando quanto stabilito dal comma 4, anche a chi, in possesso degli altri requisiti prescritti dalla presente legge, non è coniugato e non è legato da vincoli di convivenza con altro soggetto ».

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 1225**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, GAGLIARDI, SODANO, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, BONADONNA, CAPELLI, CAPRILI, CONFALONIERI, DEL ROIO, DI LELLO FINUOLI, EMPRIN GILARDINI, GIANNINI, GAGGIO GIULIANI, GRASSI, LIOTTA, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, PALERMO, TECCE, TURIGLIATTO, VALPIANA, VANO, ZUCCHERINI e BOCCIA Maria Luisa**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2006**

—————

**Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di definire una organica riforma della disciplina del diritto di famiglia che tenga conto della nuova struttura della società, ma soprattutto che conferisca a tutti i cittadini parità di diritti e di opportunità rispetto alla regolamentazione giuridica delle diverse forme di unioni affettive e di convivenza.

L'ordinamento italiano, che riconosce i diritti della famiglia fondata sul matrimonio, non soltanto omette, in materia di diritto di famiglia, di riconoscere diritti fondamentali e di offrire soluzioni giuridiche a situazioni ed esigenze, pur meritevoli di tutela, che riguardano un numero sempre maggiore di cittadini; ma si pone altresì in evidente contrasto con quella che è la tendenza dei Paesi europei, e più in generale dei Paesi occidentali. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 9, espressamente riconosce il diritto al matrimonio e il diritto a formare una famiglia come diritti distinti. Il nostro ordinamento si pone in palese contrasto con tale principio, non riconoscendo alcun diritto in capo alla famiglia non fondata sul matrimonio, fatti salvi alcuni specifici interventi di natura giurisprudenziale.

Il presente disegno di legge mira ambiziosamente ad offrire una gamma di soluzioni giuridiche allo scopo di conformare il nostro ordinamento a principi essenziali su cui si deve basare, in una società moderna, la disciplina relativa al riconoscimento giuridico delle forme di convivenza e dei rapporti affettivi.

In primo luogo, il presente disegno di legge disciplina, al capo I, le unioni tra persone dello stesso sesso, introducendo al libro I del codice civile l'istituto dell'unione regi-

strata. Già nel 1994 il Parlamento europeo, nella risoluzione A3-0028/94 dell'8 febbraio 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali, aveva posto l'attenzione sulla necessità che le persone omosessuali dovessero avere accesso al matrimonio o ad un istituto equivalente. Qualsiasi diversa forma di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, effettivamente, contravverrebbe al principio di uguaglianza in senso sostanziale, giacché costituirebbe una forma di protezione debole o parziale. D'altra parte, la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale non è soltanto quella che attiene ai diritti dell'individuo in quanto tale, con riferimento alla sua identità e alla libertà di espressione, ma è soprattutto quella che attiene alle relazioni affettive, ove si svolge la personalità dell'individuo. Come è noto, i Paesi Bassi hanno esteso l'istituto del matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso, e lo stesso è avvenuto in Belgio e in Canada, dove i giudici della *Superior Court* dell'Ontario hanno ravvisato il carattere discriminatorio dell'esclusione delle coppie formate da persone dello stesso sesso dall'istituto matrimoniale; al contrario, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda e Germania (e la regione spagnola della Catalogna), ma anche lo Stato americano del Vermont e quello canadese del Quebec, hanno scelto la soluzione dell'introduzione di un istituto equivalente, cui hanno accesso soltanto le coppie formate da persone dello stesso sesso, che estende a tali coppie, in modo parziale o totale, i diritti ed i doveri che derivano dal matrimonio. L'istituto dell'unione registrata si pone in questa seconda ottica, equiparando i contraenti dell'unione registrata ai coniugi ed estendendo ad essi tutti i diritti e gli obblighi che derivano dal

matrimonio, fatte salve le eccezioni espressamente previste dall'articolo 3, nonché prevedendo stessi requisiti e modalità in relazione alla costituzione, alla celebrazione e allo scioglimento. È da porre in evidenza che qualsiasi soluzione di minore portata contravverrebbe alla necessità di riconoscere piena e sostanziale parità tra le coppie formate da persone dello stesso sesso e le coppie formate da persone di sesso diverso, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito *in primis* dall'articolo 3 della Costituzione.

Il secondo istituto che il presente disegno di legge delinea al capo II è rappresentato dall'unione civile, accessibile a tutte le coppie formate da persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso. La scelta di offrire una regolamentazione giuridica a forme di famiglia diverse da quelle fondate sul matrimonio fa riferimento a un altro principio ispiratore del presente disegno di legge, ovvero il principio della pluralità dei rapporti affettivi. L'importanza dell'istituto che si propone, introdotto al libro I del codice civile, sta nel fatto di riconoscere diritti e doveri in capo alle coppie che non vogliono o non possono sposarsi, prevedendo un legame di natura diversa, e sicuramente più «leggero» rispetto al legame matrimoniale. Il principio della pluralità delle forme dei rapporti affettivi, attuato mediante l'introduzione di istituti tra loro diversi che riconoscono con maggiore o minore forza le coppie formate da persone dello stesso sesso o di sesso diverso, è ormai ampiamente diffuso nei Paesi europei: basti pensare al patto civile di solidarietà in Francia, all'unione di fatto in Portogallo e, ancora, alla regolamentazione giuridica della convivenza di fatto o dell'unione civile adottata nei Paesi scandinavi, nei Paesi Bassi, in Ungheria, in numerose regioni della Spagna.

Il presente disegno di legge mira quindi a introdurre al libro IV del codice civile, mediante le disposizioni previste al capo VI, una disciplina della convivenza di fatto che

valorizzi e tuteli gli individui allorché scelgano di convivere a qualsiasi titolo. La convivenza di fatto disciplinata dal presente disegno di legge si rivolge a due o più persone maggiorenni, indipendentemente dal sesso, che convivono stabilmente, e ha come obiettivo quello di disciplinare per lo più gli aspetti di natura patrimoniale, anche mediante accordi tra le parti conviventi, e di riconoscere in capo ai conviventi taluni diritti già riconosciuti alla famiglia. La disciplina della convivenza di fatto può sicuramente costituire una soluzione «molto leggera» per le coppie di fatto che non intendono in alcun modo legarsi con altri vincoli, ma si rivolge altresì a soggetti che convivono per altre ragioni: in altri termini, attraverso tale disciplina, si intende non già e non solo offrire una diversa forma di riconoscimento ai legami di tipo affettivo, ma prevedere agevolazioni di diverso tipo in capo ai conviventi, nonché dare rilievo a vincoli materiali o solidaristici di natura diversa. La disciplina in esame si rivolge pertanto a una vasta gamma di conviventi a diverso titolo, dagli studenti che condividono un appartamento, a un anziano o ad una coppia di anziani che scelgono di condividere la propria abitazione per ragioni economiche o di necessità di diversa natura, ad una convivenza tra persone legate da vincoli di parentela o di semplice amicizia, o tra un genitore e il proprio figlio che non è a suo carico. La disciplina della convivenza di fatto ha pertanto svariati propositi e obiettivi: incentivare l'indipendenza dei giovani dalle famiglie d'origine, promuovere vincoli di solidarietà nei confronti degli anziani, riconoscere una soglia minima di diritti a convivenze stabili a qualsiasi titolo. Anche la convivenza di fatto è oggetto di attenzione da parte di numerosi ordinamenti europei che la disciplinano in modi differenti: è opportuno citare la coabitazione legale istituita in Belgio (che tuttavia si rivolge alle convivenze *more uxorio*), la convivenza di persone in «economia comune» introdotta in Portogallo, la disciplina del concubinato in

Francia, la disciplina della convivenza di fatto in taluni Paesi scandinavi, tra cui la Svezia, nei Paesi Bassi, in alcune regioni della Spagna.

L'introduzione di nuovi istituti volti al riconoscimento giuridico di unioni affettive e di forme di convivenza diverse da quella fondata sul matrimonio non intende ignorare, né porsi in contrasto con il principio sancito dall'articolo 29 della Costituzione: l'istituto del matrimonio non viene in alcun modo intaccato o indebolito, ma, anzi, è espressamente sancita l'inapplicabilità delle norme che trovino fondamento nel principio del *favor matrimonii*, e la posizione giuridica dei coniugi non viene alterata neppure in relazione alla posizione giuridica delle parti dell'unione civile. Al contrario, la presente proposta di legge risponde all'esigenza di garantire, mediante il riconoscimento della pluralità delle unioni affettive e delle forme di convivenza, il principio personalista e il principio del pluralismo sociale sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, laddove è stabilito che la Repubblica garantisce i diritti dell'individuo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e di dare attuazione sostanziale al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, sia per il fatto di affermare la pari dignità e l'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di condizioni personali o sociali, sia nei termini in cui riconosce un obbligo in capo allo Stato di rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono il pieno sviluppo della personalità dell'individuo.

Occorre poi sottolineare che il presente disegno di legge va oltre la previsione di nuovi istituti per disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso e le unioni civili, o la definizione di una nuova disciplina della convivenza: piuttosto, le nuove istanze sociali e giuridiche che stanno alla base delle previsioni normative delineate - ed a tale proposito occorre citare le lotte per la parità di trattamento delle persone omosessuali e quelle per il riconoscimento delle coppie di

fatto - costituiscono lo spunto per una riflessione più ampia e complessiva sul diritto di famiglia e, in particolare, sull'esigenza di introdurre riforme atte a rafforzare l'uguaglianza giuridica tra i coniugi e ad estendere alle persone singole l'accesso all'istituto dell'adozione.

A questo proposito, i capi III e IV del presente disegno di legge si pongono in tale ottica, mirando ad attuare talune modificazioni di grande significato; in primo luogo, si propone l'abrogazione delle disposizioni che impongono il divieto temporaneo alla donna divorziata di contrarre il matrimonio, norma che ha la sua *ratio* nella protezione del principio della presunzione di paternità in relazione all'ex-marito, e che per questo appare palesemente in contrasto con il principio della parità di trattamento tra uomo e donna, oltre ad essere irragionevole e anacronistica: la protezione di un interesse dell'ex-marito in seguito allo scioglimento del matrimonio, che interviene in seguito a tre anni di separazione legale, appare del tutto insensata e non meritevole di tutela; nel caso in cui esista un dubbio fondato in relazione al rapporto parentale, l'accertamento della paternità può essere effettuato mediante l'esame del DNA.

In secondo luogo, il presente disegno di legge modifica la disciplina dell'uso dei cognomi per quanto riguarda coniugi e figli, allo scopo di garantire effettive condizioni di parità tra i coniugi, come peraltro sancito dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 14 marzo 1985, n. 132.

Infine il disegno di legge contempla l'abrogazione delle disposizioni sull'addebito della responsabilità della separazione, non tenendo conto delle complesse dinamiche che stanno alla base del rapporto tra i coniugi e al suo venire meno favorisce spesso l'insorgere di elementi di ricatto tra i coniugi separati, e rischia di costituire tutt'al più un fat-

tore punitivo nei confronti di una parte. Il criterio in base al quale stabilire un diritto al mantenimento sarebbe invece costituito, ai sensi del presente disegno di legge, dalla reale necessità del coniuge, garantendo perciò un'effettiva tutela della parte debole del rapporto.

Il capo V del disegno di legge ha invece ad oggetto la modifica delle disposizioni in materia di adozione e di affidamento dei minori, allo scopo di estendere alle persone singole l'accesso a tali istituti. Già la disciplina in materia di affidamento e di adozione dei minori è stata estesa dal presente disegno di legge all'unione registrata e all'unione civile. Si è ritenuto tuttavia che fosse opportuno fissare un principio più ampio, rappresentato dal riconoscimento in capo all'individuo del diritto ad accedere agli istituti dell'adozione e dell'affidamento, ritenendosi che il diritto, in ogni caso prevalente, del minore a un adeguato e armonioso sviluppo psico-fi-

sico possa essere pienamente garantito nell'ambito della famiglia monoparentale.

Al capo VII del presente disegno di legge sono invece fissate talune disposizioni finali. L'articolo più importante è senza dubbio quello che sancisce un generale divieto di discriminazione in relazione allo stato di coniuge, contraente di un'unione registrata, parte di un'unione civile, o alla condizione di convivente di fatto, e che esplicita la *ratio* dell'intero disegno di legge, ovvero il riconoscimento della pari dignità e della libertà di scelta in relazione alle diverse forme di famiglia e di convivenza. Oltre ad una disposizione di esenzione tributaria, la presente proposta di legge disciplina infine la questione del riconoscimento reciproco di istituti equivalenti previsti dalle legislazioni nazionali degli altri Paesi e dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato e delle convenzioni internazionali.



**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## CAPO I.

## UNIONE REGISTRATA

## Art. 1.

*(Modifica al libro primo del codice civile  
in materia di unione registrata)*

1. Al libro primo del codice civile, dopo il titolo XIV, è aggiunto, infine, il seguente:

## «TITOLO XIV-bis.

## DELL'UNIONE REGISTRATA

Art. 455-bis. - *(Unione registrata)*. - Due persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di assistenza morale e materiale reciproca, di seguito denominate "contraenti dell'unione registrata", possono contrarre un'unione registrata.

Art. 455-ter. - *(Disciplina dell'unione registrata)*. - All'unione registrata e ai rapporti tra i contraenti dell'unione registrata si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, al capo II del titolo VII, al titolo VIII, al titolo IX, al titolo XI, al titolo XII, al titolo XIII e al titolo XIV del presente libro.

Il rapporto tra i contraenti dell'unione registrata è assimilato al rapporto tra i coniugi.

Si applicano all'unione registrata le disposizioni civili, penali, amministrative, processuali, fiscali, previdenziali e di lavoro, di ogni ordine e grado, relative al matrimonio e agli effetti da esso derivanti ancorché previste da leggi speciali, ai fini della costituzione, della celebrazione, della registrazione, dello scioglimento, dell'acquisto della citta-

dinanza, della disciplina dei diritti e degli obblighi, dei rapporti patrimoniali ed extra-patrimoniali tra i contraenti, della successione per causa di morte, degli effetti opponibili ai terzi.

Nelle disposizioni normative di ogni ordine e grado, fatte salve le eccezioni previste dal presente articolo, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche al contraente dell'unione registrata o ai contraenti dell'unione registrata.

Si applicano all'unione registrata le disposizioni relative alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori e alla disciplina della procreazione medicalmente assistita.

Non si applicano all'unione registrata le disposizioni di maggior favore espressamente previste per la famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio.

Non si applicano all'unione registrata le disposizioni relative al matrimonio che trovano fondamento nella diversità di genere tra i coniugi.

Non si applicano all'unione registrata le disposizioni relative al matrimonio di cui alla legge 27 maggio 1929, n. 847, e successive modificazioni, e all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede firmato a Roma il 18 febbraio 1984, reso esecutivo dalla legge 25 marzo 1985, n. 121.

*Art. 455-quater. - (Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione registrata).* - All'unione registrata sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 455-ter».

## Art. 2.

### *(Atto di unione registrata)*

1. Le disposizioni di cui al titolo VIII del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, si applicano anche all'unione registrata di cui all'articolo 455-bis, del codice civile.

2. Le registrazioni relative all'unione registrata sono contenute nell'atto di unione registrata. Tale atto è assimilato dall'atto di matrimonio, come disciplinato dall'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

### Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 86 del codice civile  
concernente la libertà di stato)*

1. All'articolo 86 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «matrimonio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «matrimonio, da una unione registrata o da una unione civile precedenti»;

b) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Non costituisce causa impeditiva ai fini di cui al primo comma la sussistenza di uno stato di separazione tra i coniugi o tra i contraenti dell'unione registrata, o l'esistenza di un matrimonio o di una unione registrata i cui effetti civili sono stati dichiarati cessati».

### Art. 4.

*(Modifica agli articoli 107, 108, 143 e 294  
del codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, primo comma, le parole: «che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «che esse vogliono contrarre matrimonio»;

b) all'articolo 108, primo comma, le parole: «La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie»

sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione degli sposi di contrarre matrimonio»;

c) all'articolo 143, primo comma, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi»;

d) all'articolo 294, secondo comma, le parole: «marito e moglie» sono sostituite dalle seguenti: «coniugi».

#### Art. 5.

*(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa)*

1. I contraenti dell'unione registrata godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, ovvero alla sussistenza di una attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.

#### Art. 6.

*(Modifica all'articolo 230-bis del codice civile, concernente l'impresa familiare)*

1. All'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, dopo la parola: «coniuge», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «o il contraente dell'unione registrata».

#### Art. 7.

*(Modifica all'articolo 433 del codice civile, concernente gli alimenti)*

1. All'articolo 433, numero 1), del codice civile, dopo la parole: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o il contraente dell'unione registrata».

CAPO II  
UNIONE CIVILE

Art. 8.

*(Modifica al libro primo del codice civile  
in materia di unione civile)*

1. Al libro I del codice civile, dopo il titolo XIV-bis, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente:

«TITOLO XIV-ter  
DELL'UNIONE CIVILE

Art. 455-quinquies. - *(Unione civile)*. - Possono contrarre un'unione civile per organizzare la loro vita comune due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate "parti dell'unione civile", che intendano legarsi o siano legate da comunione di vita materiale e spirituale.

Art. 455-sexies. - *(Istituzione del registro delle unioni civili)*. - Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.

Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al primo comma, ai sensi del presente titolo.

Art. 455-septies. - *(Procedura)*. - Due persone che intendano contrarre una unione civile devono presentare una dichiarazione congiunta presso l'ufficio dello stato civile del comune nel quale intendono fissare la propria residenza comune.

L'unione civile è certificata dall'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto a tale accertamento previo mero controllo formale della validità della dichiarazione congiunta, dell'assenza delle cause impeditive di cui agli articoli 86, 87 e 88, dei requisiti di cui

agli articoli 455-*quinquies* e 455-*sexies*, nonché del rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri.

L'ufficiale dello stato civile provvede altresì, contestualmente agli adempimenti di cui al quarto comma, a registrare l'unione nell'apposito registro di cui all'articolo 455-*sexies*.

L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni e le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione.

A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.

Art. 455-*octies*. - (*Certificazione dello stato di unione civile*). - L'unione civile è certificata dal documento attestante lo stato di unione civile. Tale documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Esso contiene, altresì, i dati anagrafici dei figli minori appartenenti all'unione civile, qualora presenti, indipendentemente dalla durata della stessa.

Art. 455-*nonies*. - (*Equiparazione allo stato di membro di una famiglia*). - Lo stato di parte di un'unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni.

Art. 455-*decies*. - (*Cessazione dell'unione civile*). - Lo stato di unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione dell'unione civile in matrimonio o unione registrata.

Lo stato di unione civile può altresì cessare mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale dello stato civile.

L'unione civile può, infine, cessare nel caso di richiesta di separazione presentata solo da una delle parti all'ufficiale dello stato civile e notificata all'altra parte entro cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della do-

manda di separazione. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.

Nel caso di separazione, le parti procedono di comune accordo alla divisione del patrimonio comune. Nel caso in cui l'accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell'articolo 194. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subito.

Nell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell'unione civile, le parti sono tenute agli obblighi di cui al titolo XIII del presente libro.

Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi del presente articolo è dato atto dall'ufficiale dello stato civile con autonomia certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni civili.

Art. 455-undecies. - (*Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile*). - All'unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge.

Art. 455-duodecies. - (*Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero*). - Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che sia parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia.

Art. 455-terdecies. - (*Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento*). - I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile o che si presumono concepiti in costanza di essa secondo

i criteri di cui all'articolo 232, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizione con le coppie di coniugi.

In caso di separazione delle parti dell'unione civile si applicano con riguardo ai figli le disposizioni di cui all'articolo 155.

Art. 455-*quaterdecies*. - (*Regime patrimoniale dell'unione civile*). - Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell'unione civile devono scegliere, all'atto di costituzione della stessa, il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile, con atto stipulato nella medesima forma.

Qualora, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l'atto pubblico di cui al primo comma, si presume scelto il regime di comunione legale».

#### Art. 9.

##### *(Assistenza sanitaria e penitenziaria)*

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

#### Art. 10.

##### *(Forma della domanda dell'interdizione e dell'inabilitazione)*

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della parte di un'unione civile».

2. Ciascuna delle parti dell'unione civile può, ove sussistano le condizioni richieste dalla legge, assumere la tutela o la curatela



dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti.

Art. 11.

*(Incapacità o decesso della parte  
di un'unione civile)*

1. Nell'ipotesi di incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, di una parte dell'unione civile, e fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, in mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla stessa parte, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale, nonché quelle relative alle celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 12.

*(Partecipazione lavorativa all'impresa  
della parte dell'unione civile)*

1. All'articolo 230-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronuncia ai sensi del primo, secondo e terzo comma».

Art. 13.

*(Diritti di successione fra le parti  
dell'unione civile)*

1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.

2. Al libro secondo del codice civile, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi è esteso anche alla parte di un'unione civile o alle parti di un'unione civile.

3. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione civile succeda all'altra per causa di morte a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

#### Art. 14.

##### *(Conseguenze fiscali dell'unione civile)*

1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni che negli oneri.

#### Art. 15.

##### *(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile)*

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, derivanti dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare, sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni che negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.

## Art. 16.

*(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti dell'unione civile)*

1. In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

## Art. 17.

*(Sostituzione dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di successione nel contratto di locazione)*

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dai seguenti:

«In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite convivente al momento del decesso.

Nell'ipotesi in cui il conduttore abbia contratto un matrimonio, un'unione registrata o un'unione civile ovvero abbia dichiarato una convivenza di fatto in seguito all'instaurazione del rapporto locativo, ha l'onere di darne comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

## Art. 18.

*(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)*

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, a parità di condizioni, di tale causa di preferenza o ti-

tolo può godere anche la parte dell'unione civile.

Art. 19.

*(Inserimento nelle graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)*

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o per l'inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche alle parti dell'unione civile.

Art. 20.

*(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa)*

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di una attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.

Art. 21.

*(Norme penali)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 307, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o della parte dell'unione civile.»;

b) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto o la parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore».

Art. 22.

*(Norme di procedura penale)*

1. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «congiunte» sono inserite, infine, le seguenti: «e delle parti dell'unione civile»;

b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o la parte di un'unione civile dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre».

CAPO III

UGUAGLIANZA GIURIDICA  
DEI CONIUGI E NUOVE NORME  
IN MATERIA DI COGNOME

Art. 23.

*(Abrogazione degli articoli 89 e 140  
del codice civile concernenti il divieto  
temporaneo di nuove nozze)*

1. Gli articoli 89 e 140 del codice civile sono abrogati.

## Art. 24.

*(Uso dei cognomi)*

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-*bis*. - (*Uso dei cognomi*). - I coniugi mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto di contrarre il matrimonio, uno o entrambi i coniugi non scelgano di aggiungere al proprio cognome quello dell'altro coniuge, conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che il coniuge superstite passi a nuove nozze».

## Art. 25.

*(Cittadinanza del coniuge)*

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*.1 - (*Cittadinanza del coniuge*). - Il coniuge conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte dell'altro coniuge assume una cittadinanza straniera».

## Art. 26.

*(Cognome del coniuge)*

1. L'articolo 156-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 156-*bis*. - (*Cognome del coniuge*). - Il giudice può vietare ad un coniuge l'uso del cognome dell'altro coniuge quando tale uso sia al secondo gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare un coniuge a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa allo stesso derivare grave pregiudizio».

## Art. 27.

*(Cognome del figlio)*

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - *(Cognome del figlio)*. - Il figlio legittimo assume, per volontà comune dei genitori, il cognome di entrambi, nell'ordine da essi indicato, o il cognome di uno dei genitori.

La scelta e l'ordine dei cognomi iscritti nell'atto di nascita del primo figlio sono mantenuti per i fratelli e le sorelle germani.

Nel caso in cui i genitori scelgano di trasmettere al figlio entrambi i cognomi, il figlio assume il primo dei cognomi di ciascun genitore.

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il figlio naturale può assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente se il genitore che per primo lo ha riconosciuto vi consente.

In mancanza di accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico».

## Art. 28.

*(Cognome dell'adottato)*

1. All'articolo 299 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262.»;

b) il quarto comma è abrogato.

## Art. 29.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge  
1° dicembre 1970, n. 898)*

1. All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun coniuge perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare il coniuge che ne faccia richiesta a conservare il cognome dell'altro coniuge aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela».

## CAPO IV

MODIFICA DELLE NORME  
SULL'ADDEBITO  
DELLA RESPONSABILITÀ  
DELLA SEPARAZIONE

## Art. 30.

*(Abrogazione dell'addebito  
della responsabilità)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 156, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge che non abbia adeguati redditi propri il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento».



## Art. 31.

*(Concorso di coniuge separato e parte dell'unione civile)*

1. L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 548. - *(Concorso di coniuge separato e parte dell'unione civile)*. - Quando chi muore lascia un coniuge separato con sentenza passata in giudicato ed una parte dell'unione civile, a quest'ultima è riservato un quarto del patrimonio, al coniuge separato la metà.

Quando chi muore lascia altresì un figlio legittimo o naturale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 542, alla parte dell'unione civile è riservato un quinto del patrimonio.

Se i figli sono più di uno, un ottavo del patrimonio spetta alla parte dell'unione civile».

## Art. 32.

*(Successione del coniuge separato)*

1. L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 585. - *(Successione del coniuge separato)*. - Il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato».

## Art. 33.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898)*

1. All'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «assenza di un coniuge» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile»;

b) al comma 3, le parole: «Qualora esista un coniuge superstite» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora esista un coniuge o una parte dell'unione civile superstite».

#### CAPO V

### NORME IN MATERIA DI ADOZIONE E DI AFFIDAMENTO DEI MINORI

#### Art. 34.

*(Divieto di discriminazione sulla base  
dell'orientamento sessuale)*

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «di religione» sono inserite le seguenti: «, di orientamento sessuale».

#### Art. 35.

*(Sostituzione dell'articolo 6 della legge  
4 maggio 1983, n. 184)*

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a persone singole o a coppie unite da matrimonio, da unione registrata o da unione civile da almeno due anni. Tra i membri della coppia non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi due anni separazione personale neppure di fatto.

2. L'adottante o gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta

solo a seguito di richiesta congiunta da parte di entrambi i membri della coppia.

5. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando la coppia abbia convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di due anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

6. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

7. Non è preclusa l'adozione quando, nell'ambito della coppia, il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando l'adottante o gli adottanti siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

8. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

9. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

## Art. 36.

*(Modifica delle norme in materia  
di adozione)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22:

1) al comma 1, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «adottanti»;

2) al comma 5, le parole: «le coppie» sono sostituite dalla seguente: «coloro»;

3) al comma 6, prima delle parole: «coppia prescelta» sono inserite le seguenti: «persona singola o alla»;

b) all'articolo 31, comma 3, lettera h), le parole: «i coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «gli affidatari»;

c) all'articolo 39, comma 2, le parole: «dei coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati»;

d) all'articolo 39-bis, comma 2, le parole: «le coppie» sono sostituite dalla seguente: «coloro»;

e) all'articolo 39-ter, comma 1, lettera b), le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «l'adottante o gli adottanti»;

f) all'articolo 41, secondo comma, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'affidatario o degli affidatari»;

g) all'articolo 51, primo comma, le parole: «del suo coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «della persona con la quale è legato da matrimonio, da unione registrata o da unione civile»;

h) all'articolo 52, primo comma, le parole: «il coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «la persona con la quale è legato da matrimonio, da unione registrata o da unione civile».

2. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492,

le parole: «ai coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro».

Art. 37.

*(Sostituzione dell'articolo 25 della legge  
4 maggio 1983, n. 184)*

1. L'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *1.* Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentito l'adottante o gli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della persona singola o della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da adottanti che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori di anni quattordici, devono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dell'affidatario o degli affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se una delle parti della coppia muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altra parte nei confronti di entrambi, con effetto, per la parte deceduta, dalla data della morte.

5. Se la persona singola affidataria muore durante l'affidamento preadottivo, il tribunale per i minorenni, tenuto conto delle esigenze e della situazione del minore, provvede in via d'urgenza a disporre un nuovo affidamento preadottivo ai sensi degli articoli 22, 23 e 24.

6. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra gli affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora una o entrambe le parti ne facciano richiesta.

7. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, agli adottanti ed al tutore.

8. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

#### Art. 38.

*(Sostituzione dell'articolo 44 della legge  
4 maggio 1983, n. 184)*

1. L'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - *1.* I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

*a)* da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

*b)* dal coniuge o dalla persona che abbia contratto un'unione registrata o un'unione civile con il genitore, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge, dell'altro contraente dell'unione registrata o dell'altra parte dell'unione civile;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati al comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

#### Art. 39.

*(Sostituzione dell'articolo 47 della legge  
4 maggio 1983, n. 184)*

1. L'articolo 47 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se una delle parti della coppia muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altra parte, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

4. In caso di morte della persona singola adottante dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 25».

## Art. 40.

*(Sostituzione dell'articolo 48 della legge  
4 maggio 1983, n. 184)*

1. L'articolo 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *I.* Se il minore è adottato da una coppia, dal coniuge di uno dei genitori, o dalla persona che abbia contratto un'unione registrata o un'unione civile con il genitore, la potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano a entrambi.

2. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo e di educarlo conformemente a quanto stabilito dall'articolo 147 del codice civile.

3. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione e educazione del minore con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile».

## Art. 41.

*(Adozione di minori stranieri da parte  
dei contraenti dell'unione registrata  
e delle parti dell'unione civile)*

1. Dopo l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 39-ter.1. - *I.* L'adozione di minori stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata o delle parti dell'unione civile è possibile previo espresso consenso da parte dello Stato di provenienza del minore».



## CAPO VI

## DELLA CONVIVENZA DI FATTO

## Art. 42.

*(Modifiche al libro quarto del codice civile  
in materia di convivenza di fatto)*

1. Al libro quarto del codice civile, dopo il titolo IX, è aggiunto, in fine, il seguente:

## «TITOLO IX-bis

## DELLA CONVIVENZA DI FATTO

Art. 2059-bis. - *(Convivenza di fatto)*. - Due o più persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che vivano insieme da almeno un anno possono dichiarare la propria convivenza all'ufficiale dello stato civile presso il comune nel quale i conviventi hanno fissato la propria residenza.

La convivenza di cui al primo comma è annotata sugli atti anagrafici da parte dell'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto all'accertamento, previo mero controllo sulla sussistenza anagraficamente accertata, di una convivenza protrattasi per almeno un anno.

Art. 2059-ter. - *(Cessazione della convivenza di fatto)*. - La convivenza di fatto cessa con la morte del convivente o si interrompe automaticamente quando il convivente abbandona la residenza comune, come risultante dai certificati anagrafici.

La convivenza di fatto cessa altresì con effetto immediato in seguito a recesso unilaterale o consensuale dei conviventi.

Della cessazione della convivenza di fatto ai sensi del secondo comma è dato atto dall'ufficiale dello stato civile mediante apposita annotazione sugli atti anagrafici.

Nel caso in cui i conviventi siano più di due, la cessazione unilaterale per una delle cause previste dal primo e dal secondo comma non produce effetti sulla prosecu-

zione della convivenza in capo agli altri conviventi.

Art. 2059-*quater*. - (*Accordi di convivenza*). - Con accordo stipulato ai sensi delle disposizioni del presente codice e delle leggi speciali in materia di contratti, i conviventi possono disciplinare gli aspetti patrimoniali del rapporto di convivenza, l'entità, i tempi e i modi della contribuzione alla vita comune, nonché le conseguenze patrimoniali in seguito alla cessazione della convivenza di fatto di cui all'articolo 2059-*ter*.

Art. 2059-*quinquies*. - (*Atti di disposizione del patrimonio*). - In assenza dell'accordo di cui all'articolo 2059-*quater*, gli atti di disposizione del patrimonio effettuati in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, costituiscono adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'articolo 2034.

Salvo prova contraria, gli atti di disposizione del patrimonio in eccesso rispetto alle previsioni di cui al primo comma si presumono costituire donazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 782 del presente codice e dell'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Salvo che non sia diversamente pattuito, la proprietà dei beni mobili destinati all'uso comune dei conviventi ed acquistati in seguito alla costituzione della convivenza si presume essere comune.

Alla cessazione della convivenza, in caso di mancato accordo sulla divisione dei beni di proprietà comune, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 455-*decies*.

Art. 2059-*sexies*. - (*Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare alla convivenza di fatto*). - Alla convivenza di fatto sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge. Tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento».

## Art. 43.

*(Forma scritta dell'accordo di convivenza)*

1. All'articolo 1350 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

«12-bis) gli accordi tra i conviventi di fatto di cui all'articolo 2059-*quater*;».

## Art. 44.

*(Assistenza sanitaria e penitenziaria e situazione di incapacità o decesso del convivente)*

1. In base a quanto pattuito ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 2059-*quater* del codice civile, e soltanto nel caso in cui un convivente sia effettivamente e totalmente a carico di un altro in modo continuativo per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, ai conviventi di fatto sono estesi tutti i diritti ed i doveri relativi all'assistenza sanitaria o penitenziaria spettanti ai coniugi o che derivano dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare.

2. L'accordo di cui al comma 1 può inoltre designare uno dei conviventi come persona di fiducia per l'assunzione delle decisioni in materia di salute o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e le celebrazioni funerarie per conto del convivente divenuto incapace, ancorché temporaneamente, o deceduto.

## Art. 45.

*(Conseguenze fiscali della convivenza di fatto)*

1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare sono estese ai conviventi di fatto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

## Art. 46.

*(Risarcimento del danno causato da fatto  
illecito da cui è derivata la morte  
del convivente di fatto)*

1. In caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

## Art. 47.

*(Certificazione anagrafica  
della convivenza di fatto)*

1. All'articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo la parola: «convivenze,» sono inserite le seguenti: «incluse quelle di cui agli articoli 2059-bis e seguenti del codice civile,».

## Art. 48.

*(Diritti derivanti dalla condizione  
lavorativa)*

1. Sono estesi ai conviventi i diritti e le facoltà in materia di ferie e di permessi connessi al rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato, o alla sussistenza di una attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, o che derivano dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.

## CAPO VII

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 49.

*(Imposte di certificazione)*

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti derivanti dall'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

## Art. 50.

*(Divieto di discriminazione)*

1. Lo stato di coniuge, di contraente di un'unione registrata, di parte di un'unione civile, o la condizione di convivente di fatto non possono essere per la persona interessata motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica o privata.

2. La Repubblica tutela la piena dignità e il carattere di libera scelta di ogni forma di convivenza e di famiglia, in quanto luoghi ove si svolge la personalità dell'individuo, e ne promuove il pubblico rispetto.

## Art. 51.

*(Riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o equivalenti ed applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato)*

1. Ai sensi della presente legge si dà riconoscimento all'unione registrata, all'unione civile o all'istituto equivalente, alla convivenza di fatto o all'istituto equivalente contratti all'estero dal cittadino italiano o dal cittadino straniero.

2. Gli effetti giuridici prodotti dagli istituti di cui al comma 1 sono opponibili nel territorio italiano tra le parti contraenti e verso

terzi, persone fisiche, persone giuridiche o pubblica amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, in materia di diritto internazionale privato.

4. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, adozione, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso dell'altro Stato contraente in relazione all'unione registrata e all'unione civile.

5. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti reali e di obbligazioni si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso dell'altro Stato contraente in relazione alla convivenza di fatto.

#### Art. 52.

##### *(Norme di attuazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri avvia contatti bilaterali con le rappresentanze diplomatiche straniere in Italia e con gli omologhi organi stranieri per verificare se sussistano le condizioni per consentire l'adozione dei minori stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata o delle parti dell'unione civile.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri avvia contatti bilaterali con gli omologhi organi stranieri per il reciproco riconoscimento degli istituti atti a disciplinare le diverse forme familiari e di convivenza e per l'applicazione bilaterale delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, adozione, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia, nonché in materia di diritti reali e di obbligazioni.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 1007**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice BURANI PROCACCINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2006**

—————

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia  
di adozione aperta

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Nonostante la normativa nazionale in materia di adozione e di affidamento dei minori (si fa riferimento in particolare alla legge 4 maggio 1983, n. 184) sia stata oggetto di profondi aggiornamenti, resi necessari per renderne maggiormente efficace l'applicazione e per conformarla al quadro del diritto internazionale, ancora oggi esistono diverse questioni ancora tutte da risolvere e che, a causa della loro delicatezza e complessità, necessitano di risposte di rango legislativo.

Il tema delle adozioni e dell'affidamento, nel suo complesso, sia generale sia particolare, è stato specificamente sviluppato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia tramite lo svolgimento di un'indagine conoscitiva che si è conclusa con l'approvazione di un documento finale votato nella seduta del 27 ottobre 2004.

Nel corso dell'indagine si è avuto modo di approfondire le problematiche legate al fenomeno del semiabbandono di bambini che, a causa dell'inadeguatezza della normativa italiana a disciplinare situazioni di famiglie che non riescono o non vogliono mettersi nelle condizioni di provvedere alla corretta crescita e all'educazione del minore, dopo un eventuale periodo di affidamento si trovano nell'incertezza se dover tornare alla famiglia naturale o rimanere presso quella affidataria.

Per una maggiore comprensione del contesto di cui si discute, facciamo riferimento al documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia che tratta in maniera esaustiva l'argomento e in tale senso enuncia che alla deistituzionalizzazione dei minori, anche in vista della scadenza del 31 dicembre 2006 (prevista dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per la

chiusura degli istituti, la Commissione parlamentare per l'infanzia ha dedicato un capitolo della relazione annuale al Parlamento, approvata il 27 luglio 2004 (Relazione sull'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»). Secondo i dati ivi esposti, i minori in istituto sono circa 3.000. Il numero complessivo dei minori «fuori dalla famiglia», tuttavia, dovrebbe aggirarsi attorno ai 30.000, poiché occorre aggiungere i circa 10.000 in affidamento familiare (l'ultimo dato noto, risalente al 1999, era di 10.200) e i 15.000-20.000 (secondo le stime) accolti in comunità familiari ed educative (i dati si riferiscono alle attività di ricerca del Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza).

Il nostro sistema legislativo prevede tre diversi percorsi per un bambino in difficoltà familiari:

a) in caso di difficoltà modeste, soprattutto se la famiglia collabora, o comunque non si oppone, è previsto un sostegno dei servizi sociali, i quali, aiutando in vario modo sia la famiglia che il bambino, fanno sì che il minore possa continuare a vivere nel proprio nucleo familiare;

b) in caso di difficoltà rilevanti, ma temporanee e quindi considerate superabili in tempi sufficientemente brevi, il bambino può essere dato in affidamento familiare, o temporaneamente collocato presso case famiglia o istituti, per un periodo della durata massima di due anni;

c) in caso di difficoltà gravi, in cui la famiglia pone in essere maltrattamenti rilevanti, o abbandona materialmente e moralmente il minore, e nel caso in cui la situazione risulta essere irreversibile, il bambino



viene dichiarato adottabile e dato in adozione.

Questa impostazione del nostro sistema trascura completamente un caso, che invece, purtroppo, è assai frequente: quello designato nella terminologia della giustizia minorile come «semiabbandono permanente». Si fa riferimento alle situazioni nelle quali la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo, che non è opportuno venga cancellato totalmente; nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno curato dai servizi.

Queste situazioni, di carenza della famiglia solo parziale, ma permanente, non sono contemplate dalla legge. La recente riforma dell'adozione nazionale, entrata in vigore nel 2001 (citata legge n. 149 del 2001), non ha preso in considerazione questo problema.

I giudici e gli operatori sociali, che si trovano a fare fronte ogni giorno a tali problematiche, cercano in qualche modo di risolverle con gli strumenti messi a loro disposizione dalla legge.

Ora è noto, purtroppo, che la quasi totalità dei bambini istituzionalizzati e una parte non modesta di quelli che sono in affidamento familiare sono in tale situazione di semiabbandono permanente e, quindi, non possono essere dichiarati adottabili, in quanto, per lo più, non vi sono gli estremi giuridici per dichiarare lo stato di abbandono, ma, d'altro canto, le possibilità di rientro in famiglia sono praticamente nulle. La condizione di vita alla quale sono destinati questi bambini è pertanto, di grave privazione sia materiale, sia morale, senza che essi abbiano la possibilità di essere aiutati.

I soggetti coinvolti nel settore delle adozioni cercano di ipotizzare delle strade per-

corribili affinché tali problematiche possano essere affrontate: in alcuni casi la giurisprudenza ha proceduto all'adozione cosiddetta «aperta», vale a dire a una adozione che ha le caratteristiche di quella legittima, con l'eccezione del mantenimento di rapporti con la famiglia di origine.

Tale tipo di adozione viene da taluni ricondotta a quella già prevista e disciplinata dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983; quest'ultima, però, prevede solamente alcune ipotesi specifiche che possono essere ricondotte alle condizioni di semiabbandono permanente, non prevedendo, invece, gli altri diversi casi a esso riconducibili. D'altro canto, qualche volta è accaduto che i giudici - a beneficio di minori la cui condizione era particolarmente delicata - abbiano proceduto a delle adozioni a norma del citato articolo 44 per casi di semiabbandono permanente allo stesso non pienamente riconducibili.

Si tratta, evidentemente, di un impiego improprio della norma, e soprattutto, di una modalità che può non presentare sufficienti garanzie per tutte le persone coinvolte nella vicenda.

Alla luce, pertanto, delle valutazioni appena svolte, e in considerazione della rilevante importanza che il sistema normativo italiano attribuisce alla famiglia e alla necessità di tutelare la sua unità, la Commissione parlamentare per l'infanzia ha ritenuto importante proporre un ulteriore modello di adozione, specificamente pensato per i soli casi di semiabbandono permanente.

Il modello normativo dell'adozione aperta, sul quale si propone una riflessione, sarà così costruito:

a) suo presupposto necessario sarà una dichiarazione giudiziale di semiabbandono permanente, pronunciata a seguito di accertamento di una situazione di insufficienza permanente della famiglia di origine, insufficienza tuttavia parziale, in quanto non giustifica la totale interruzione dei rapporti del minore con la famiglia;

b) la dichiarazione giudiziale di semiabbandono permanente dovrà essere emessa dal giudice a conclusione di un procedimento simile a quello utilizzato per l'accertamento dell'abbandono e la dichiarazione di adottabilità;

c) dichiarato lo stato di semiabbandono permanente, il giudice potrà procedere all'affidamento preadottivo a una famiglia che presenti i requisiti indicati dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983. Nel provvedimento di affidamento preadottivo il giudice stabilirà le regole necessarie a governare le relazioni tra bambino, famiglia della preadozione e famiglia di origine, precisando i soggetti (genitori o anche altri) che hanno il diritto-dovere di visitare il minore, i tempi e le modalità delle visite.

Nel corso del procedimento il giudice dovrà procedere all'ascolto di tutti (anzitutto del minore con capacità di discernimento) e impegnarsi per quanto possibile nell'acquisizione del consenso di tutti;

d) i poteri parentali spetteranno agli affidatari in preadozione. Inoltre il provvedimento di affidamento preadottivo sarà pro-

nunziato *rebus sic stantibus* e potrà essere modificabile nell'interesse del minore con conseguente incremento o riduzione delle visite;

e) concluso l'affidamento preadottivo e verificato che ricorrano tutte le condizioni allo scopo previste, si procede alla pronuncia dell'adozione aperta, con effetto legittimante del tutto simile a quello previsto dalla legislazione vigente. L'unica differenza sarebbe costituita dalla previsione e dalla disciplina di visite minore-famiglia di origine, così come previsto durante la fase dell'affidamento preadottivo. Nel caso in cui il tribunale giungesse a disporre la totale interruzione dei rapporti minore-famiglia di origine e questa situazione si protraesse per almeno sei mesi, gli adottanti dell'adozione aperta potrebbero richiedere, nell'interesse del minore, la conversione dell'adozione aperta in adozione legittimante.

Alla luce di quanto premesso, con il presente disegno di legge si intende procedere alla modifica della legge n. 184 del 1983, in maniera tale che anche la problematica del semiabbandono dei minori trovi adeguata risoluzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  
in materia di adozione aperta)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «Dell'adozione legittimante» e, al medesimo titolo, la parola: «adozione», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «adozione legittimante»;

b) all'articolo 22, comma 1, dopo la parola: «specificando» sono inserite le seguenti: «che la propria disponibilità è rivolta all'adozione legittimante, o anche all'adozione aperta ai sensi degli articoli da 28-bis a 28-septies nonché»;

c) dopo il titolo II, è inserito il seguente titolo:

«TITOLO II-BIS.

**DELL'ADOZIONE APERTA**

Art. 28-bis. - 1. L'adozione aperta è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di semiabbandono permanente ai sensi degli articoli da 28-ter a 28-septies.

Art. 28-ter. - 1. Sono dichiarati in stato di semiabbandono permanente dal tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono i minori per i quali non sussistono interamente le condizioni per la dichiarazione di adottabilità di cui all'articolo 8, e per i quali è stato accertato che i genitori o i parenti, che devono provvedere alla loro assistenza morale e materiale, pur costituendo un importante riferimento per la loro crescita, risultano continuamente insufficienti e inadeguati nello svolgimento di tale funzione, al punto che il protrarsi della convivenza nell'ambito

familiare arrecherebbe ai suddetti minori grave pregiudizio.

Art. 28-*quater*. - 1. Per il procedimento di adozione aperta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla adozione legittimante in ogni sua fase di cui al titolo II.

Art. 28-*quinqies*. - 1. Dichiarato lo stato di semiabbandono permanente, il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che ha compiuto anni dodici e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, dispone l'affidamento preadottivo del minore a una famiglia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici deve dichiarare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

2. Nel decreto di affidamento preadottivo è data esatta indicazione delle modalità in cui sono svolti gli incontri tra il minore e la famiglia di origine, anche in riferimento al numero e alla durata degli stessi.

3. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché dei servizi prestati dai consultori e dalle aziende sanitarie locali e ospedaliere. Il medesimo tribunale per i minorenni, in caso di accertate difficoltà, procede a una verifica delle stesse secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 8.

4. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 23.

5. Su istanza degli adottanti, di un genitore o del pubblico ministero, le disposizioni di cui al comma 1 possono essere in ogni tempo modificate dal tribunale per i minorenni, sentito anche il minore adottato che ha compiuto gli anni dodici o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

Art. 28-*sexies*. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di semiabbandono permanente, decorso un anno di affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che ha compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno e verificato altresì che ricorrano le condizioni necessarie, procede sull'adozione aperta con sentenza in camera di consiglio, decidendo di concederla o di negarla.

2. La potestà genitoriale sul minore è attribuita agli adottanti nella sentenza di adozione aperta.

Art. 28-*septies*. - 1. Il tribunale per i minorenni, su istanza degli adottanti o del pubblico ministero, qualora siano intervenuti fatti pregiudizievoli all'interesse del minore adottato, può, con proprio provvedimento, interrompere i rapporti dello stesso con la famiglia di origine.

2. Decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'interruzione dei rapporti del minore adottato con la famiglia di origine, su istanza degli adottanti o del pubblico ministero, il tribunale per i minorenni, svolti gli accertamenti necessari e sentiti gli interessati, può, nell'esclusivo interesse del minore, disporre la conversione dell'adozione aperta in adozione legittimante».

## Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1796

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRONER, SERENI, BARATELLA, BENZONI, BETTA, BOATO, BORDO, BRANDOLINI, CODURELLI, GIANNI FARINA, FIANO, FILIPPESCHI, CINZIA MARIA FONTANA, FRANCI, GALANTE, GHIZZONI, GRASSI, HOLZMANN, INTRIERI, LULLI, NARDUCCI, PERTOLDI, REINA, SAMPERI, SCHIRRU, TOLOTTI, TRUPIA, VICHI, VOLPINI, WIDMANN**

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento familiare internazionale

*Presentata il 10 ottobre 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge — che costituisce la riproposizione di un testo elaborato nella XIV legislatura (atto Camera n. 5725 d'iniziativa dell'onorevole Bolognesi ed altri) e che intendiamo ripresentare sia perchè riteniamo non più procrastinabile un intervento di riforma nel settore, sia perchè non vogliamo che vada disperso l'impegno profuso su tali tematiche in questi anni — intende introdurre nel nostro sistema giuridico l'istituto dell'affidamento familiare internazionale al fine di completare il sistema italiano di protezione sostitutiva del minore.

La previsione di tale nuovo istituto è stata inserita nel quadro del sistema di garanzie previsto dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge n. 476 del 1998, ovvero:

a) considerazione dell'interesse superiore del minore;

b) instaurazione di un sistema di cooperazione tra gli Stati contraenti al fine di assicurare, anche tramite la stipula di accordi bilaterali, il rispetto di garanzie previsto dalla Convenzione. Sempre nel-

l'ambito dello schema di impegni previsto dalla Convenzione de L'Aja, le coppie o i singoli aspiranti - intendendosi, per quanto attiene ai requisiti di questi ultimi, applicare la normativa vigente sui requisiti degli affidatari di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 - dovranno rivolgersi a un apposito ente cui conferire l'incarico per la realizzazione delle procedure relative all'affido internazionale.

L'autorità centrale, incaricata di controllare e vigilare sulle attività degli enti, è individuata nella Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali (CAI) - la cui composizione e i cui compiti saranno definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 19-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 - che potrebbe dedicare un apposito ufficio a tale scopo e provvedere anche alla tenuta di un apposito albo degli enti autorizzati ad effettuare le pratiche relative agli affidi internazionali. La possibilità di accedere all'istituto dell'affido internazionale dovrà essere rivolta in maniera particolare a quei minori di età superiore a 9-10 anni, istituzionalizzati, in stato di abbandono o di semiabbandono, o in condizioni familiari tali che la permanenza nel nucleo di origine sarebbe gravemente lesiva per la loro crescita, una volta esclusa la possibilità di affido o di adozione nel proprio Paese da parte delle autorità locali. La CAI, in collaborazione con le istituzioni del Paese estero di provenienza del minore affidato, provvederà al controllo dei requisiti richiesti e alla valutazione dei singoli casi dei minori dei quali si richiede la possibilità di affido. L'obiettivo, tramite la proposta di inserire nel nostro ordinamento l'istituto dell'affidamento internazionale, è quello di riuscire a razionalizzare la materia che include anche il tema dei soggiorni solidaristici, nati, inizialmente, in seguito alla tragedia di Chernobyl. Un'espressione estremamente positiva di solidarietà, ma verso cui si è espresso, più volte, l'auspicio di maggiori regole affinché gli effetti be-

néfici che i soggiorni temporanei possono produrre non divengano un alibi per la violazione di altri diritti fondamentali.

L'ipotesi formulata dalla presente proposta di legge è quella di stabilire previsioni diverse a seconda della condizione dei minori; l'affidamento internazionale è prevalentemente finalizzato al compimento di un particolare progetto (sia esso di studio, di formazione professionale o di cure sanitarie) e dunque con una limitazione temporale precisa individuata in due anni, prorogabile, mentre è stata inserita l'ipotesi di particolari casi di affidamento internazionale finalizzati alla trasformazione, in seguito ad un congruo periodo di inserimento familiare e previo controllo da parte del tribunale per i minorenni, in adozione legittimante. Quest'ultimo caso, previsto in presenza di particolari condizioni, è rivolto solo alle coppie già in possesso del decreto di idoneità all'adozione internazionale e che hanno dichiarato la propria disponibilità all'accoglienza di minori di età superiore a dieci anni, e dovrà svolgersi sotto stretto controllo del tribunale per i minorenni, coadiuvato dai servizi sociali e dall'ente autorizzato che ha curato l'incontro tra il minore e il nucleo familiare affidatario. Tale particolare previsione è rivolta alla soluzione dei tanti casi in cui si trovano negli istituti stranieri i bambini cosiddetti « grandi », ovvero di età superiore a 9-10 anni, i quali, in stato di adottabilità o meno, faticano a trovare una famiglia disposta ad accoglierli, sia per motivi legati all'età che per trascorsi personali difficili, condizione quest'ultima che richiede un inserimento maggiormente « accompagnato ».

L'introduzione nel nostro sistema giuridico dell'affidamento internazionale potrebbe rappresentare una soluzione anche per quelle situazioni che escludono l'adozione legittimante, si pensi ai Paesi di cultura islamica, ove è previsto l'istituto della *kafala*, molto simile al nostro affidamento.

Si prevede, inoltre, che nel corso della permanenza nel nostro Paese finalizzata alla conclusione di uno specifico progetto, il minore mantenga forme di contatto e di relazione con il Paese di origine al fine di

facilitarne il rientro al termine dello stesso affidamento.

Nel caso in cui la famiglia di origine si trovi nella temporanea incapacità di prendersi cura del minore si dovranno indicare le modalità attraverso le quali i genitori o la famiglia di origine possa mantenere rapporti con il bambino; si dovranno anche stabilire le eventuali forme di collaborazione dell'ente autorizzato italiano incaricato con i servizi sociali del Paese di origine. I servizi sociali vigileranno sul buon andamento del percorso proposto al nucleo familiare affidatario.

In ultimo, l'introduzione di tale istituto nel nostro sistema giuridico potrebbe essere validamente utilizzata in quei particolari casi in cui i minori si trovano in una temporanea situazione di bisogno deri-

vante anche da eventi naturali calamitosi - si pensi alla condizione delle migliaia di bambini vittime di catastrofi provocate, ad esempio, dallo *tsunami* - qualora necessitino di particolari cure mediche non disponibili nei luoghi di origine o di ultimare la formazione scolastica o professionale. In questi casi l'affidamento internazionale, con la limitata permanenza del minore nel nostro Paese, potrebbe essere un valido sostegno a temporanee situazioni di disagio. Infine questo nuovo istituto potrebbe essere utilizzato, in particolare in Europa, anche per progetti di studio, quasi una sorta di « progetto Erasmus », dedicato a quanti partono da una condizione di svantaggio, e costituire una grande opportunità di percorso formativo e di crescita in famiglia.



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente capo:

« CAPO II-*bis*

## DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE INTERNAZIONALE DI MINORI STRANIERI

ART. 43-*bis*. — 1. L'affidamento familiare internazionale è finalizzato al compimento di uno specifico progetto sia esso di carattere sanitario, educativo o formativo, tale da consentire il miglioramento delle condizioni di vita e di salute del minore straniero, e ad assicurare il suo diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia senza distinzioni di sesso, etnia, età, lingua, religione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1. La durata del progetto non può essere superiore a due anni, prorogabili, salvo i casi di cui all'articolo 43-*decies*, e comunque non oltre il compimento della maggiore età. Il progetto indica le modalità di mantenimento delle relazioni con la famiglia di origine, dove possibile, e con il Paese di provenienza, anche tramite periodici rientri nello stesso.

2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti dagli enti autorizzati e dai soggetti di cui all'articolo 43-*quater* nei confronti di minori stranieri residenti nei Paesi con i quali sono stati stipulati specifici accordi bilaterali ai sensi dell'articolo 43-*quinquies*.

3. Possono accedere ai progetti di cui al comma 1 i minori in età scolare che si trovano in accertate condizioni di disagio presso la propria famiglia o sono accolti in istituti nel proprio Paese, anche qualora la condizione di difficoltà derivi da calamità

naturali o da una particolare situazione di conflitto armato.

4. L'affidamento familiare internazionale è disposto dalle autorità del Paese di origine, previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, ovvero del tutore, sentito, dove risulti possibile, il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

ART. 43-ter. — 1. L'affidamento familiare internazionale è consentito a una persona singola o a una famiglia, preferibilmente con figli minori, in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui il minore straniero ha bisogno.

2. Per l'ulteriore corso del procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 29-bis, 30 e 31.

ART. 43-quater. — 1. Gli enti già autorizzati ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), possono essere autorizzati altresì ad operare nell'ambito delle attività riguardanti l'affidamento familiare internazionale. Gli enti di cui al presente comma sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo previsto dalla citata lettera c).

2. Gli enti autorizzati predispongono i progetti di cui all'articolo 43-bis, comma 1, e curano le procedure con le modalità stabilite dall'articolo 31.

3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, possono predisporre i progetti e le attività di cui all'articolo 43-bis, comma 1.

ART. 43-quinquies. — 1. L'affidamento familiare internazionale è consentito in favore di minori stranieri provenienti da Paesi con i quali sono stati stipulati specifici accordi bilaterali, sulla base dei seguenti principi:

a) finalità:

1) previsione che l'affidamento familiare internazionale sia compiuto nel-

l'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto internazionale;

2) previsione che l'accordo intenda instaurare un sistema di cooperazione al fine di assicurare il rispetto delle garanzie di cui alla lettera *a)* e di prevenire ogni forma di sottrazione, vendita o tratta di minori;

3) indicazione che l'affidamento tende ad assicurare il riconoscimento negli Stati contraenti degli affidamenti familiari realizzati in conformità all'accordo;

*b)* condizioni del minore: gli accordi bilaterali possono stabilire che gli affidamenti familiari internazionali siano disposti solo se le autorità del Paese di origine accertano che il minore straniero è privo del suo ambiente familiare ovvero non può essere lasciato in tale ambiente nel suo superiore interesse; che non è possibile procedere ad un affidamento familiare nel Paese di origine, ma solo al ricovero in un istituto assistenziale e che, pertanto, l'affidamento familiare internazionale corrisponde al suo superiore interesse; che è stato prestato il consenso dei genitori o del genitore esercenti la potestà genitoriale ovvero del tutore, sentito il minore, ove possibile, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità psicofisica;

*c)* individuazione dell'autorità centrale competente, con le funzioni di cui al comma 2;

*d)* contenuto obbligatorio del provvedimento adottato dall'autorità centrale competente:

1) motivazioni dell'affidamento familiare internazionale, riferimento al progetto predisposto dall'ente autorizzato di cui all'articolo 43-*bis* e durata cui lo stesso si riferisce;

2) modalità di mantenimento delle relazioni con i genitori, o con il genitore esercente la potestà genitoriale, e con il Paese di origine;

3) attribuzione agli affidatari dell'esercizio dei poteri connessi alla potestà

tutelare per tutta la durata dell'affidamento familiare internazionale;

4) indicazione dell'ente autorizzato italiano incaricato di gestire la procedura di affidamento familiare internazionale quale soggetto responsabile della vigilanza sull'affidamento medesimo;

5) previsione del rientro del minore nel Paese di origine alla scadenza del progetto o, comunque, nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento risulti pregiudizievole per il minore stesso;

6) possibilità di proroga della durata dell'affidamento familiare internazionale nel caso in cui, alla data di scadenza dell'affidamento, il rientro del minore nella famiglia di origine risulti impraticabile.

2. Gli accordi bilaterali stabiliscono che ciascuno degli Stati contraenti designi un'autorità centrale per gli affidamenti familiari internazionali e che le autorità centrali, per procedere agli affidamenti, possano avvalersi di enti autorizzati, con finalità non lucrative, gestiti da persone qualificate per la loro integrità morale e per la loro formazione in materia di problematiche dell'infanzia.

3. L'autorità centrale italiana è la Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, di cui agli articoli 38 e 39.

ART. 43-*sexies*. — 1. Le famiglie, preferibilmente con figli minori o le persone singole cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che intendono ottenere l'affidamento familiare di minori residenti all'estero, presentano apposita dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'affidamento familiare.

2. Per l'ulteriore corso del procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 29-*bis*, 30 e 31.

ART. 43-*septies*. — 1. Gli aspiranti all'affidamento di un minore residente al-

l'estero conferiscono l'incarico a un ente autorizzato di cui all'articolo 43-*quater*.

2. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di affidamento familiare internazionale ai sensi del comma 1:

a) informa gli aspiranti sulle procedure da seguire e sul progetto predisposto, sulle relative modalità di applicazione e sulla durata nonché sulle modalità di mantenimento delle relazioni con la famiglia e con il Paese di origine del minore;

b) svolge le pratiche inerenti all'affidamento familiare presso le autorità del Paese di origine e concorda con esse le modalità di mantenimento delle relazioni con la famiglia di origine, anche ai fini della informativa di cui alla lettera a);

c) svolge le attività relative alle procedure di autorizzazione all'ingresso del minore e al suo inserimento presso gli affidatari. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 31.

ART. 43-*octies*. — 1. La Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, ricevuti gli atti indicati dagli articoli 22 e 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'affidamento familiare risponde al superiore interesse del minore e ne pronuncia l'efficacia in Italia, autorizzando l'ingresso e la residenza in Italia del minore stesso per la durata dell'affidamento.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa quando non risultano rispettate le condizioni previste dall'articolo 43-*bis*, commi 2 e 4.

ART. 43-*nonies*. — 1. Il provvedimento di affidamento familiare internazionale dell'autorità competente del Paese di origine e della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali sono trasmessi al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiede la famiglia affidataria. Il tribunale vigila sull'andamento dell'affidamento familiare ricevendo periodiche relazioni dall'ente autorizzato e procedendo a ogni altro accertamento utile.

Nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento familiare rechi pregiudizio al minore, il tribunale adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 23 successivamente comunicati alla citata Commissione, all'ente autorizzato incaricato e al servizio sociale territoriale dell'ente locale in cui la famiglia affidataria risiede. Le spese relative all'attuazione dei provvedimenti giudiziari sono poste a carico dell'ente locale del luogo di residenza della famiglia affidataria.

2. L'affidamento familiare internazionale cessa con provvedimento dell'autorità del Paese di origine che lo ha disposto quando è venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. L'ente autorizzato trasmette il provvedimento di cui al presente comma alla Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, che ne dichiara l'efficacia e autorizza il rientro del minore nel Paese di origine, a cura dell'ente autorizzato.

3. Nel caso in cui, alla data di scadenza del progetto, il rientro del minore in famiglia risulti impraticabile, l'autorità competente del Paese di origine pronuncia provvedimento di proroga dell'affidamento familiare. L'ente autorizzato trasmette il provvedimento di cui al presente comma alla Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, che ne dichiara l'efficacia.

ART. 43-*decies*. - 1. Le autorità competenti possono adottare provvedimenti di affidamento familiare internazionale a scopo di adozione rivolto ai minori stranieri, dichiarati in stato di adottabilità, qualora gli affidatari siano in possesso del decreto di idoneità ai sensi del presente capo ed abbiano dichiarato la propria disponibilità all'accoglienza di bambini di età superiore a dieci anni.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria vigila sul buon andamento dell'inserimento del minore nel nucleo familiare affidatario e nell'ambito scolastico e sociale, anche avvalendosi delle periodiche

relazioni dell'ente autorizzato che ha predisposto il progetto di affidamento. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento familiare, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di inserimento del minore nel nucleo familiare affidatario al fine di valutare l'opportunità di avviare le procedure di adozione di cui agli articoli 25 e seguenti ».

#### ART. 2.

1. Alla legge 4 maggio 1984, n. 183, e successive modificazioni, le parole: « Commissione per le adozioni internazionali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali ».

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per i diritti e le pari opportunità, per le politiche per la famiglia, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della salute, il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, e, ove già in vigore alla medesima data, al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 19-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in conformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e ai seguenti principi:

a) disciplina delle procedure per ottenere l'autorizzazione, i relativi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo e ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati per gli affidamenti familiari internazionali, di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) delega da parte del presidente della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali a uno o più componenti di funzioni riferite a settori omogenei di intervento, come definiti dalla lettera c);

c) articolazione della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali in apposite strutture competenti, rispettivamente, per i settori relativi alle attività di controllo sugli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, alla informazione di quanti siano interessati alle adozioni e agli affidamenti familiari internazionali, ai rapporti internazionali, ivi compresi quelli con i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, ed alle attività inerenti l'organizzazione e il controllo delle procedure di affidamento familiare internazionale;

d) incremento della dotazione organica della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali e composizione della stessa con funzionari appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di distacco a tempo pieno.



€ 0,30



\*15PDL0015721\*

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1562

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE SIMONE, MIGLIORE, GUADAGNO**  
**detto VLADIMIR LUXURIA, MASCIA**

Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

*Presentata il 2 agosto 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di definire una organica riforma della disciplina del diritto di famiglia che tenga conto della nuova struttura della società, ma soprattutto che conferisca a tutti i cittadini parità di diritti e di opportunità rispetto alla regolamentazione giuridica delle diverse forme di unioni affettive e di convivenza.

L'ordinamento italiano, che riconosce i diritti della famiglia fondata sul matrimonio, non soltanto omette, in materia di diritto di famiglia, di riconoscere diritti fondamentali, di offrire soluzioni giuridiche a situazioni ed esigenze, pur meritevoli di tutela, che riguardano un numero sempre maggiore di cittadini, ma si pone in

evidente contrasto con quella che è la tendenza dei Paesi europei, e più in generale dei Paesi occidentali. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 9, espressamente riconosce il diritto al matrimonio e il diritto a formare una famiglia come diritti distinti. Il nostro ordinamento si pone in palese contrasto con tale principio, non riconoscendo alcun diritto in capo alla famiglia non fondata sul matrimonio, fatti salvi alcuni specifici interventi di natura giurisprudenziale.

La presente proposta di legge mira ambiziosamente ad offrire una gamma di soluzioni giuridiche allo scopo di conformare il nostro ordinamento a principi

essenziali su cui si deve basare, in una società moderna, la disciplina relativa al riconoscimento giuridico delle forme di convivenza e dei rapporti affettivi.

In primo luogo, la presente proposta di legge disciplina, al capo I, le unioni tra persone dello stesso sesso, introducendo al libro I del codice civile l'istituto dell'unione registrata. Già nel 1994 il Parlamento europeo, nella risoluzione A3-0028/94 dell'8 febbraio 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali, aveva posto l'attenzione sulla necessità che le persone omosessuali dovessero avere accesso al matrimonio o ad un istituto equivalente. Qualsiasi diversa forma di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, effettivamente, contravverrebbe al principio di uguaglianza in senso sostanziale, giacché costituirebbe una forma di protezione debole o parziale. D'altra parte, la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale non è soltanto quella che attiene ai diritti dell'individuo in quanto tale, con riferimento alla sua identità e alla libertà di espressione, ma è soprattutto quella che attiene alle relazioni affettive, ove si svolge la personalità dell'individuo. Come è noto, i Paesi Bassi hanno esteso l'istituto del matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso, e lo stesso è avvenuto in Belgio e in Canada, dove i giudici della *Superior Court* dell'Ontario hanno ravvisato il carattere discriminatorio dell'esclusione delle coppie formate da persone dello stesso sesso dall'istituto matrimoniale; al contrario, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda e Germania (e la regione spagnola della Catalogna), ma anche lo Stato americano del Vermont e quello canadese del Quebec, hanno scelto la soluzione dell'introduzione di un istituto equivalente, cui hanno accesso soltanto le coppie formate da persone dello stesso sesso, che estende a tali coppie, in modo parziale o totale, i diritti ed i doveri che derivano dal matrimonio. L'istituto dell'unione registrata si pone in questa seconda ottica, equiparando i contraenti dell'unione registrata ai coniugi ed estendendo ad essi tutti i diritti e gli obblighi che derivano dal matrimonio, fatte salve le

eccezioni espressamente previste dall'articolo 3, nonché prevedendo stessi requisiti e modalità in relazione alla costituzione, alla celebrazione e allo scioglimento. È da porre in evidenza che qualsiasi soluzione di minore portata contravverrebbe alla necessità di riconoscere piena e sostanziale parità tra le coppie formate da persone dello stesso sesso e le coppie formate da persone di sesso diverso, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito *in primis* dall'articolo 3 della Costituzione.

Il secondo istituto che la presente proposta di legge delinea al capo II è rappresentato dall'unione civile, accessibile a tutte le coppie formate da persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso. La scelta di offrire una regolamentazione giuridica a forme di famiglia diverse da quelle fondate sul matrimonio fa riferimento a un altro principio ispiratore della presente proposta di legge, ovvero il principio della pluralità dei rapporti affettivi. L'importanza dell'istituto che si propone, il quale viene introdotto al libro I del codice civile, sta nel fatto di riconoscere diritti e doveri in capo alle coppie che non vogliono o non possono sposarsi, prevedendo un legame di natura diversa, e sicuramente più « leggero » rispetto al legame matrimoniale. Il principio della pluralità delle forme dei rapporti affettivi, attuato mediante l'introduzione di istituti tra loro diversi che riconoscono con maggiore o minore forza le coppie formate da persone dello stesso sesso o di sesso diverso, è ormai ampiamente diffuso nei Paesi europei: basti pensare al patto civile di solidarietà in Francia, all'unione di fatto in Portogallo e, ancora, alla regolamentazione giuridica della convivenza di fatto o dell'unione civile adottata nei Paesi scandinavi, nei Paesi Bassi, in Ungheria, in numerose regioni della Spagna.

La presente proposta di legge mira quindi a introdurre al libro IV del codice civile, mediante le disposizioni previste al capo VI, una disciplina della convivenza di fatto, che valorizzi e tuteli gli individui allorché scelgano di convivere a qualsiasi

titolo. La convivenza di fatto disciplinata dalla presente proposta di legge si rivolge a due o più persone maggiorenni, indipendentemente dal sesso, che convivono stabilmente, e ha come obiettivi quelli di disciplinare per lo più gli aspetti di natura patrimoniale, anche mediante accordi tra le parti conviventi, e di riconoscere in capo ai conviventi taluni diritti già riconosciuti alla famiglia. La disciplina della convivenza di fatto può sicuramente costituire una soluzione « molto leggera » per le coppie di fatto che non intendono in alcun modo legarsi con altri vincoli, ma si rivolge altresì a soggetti che convivono per altre ragioni: in altri termini, attraverso tale disciplina, si intende non già e non solo offrire una diversa forma di riconoscimento ai legami di tipo affettivo, ma prevedere agevolazioni di diverso tipo in capo ai conviventi, nonché dare rilievo a vincoli materiali o solidaristici di natura diversa. La disciplina in esame si rivolge pertanto a una vasta gamma di conviventi a diverso titolo, dagli studenti che condividono un appartamento, a un anziano o ad una coppia di anziani che scelgono di condividere la propria abitazione per ragioni economiche o di necessità di diversa natura, ad una convivenza tra persone legate da vincoli di parentela o di semplice amicizia, o tra un genitore e il proprio figlio che non è a suo carico. La disciplina della convivenza di fatto ha pertanto svariati propositi e obiettivi: incentivare l'indipendenza dei giovani dalle famiglie d'origine, promuovere vincoli di solidarietà nei confronti degli anziani, riconoscere una soglia minima di diritti a convivenze stabili a qualsiasi titolo. Anche la convivenza di fatto è oggetto di attenzione da parte di numerosi ordinamenti europei che la disciplinano in modi differenti: è opportuno citare la coabitazione legale istituita in Belgio (che tuttavia si rivolge alle convivenze *more uxorio*), la convivenza di persone in « economia comune » introdotta in Portogallo, la disciplina del concubinato in Francia, la disciplina della convivenza di fatto in taluni Paesi scandinavi, tra cui la Svezia, nei Paesi Bassi, in alcune regioni della Spagna.

L'introduzione di nuovi istituti volti al riconoscimento giuridico di unioni affettive e di forme di convivenza diverse da quella fondata sul matrimonio non intende ignorare, né porsi in contrasto con il principio costituzionale sancito dall'articolo 29 della Costituzione: l'istituto del matrimonio non viene in alcun modo intaccato o indebolito, ma, anzi, è espressamente sancita l'inapplicabilità delle norme che trovino fondamento nel principio del *favor matrimonii*, e la posizione giuridica dei coniugi non viene alterata neppure in relazione alla posizione giuridica delle parti dell'unione civile. Al contrario, la presente proposta di legge risponde all'esigenza di garantire, mediante il riconoscimento della pluralità delle unioni affettive e delle forme di convivenza, il principio personalista e il principio del pluralismo sociale sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, laddove è stabilito che la Repubblica garantisce i diritti dell'individuo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e di dare attuazione sostanziale al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, sia per il fatto di affermare la pari dignità e l'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di condizioni personali o sociali, sia nei termini in cui riconosce un obbligo in capo allo Stato di rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono il pieno sviluppo della personalità dell'individuo.

Occorre poi sottolineare che la presente proposta di legge va oltre la previsione di nuovi istituti per disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso e le unioni civili, o la definizione di una nuova disciplina della convivenza: piuttosto, le nuove istanze sociali e giuridiche che stanno alla base delle previsioni normative delineate, ed a tale proposito occorre citare le lotte per la parità di trattamento delle persone omosessuali e quelle per il riconoscimento delle coppie di fatto, costituiscono lo spunto per una riflessione più ampia e complessiva sul diritto di famiglia e, in particolare, sull'esigenza di introdurre riforme atte a rafforzare l'uguaglianza giuridica tra i coniugi e ad estendere alle persone singole l'accesso all'istituto dell'adozione.

A questo proposito, i capi III e IV della presente proposta di legge si pongono in tale ottica, mirando ad attuare talune modificazioni di grande significato; in primo luogo, si propone l'abrogazione delle disposizioni che impongono il divieto temporaneo della donna divorziata di contrarre il matrimonio, norma che ha la sua *ratio* nella protezione del principio della presunzione di paternità in relazione all'ex-marito, e che per questo appare palesemente in contrasto con il principio della parità di trattamento tra uomo e donna, oltre ad essere irragionevole e anacronistica: la protezione di un interesse dell'ex-marito in seguito allo scioglimento del matrimonio, che interviene in seguito a tre anni di separazione legale, appare del tutto insensata e non meritevole di tutela; nel caso in cui esista un dubbio fondato in relazione al rapporto parentale, l'accertamento della paternità può essere effettuato mediante l'esame del DNA.

In secondo luogo, la presente proposta di legge attua una modificazione della disciplina dell'uso dei cognomi per quanto riguarda coniugi e figli, allo scopo di garantire effettive condizioni di parità tra i coniugi, come peraltro sancito dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 14 marzo 1985, n. 132.

Infine la proposta di legge contempla l'abrogazione delle disposizioni sull'addebito della responsabilità della separazione, che spesso costituisce un elemento di ricatto tra i coniugi separati, non tenendo conto delle complesse dinamiche che stanno alla base del rapporto tra i coniugi e al suo venire meno, rischiando di costituire tutt'al più un fattore punitivo nei confronti di una parte; il criterio in base al quale stabilire un diritto al manteni-

mento sarebbe invece costituito, ai sensi della presente proposta di legge, dalla reale necessità del coniuge, garantendo perciò un'effettiva tutela della parte debole del rapporto.

Il capo V della proposta di legge ha invece ad oggetto la modifica delle disposizioni in materia di adozione e di affidamento dei minori, allo scopo di estendere alle persone singole l'accesso a tali istituti. Già la disciplina in materia di affidamento e di adozione dei minori è stata estesa dalle disposizioni della proposta di legge all'unione registrata e all'unione civile. Si è ritenuto tuttavia che fosse opportuno fissare un principio più ampio, rappresentato dal riconoscimento in capo all'individuo del diritto di avere accesso agli istituti dell'adozione e dell'affidamento, ritenendosi che il diritto, peraltro prevalente in ogni caso, del minore a un adeguato e armonioso sviluppo psicofisico possa essere pienamente garantito nell'ambito della famiglia monoparentale.

Al capo VII della presente proposta di legge sono invece fissate talune disposizioni finali. L'articolo più importante è senza dubbio quello che sancisce un generale divieto di discriminazione in relazione allo stato di coniuge, contraente di un'unione registrata, parte di un'unione civile, o alla condizione di convivente di fatto, e che esplicita la *ratio* dell'intera proposta di legge, ovvero il riconoscimento della pari dignità e della libertà di scelta in relazione alle diverse forme di famiglia e di convivenza. Oltre a un'ulteriore disposizione di esenzione tributaria, la presente proposta di legge disciplina in conclusione la questione del riconoscimento reciproco di istituti equivalenti previsti dalle legislazioni nazionali degli altri Paesi e dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato e delle convenzioni internazionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I.

## UNIONE REGISTRATA

## ART. 1.

*(Modifica al libro I del codice civile  
in materia di unione registrata).*

1. Dopo il titolo XIV del libro I del codice civile, è aggiunto il seguente: « TITOLO XIV-bis — Dell'unione registrata ».

## ART. 2.

*(Unione registrata).*

1. Dopo l'articolo 455 del codice civile, al titolo XIV-bis del medesimo codice, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-bis. — *(Unione registrata).* — Due persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di assistenza morale e materiale reciproca, di seguito denominate "contraenti dell'unione registrata", possono contrarre un'unione registrata ».

## ART. 3.

*(Disciplina dell'unione registrata).*

1. Dopo l'articolo 455-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-ter. — *(Disciplina dell'unione registrata).* — All'unione registrata e ai rapporti tra i contraenti dell'unione registrata si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, al capo II del titolo VII, al titolo VIII, al titolo IX, al titolo XI, al titolo XII, al titolo XIII e al titolo XIV del presente libro.

Il rapporto tra i contraenti dell'unione registrata è assimilato al rapporto tra i coniugi.

Si applicano all'unione registrata le disposizioni civili, penali, amministrative, processuali, fiscali, previdenziali e di lavoro, di ogni ordine e grado, relative al matrimonio e agli effetti da esso derivanti ancorché previste da leggi speciali, ai fini della costituzione, della celebrazione, della registrazione, dello scioglimento, dell'acquisto della cittadinanza, della disciplina dei diritti e degli obblighi, dei rapporti patrimoniali ed extrapatrimoniali tra i contraenti, della successione per causa di morte, degli effetti opponibili ai terzi.

Nelle disposizioni normative di ogni ordine e grado, fatte salve le eccezioni previste dal presente articolo, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche al contraente dell'unione registrata o ai contraenti dell'unione registrata.

Si applicano all'unione registrata le disposizioni relative alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori e alla disciplina della procreazione medicalmente assistita.

Non si applicano all'unione registrata le disposizioni di maggior favore espressamente previste per la famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio.

Non si applicano all'unione registrata le disposizioni relative al matrimonio che trovano fondamento nella diversità di genere tra i coniugi.

Non si applicano all'unione registrata le disposizioni relative al matrimonio di cui alla legge 27 maggio 1929, n. 847, e successive modificazioni, e all'accordo reso esecutivo dalla legge 25 marzo 1985, n. 121 ».

#### ART. 4.

*(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione registrata).*

1. Dopo l'articolo 455-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-quater. - *(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare al-*

*l'unione registrata*). - All'unione registrata sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 455-ter, e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli ».

## ART. 5.

*(Atto di unione registrata).*

1. Le disposizioni del titolo VIII del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, si applicano anche all'unione registrata.

2. Le registrazioni relative all'unione registrata sono contenute nell'atto di unione registrata, il quale, ai sensi del titolo XIV-bis del libro I del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è assimilato all'atto di matrimonio, come disciplinato dall'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

## ART. 6.

*(Modifiche all'articolo 86 del codice civile concernente la libertà di stato).*

1. All'articolo 86 del codice civile, le parole: « matrimonio precedente » sono sostituite dalle seguenti: « matrimonio, da una unione registrata o da una unione civile precedenti ».

2. All'articolo 86 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non costituisce causa impeditiva ai fini di cui al primo comma la sussistenza di uno stato di separazione tra i coniugi o tra i contraenti dell'unione registrata, o l'esistenza di un matrimonio o di una unione registrata i cui effetti civili sono stati dichiarati cessati ».



## ART. 7.

*(Modifica agli articoli 107, 108, 143 e 294 del codice civile).*

1. All'articolo 107, primo comma, del codice civile, le parole: « che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « che esse vogliono contrarre matrimonio ».

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: « La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « La dichiarazione degli sposi di contrarre matrimonio ».

3. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: « il marito e la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « i coniugi ».

4. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: « marito e moglie » sono sostituite dalle seguenti: « coniugi ».

## ART. 8.

*(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa).*

1. I contraenti dell'unione registrata godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di una attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.

## ART. 9.

*(Modifica all'articolo 230-bis del codice civile, concernente l'impresa familiare).*

1. All'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, dopo la parola: « coniuge », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « o il contraente dell'unione registrata ».

## ART. 10.

*(Modifica all'articolo 433 del codice civile, concernente gli alimenti).*

1. All'articolo 433, numero 1), del codice civile, dopo la parole: « coniuge » sono inserite le seguenti: « o contraente dell'unione registrata ».

## CAPO II

## UNIONE CIVILE

## ART. 11.

*(Modifica al libro I del codice civile in materia di unione civile).*

1. Al libro I del codice civile, dopo il titolo XIV-*bis*, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente: « TITOLO XIV-*ter* — Dell'unione civile ».

## ART. 12.

*(Unione civile).*

1. Dopo l'articolo 455-*quater* del codice civile, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, al titolo XIV-*ter* del medesimo codice, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-*quinquies*. — *(Unione civile)*.  
— Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate "parti dell'unione civile", che intendono legarsi o sono legate da comunione di vita materiale e spirituale, possono contrarre un'unione civile per organizzare la loro vita comune ».

## ART. 13.

*(Istituzione del registro delle unioni civili).*

1. Dopo l'articolo 455-*quinquies* del codice civile, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-*sexies*. — *(Istituzione del registro delle unioni civili)*. — Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.

Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni delle unioni nel registro di cui al primo comma ai sensi del presente titolo ».

## ART. 14.

*(Procedura).*

1. Dopo l'articolo 455-*sexies* del codice civile, introdotto dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-*septies*. — *(Procedura)*. — Due persone che intendono contrarre una unione civile devono presentare una dichiarazione congiunta presso l'ufficio dello stato civile del comune nel quale le parti dell'unione civile fissano la propria residenza comune.

L'unione civile è certificata dall'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto a tale accertamento previo mero controllo formale della validità della dichiarazione congiunta, dell'assenza delle cause impeditive di cui agli articoli 86, 87 e 88, dei requisiti di cui agli articoli 455-*quinquies* e 455-*sexies*, nonché del rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri.

L'ufficiale dello stato civile deve altresì provvedere, contestualmente agli adempimenti di cui al quarto comma, a registrare l'unione nell'apposito registro di cui all'articolo 455-*sexies*.

L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni e le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione.

A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili ».

ART. 15.

*(Certificazione dello stato di unione civile).*

1. Dopo l'articolo 455-*septies* del codice civile, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-*octies*. — *(Certificazione dello stato di unione civile)*. — L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato di unione civile. Tale documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici degli eventuali figli minori, sempre appartenenti all'unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa ».

ART. 16.

*(Equiparazione allo stato di membro di una famiglia).*

1. Dopo l'articolo 455-*octies* del codice civile, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-*nonies*. — *(Equiparazione allo stato di membro di una famiglia)*. — Lo stato di parte di un'unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni ».

## ART. 17.

*(Cessazione dell'unione civile).*

1. Dopo l'articolo 455-*nonies* del codice civile, introdotto dall'articolo 16 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-*decies*. — *(Cessazione dell'unione civile)*. — Lo stato di unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione dell'unione civile in matrimonio o unione registrata ai sensi degli articoli 93 e seguenti.

Lo stato di unione civile può inoltre cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale dello stato civile.

L'unione civile può, infine, cessare nel caso di richiesta di separazione presentata solo da una delle parti all'ufficiale dello stato civile e notificata all'altra parte entro cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.

Nel caso di separazione, le parti procedono di comune accordo alla divisione del patrimonio comune. Nel caso in cui l'accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell'articolo 194. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subito.

Nell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell'unione

civile, le parti sono tenute agli obblighi di cui al titolo XIII del presente libro.

Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi del presente articolo è dato atto dall'ufficiale dello stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni civili ».

ART. 18.

*(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile).*

1. Dopo l'articolo 455-*decies* del codice civile, introdotto dall'articolo 17 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-*undecies*. — *(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile)*. — All'unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge, e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli ».

ART. 19.

*(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero).*

1. Dopo l'articolo 455-*undecies* del codice civile, introdotto dall'articolo 18 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-*duodecies*. — *(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)*. — Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia ».

## ART. 20.

*(Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento).*

1. Dopo l'articolo 455-*duodecies* del codice civile, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-*terdecies*. — *(Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento)*. — I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza di essa o da presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri dell'articolo 232, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti a parità di condizione con le coppie di coniugi.

In caso di separazione delle parti dell'unione civile si applicano con riguardo ai figli le disposizioni di cui all'articolo 155 ».

## ART. 21.

*(Regime patrimoniale dell'unione civile).*

1. Dopo l'articolo 455-*terdecies* del codice civile, introdotto dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 455-*quaterdecies*. — *(Regime patrimoniale dell'unione civile)*. — Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell'unione civile devono scegliere all'atto di costituzione della stessa il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l'atto pubblico di cui al primo comma, si presume scelto il regime di comunione legale ».

## ART. 22.

*(Assistenza sanitaria e penitenziaria).*

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

## ART. 23.

*(Forma della domanda dell'interdizione e dell'inabilitazione).*

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte le seguenti parole: « e della parte di un'unione civile ».

2. Ciascuna delle parti dell'unione civile può, ove sussistano le condizioni richieste dalla legge, assumere la tutela o la curatela dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti.

## ART. 24.

*(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile).*

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte di un'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

## ART. 25.

*(Partecipazione lavorativa all'impresa della parte dell'unione civile).*

1. All'articolo 230-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa



continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma ».

## ART. 26.

*(Diritti di successione fra le parti dell'unione civile).*

1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.

2. Al libro II del codice civile, recante norme in materia di successioni, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche alla parte di un'unione civile o alle parti di un'unione civile.

3. Nell'eventualità che una delle parti dell'unione civile succeda all'altra per causa di morte a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

## ART. 27.

*(Conseguenze fiscali dell'unione civile).*

1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni sia negli oneri.

## ART. 28.

*(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile).*

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, che derivano dall'apparte-

nenza a un determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni sia negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.

ART. 29.

*(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti dell'unione civile).*

1. In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

ART. 30.

*(Modifica all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la successione nel contratto di locazione).*

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dai seguenti:

« In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite convivente al momento del decesso.

Nell'eventualità che il conduttore abbia contratto un matrimonio, un'unione registrata o un'unione civile ovvero abbia dichiarato una convivenza di fatto in seguito all'instaurarsi del rapporto locativo, gli è fatto onere di darne comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».

## ART. 31.

*(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare).*

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, a parità di condizioni, di tale causa di preferenza o titolo può godere anche la parte dell'unione civile.

## ART. 32.

*(Inserimento nelle graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati).*

1. Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o per l'inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche alle parti dell'unione civile.

## ART. 33.

*(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa).*

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di una attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.

## ART. 34.

*(Norme penali).*

1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o della parte dell'unione civile ».

2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto o la parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore ».

ART. 35.

*(Norme di procedura penale).*

1. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « I prossimi congiunti o la parte di un'unione civile dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre »;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle parti dell'unione civile ».

CAPO III

UGUAGLIANZA GIURIDICA DEI  
CONIUGI E NUOVE NORME IN  
MATERIA DI COGNOME

ART. 36.

*(Abrogazione degli articoli 89 e 140 del codice civile concernenti il divieto temporaneo di nuove nozze).*

1. Gli articoli 89 e 140 del codice civile sono abrogati.

## ART. 37.

*(Uso dei cognomi).*

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143-*bis*. — *(Uso dei cognomi)*. — I coniugi mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto di contrarre il matrimonio, uno o entrambi i coniugi non scelgano di aggiungere al proprio cognome quello dell'altro coniuge, conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che il coniuge superstite passi a nuove nozze ».

## ART. 38.

*(Cittadinanza del coniuge).*

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile, come sostituito dall'articolo 37 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 143-*bis*.1 — *(Cittadinanza del coniuge)*. — Il coniuge conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte dell'altro coniuge assume una cittadinanza straniera ».

## ART. 39.

*(Cognome del coniuge).*

1. L'articolo 156-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156-*bis*. — *(Cognome del coniuge)*. — Il giudice può vietare al coniuge l'uso del cognome dell'altro coniuge quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare il coniuge a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivare grave pregiudizio ».

## ART. 40.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ciascun coniuge perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare il coniuge che ne faccia richiesta a conservare il cognome dell'altro coniuge aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela ».

## ART. 41.

(Cognome del figlio).

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. — (Cognome del figlio). — Il figlio legittimo assume, per volontà comune dei genitori, il cognome di entrambi, nell'ordine da essi indicato, o il cognome di uno dei genitori.

La scelta e l'ordine dei cognomi iscritti nell'atto di nascita del primo figlio sono mantenuti per i fratelli e le sorelle germani.

Nel caso in cui i genitori scelgano di trasmettere al figlio entrambi i cognomi, il figlio assume il primo dei cognomi di ciascun genitore.

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il figlio naturale può as-

sumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente se il genitore che per primo lo ha riconosciuto vi consente.

In mancanza di accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico ».

ART. 42.

*(Cognome dell'adottato).*

1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262 ».

2. Il quarto comma dell'articolo 299 del codice civile è abrogato.

CAPO IV

MODIFICA DELLE NORME SULL'ADDEBITO DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SEPARAZIONE

ART. 43.

*(Abrogazione dell'addebito della responsabilità).*

1. Il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile è abrogato.

2. Il primo comma dell'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge che non abbia adeguati redditi propri il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento ».

## ART. 44.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge  
1° dicembre 1970, n. 898).*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dopo le parole: « assenza di un coniuge » sono inserite le seguenti: « o di una parte dell'unione civile ».

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « Qualora esista un coniuge superstite » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora esista un coniuge o una parte dell'unione civile superstite ».

## ART. 45.

*(Concorso di coniuge separato e parte  
dell'unione civile).*

1. L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548. — *(Concorso di coniuge separato e parte dell'unione civile).* — Se chi muore lascia il coniuge separato con sentenza passata in giudicato e la parte dell'unione civile, a quest'ultima è riservato un quarto del patrimonio, al coniuge separato la metà.

Quando chi muore lascia altresì un figlio legittimo o naturale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 542, alla parte dell'unione civile è riservato un quinto del patrimonio.

Se i figli sono più di uno, un ottavo del patrimonio spetta alla parte dell'unione civile ».

## ART. 46.

*(Successione del coniuge separato).*

1. L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 585. — *(Successione del coniuge separato).* — Il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato ».



## CAPO V

NORME IN MATERIA DI ADOZIONE  
E DI AFFIDAMENTO DEI MINORI

## ART. 47.

*(Divieto di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale).*

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 marzo 2001, n. 149, dopo le parole: « di religione » sono inserite le seguenti: « , di orientamento sessuale ».

## ART. 48.

*(Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184).*

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'adozione è consentita a persone singole o a coppie unite da matrimonio, da unione registrata o da unione civile da almeno due anni. Nell'ambito della coppia non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi due anni separazione personale neppure di fatto.

2. L'adottante o gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta congiunta da parte di entrambi i membri della coppia.

5. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando la coppia abbia convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di due anni, nel caso in cui il tribunale per

i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

6. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

7. Non è preclusa l'adozione quando, nell'ambito della coppia, il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando l'adottante o gli adottanti siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

8. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

9. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati ».

#### ART. 49.

##### *(Modifica delle norme in materia di adozione).*

1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 19 della legge 28 marzo 2001, al comma 1, la parola: « coniugi » è sostituita della

seguinte: « adottanti »; al comma 5, le parole: « le coppie » sono sostituite dalla seguente: « coloro »; al comma 6, le parole: « coppia prescelta » sono sostituite dalle seguenti: « persona singola o alla coppia prescelta ».

2. All'articolo 31, comma 3, lettera *h*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parole: « i coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « gli affidatari ».

3. All'articolo 39, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole: « dei coniugi interessati » sono sostituite dalle seguenti: « degli interessati ».

4. All'articolo 39-*bis*, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole: « le coppie » sono sostituite dalla seguente: « coloro ».

5. All'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole: « i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « l'adottante o gli adottanti ».

6. All'articolo 41, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole: « dei coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « dell'affidatario o degli affidatari ».

7. All'articolo 51, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « del suo coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « della persona con la quale è legato da matrimonio, da unione registrata o da unione civile ».

8. All'articolo 52, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « il coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « la persona con la quale è legato da matrimonio, da unione registrata o da unione civile ».

9. All'articolo 8, comma 1, lettera *g*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, le parole: « ai coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « a coloro ».

## ART. 50.

*(Modifica dell'articolo 25 della legge  
4 maggio 1983, n. 184).*

1. L'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 21 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentito l'adottante o gli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della persona singola o della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da adottanti che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, devono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dell'affidatario o degli affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se una delle parti della coppia muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altra parte nei confronti di entrambi, con effetto, per la parte deceduta, dalla data della morte.

5. Se la persona singola affidataria muore durante l'affidamento preadottivo, il tribunale per i minorenni, tenuto conto delle esigenze e della situazione del minore, provvede in via d'urgenza a disporre

un nuovo affidamento preadottivo ai sensi degli articoli 22, 23 e 24.

6. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra gli affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora una o entrambe le parti ne facciano richiesta.

7. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, agli adottanti ed al tutore.

8. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo e il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

#### ART. 51.

*(Modifica dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184).*

1. L'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. — 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge o dalla persona che abbia contratto un'unione registrata o un'unione civile con il genitore, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge, dell'altro contraente dell'unione registrata o dell'altra parte dell'unione civile;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati al comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare ».

#### ART. 52.

*(Modifica dell'articolo 47 della legge  
4 maggio 1983, n. 184).*

1. L'articolo 47 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 27 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è sostituito dal seguente:

« ART. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se una delle parti della coppia muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altra parte, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

4. In caso di morte della persona singola adottante dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 25 ».

#### ART. 53.

*(Modifica dell'articolo 48 della legge  
4 maggio 1983, n. 184).*

1. L'articolo 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 48. - 1. Se il minore è adottato da una coppia, dal coniuge di uno dei genitori, o dalla persona che abbia con-

tratto un'unione registrata o un'unione civile con il genitore, la potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano a entrambi.

2. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo e di educarlo conformemente a quanto stabilito dall'articolo 147 del codice civile.

3. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione e educazione del minore con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile ».

#### ART. 54.

*(Adozione di minori stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata e delle parti dell'unione civile).*

1. Dopo l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come da ultimo modificato dall'articolo 49 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 39-ter.1. — 1. L'adozione di minori stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata o delle parti dell'unione civile è possibile previo espresso consenso da parte dello Stato di provenienza del minore ».

#### CAPO VI

#### DELLA CONVIVENZA DI FATTO

#### ART. 55.

*(Modifiche al libro IV del codice civile in materia della convivenza di fatto).*

1. Dopo il titolo IX del libro IV del codice civile, è aggiunto il seguente: « TITOLO IX-bis — Della convivenza di fatto ».

## ART. 56.

*(Convivenza di fatto).*

1. Dopo l'articolo 2059 del codice civile, al titolo IX-*bis* del medesimo codice, introdotto dall'articolo 55 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2059-*bis*. - *(Convivenza di fatto)*.  
- Due o più persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che vivano insieme da almeno un anno possono dichiarare la propria convivenza all'ufficiale dello stato civile presso il comune nel quale i conviventi hanno fissato la propria residenza.

La convivenza di cui al primo comma è annotata sugli atti anagrafici da parte dell'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto all'accertamento, previo mero controllo sulla sussistenza anagraficamente accertata, di una convivenza protrattasi per almeno un anno ».

## ART. 57.

*(Cessazione della convivenza di fatto).*

1. Dopo l'articolo 2059-*bis* del codice civile, introdotto dall'articolo 56 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2059-*ter*. - *(Cessazione della convivenza di fatto)*. - La convivenza di fatto cessa con la morte del convivente o si interrompe automaticamente quando il convivente abbandoni la residenza comune, come risultante dai certificati anagrafici.

La convivenza di fatto cessa altresì con effetto immediato in seguito a recesso unilaterale o consensuale dei conviventi.

Della cessazione della convivenza di fatto ai sensi del secondo comma è dato atto dall'ufficiale dello stato civile mediante apposita annotazione sugli atti anagrafici.

Nel caso in cui i conviventi siano più di due, la cessazione unilaterale per una delle cause previste dal primo e dal secondo comma non produce effetti sulla prosecuzione della convivenza in capo agli altri conviventi ».



## ART. 58.

*(Accordi di convivenza).*

1. Dopo l'articolo 2059-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 57 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2059-quater. — *(Accordi di convivenza).* — Con accordo stipulato ai sensi delle disposizioni del presente codice e delle leggi speciali in materia di contratti, i conviventi possono disciplinare gli aspetti patrimoniali del rapporto di convivenza, l'entità, i tempi e i modi della contribuzione alla vita comune, nonché le conseguenze patrimoniali in seguito alla cessazione della convivenza di fatto di cui all'articolo 2059-bis ».

## ART. 59.

*(Atti di disposizione del patrimonio).*

1. Dopo l'articolo 2059-quater del codice civile, introdotto dall'articolo 58 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2059-quinquies. — *(Atti di disposizione del patrimonio).* — In assenza dell'accordo di cui all'articolo 2059-quater, gli atti di disposizione del patrimonio effettuati in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, costituiscono adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'articolo 2034.

Salvo prova contraria, gli atti di disposizione del patrimonio in eccesso rispetto alle previsioni di cui al primo comma si presumono costituire donazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 782 del presente codice e dall'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Salvo che non sia diversamente pattuito, la proprietà dei beni mobili destinati all'uso comune dei conviventi e acquistati in seguito alla costituzione della convivenza si presume essere comune.

Alla cessazione della convivenza, in caso di mancato accordo sulla divisione

dei beni di proprietà comune, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 455-*decies* ».

ART. 60.

*(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare alla convivenza di fatto).*

1. Dopo l'articolo 2059-*quinquies* del codice civile, introdotto dall'articolo 59 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2059-*sexies*. — *(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare alla convivenza di fatto)*. — Alla convivenza di fatto sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge, e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento ».

ART. 61.

*(Assistenza sanitaria e penitenziaria e situazione di incapacità o decesso del convivente).*

1. Quando pattuito ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 2059-*quater* del codice civile, introdotto dall'articolo 58 della presente legge, e soltanto nel caso in cui un convivente sia effettivamente e totalmente a carico di un altro in modo continuativo per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, ai conviventi di fatto sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti ai coniugi o che derivano dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare relativi all'assistenza sanitaria o penitenziaria.

2. L'accordo può inoltre designare uno dei conviventi come persona di fiducia per l'assunzione delle decisioni in materia di salute o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e le celebrazioni funerarie per conto del convivente divenuto incapace, ancorché temporaneamente, o deceduto.

## ART. 62.

*(Conseguenze fiscali della convivenza di fatto).*

1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare sono estese ai conviventi di fatto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

## ART. 63.

*(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte del convivente di fatto).*

1. In caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

## ART. 64.

*(Forma scritta dell'accordo di convivenza).*

1. Dopo il numero 12) dell'articolo 1350 del codice civile, è inserito il seguente:

« 12-*bis*) gli accordi tra i conviventi di fatto di cui all'articolo 2059-*quater*; ».

## ART. 65.

*(Certificazione anagrafica della convivenza di fatto).*

1. All'articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo la parola: « convivenze, » sono inserite le seguenti: « incluse quelle di cui agli articoli 2059-*bis* e seguenti del codice civile, ».

## ART. 66.

*(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa).*

1. Sono estesi ai conviventi i diritti e le facoltà in materia di ferie e di permessi connessi al rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato, o alla sussistenza di una attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, o che derivano dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.

## CAPO VII

## DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 67.

*(Imposte di certificazione).*

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti derivanti dall'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

## ART. 68.

*(Divieto di discriminazione).*

1. Lo stato di coniuge, di contraente di un'unione registrata, di parte di un'unione civile, o la condizione di convivente di fatto non possono essere per la persona interessata motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica o privata.

2. La Repubblica tutela la piena dignità e il carattere di libera scelta di ogni forma di convivenza e di famiglia in quanto luoghi ove si svolge la personalità dell'individuo e ne promuove il pubblico rispetto.

## ART. 69.

*(Riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o equivalenti e applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato).*

1. Ai sensi della presente legge si dà riconoscimento all'unione registrata, all'unione civile o all'istituto equivalente, alla convivenza di fatto o all'istituto equivalente contratti all'estero dal cittadino italiano o dal cittadino straniero.

2. Gli effetti giuridici prodotti dagli istituti di cui al comma 1 sono opponibili nel territorio italiano tra le parti contraenti e verso terzi, persone fisiche, persone giuridiche o pubblica amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

3. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive modificazioni, in materia di diritto internazionale privato.

4. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, adozione, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso dell'altro Stato contraente in relazione all'unione registrata e all'unione civile.

5. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti reali e di obbligazioni si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso dell'altro Stato contraente in relazione alla convivenza di fatto.

## ART. 70.

*(Attuazione della norma concernente l'adozione di minori stranieri da parte di contraenti dell'unione registrata e delle parti dell'unione civile).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri avvia contatti bilaterali con le rappresentanze diplomatiche straniere in Italia e con gli omologhi organi

stranieri per verificare se sussistano le condizioni per consentire l'adozione dei minori stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata o delle parti dell'unione civile.

ART. 71.

*(Attuazione della norma concernente il riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o equivalenti e l'applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri avvia contatti bilaterali con gli omologhi organi stranieri per il reciproco riconoscimento degli istituti atti a disciplinare le diverse forme familiari e di convivenza e per l'applicazione bilaterale delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, adozione, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia, nonché in materia di diritti reali e di obbligazioni.

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1491

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLILLO, BAFILE, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, DE ZULUETA, DILIBERTO, GALANTE, LICANDRO, LONGHI, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, POLETTI, PORETTI, SASSO, SGOBIO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER**

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti l'adozione dei minori da parte delle persone singole e delle coppie stabilmente conviventi

*Presentata il 26 luglio 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge di estendere la possibilità di accedere all'istituto dell'adozione anche alle coppie stabilmente conviventi, ma non coniugate, e alle persone singole. Una estensione che si rende necessaria al fine di uniformare la normativa in vigore con le trasformazioni in atto nella società, dove la struttura della famiglia, ormai da tempo, non è più riferibile unicamente al modello tradizionale che ha caratterizzato in passato la storia sociale del nostro Paese.

La stessa concezione della genitorialità si è, negli ultimi anni, completamente trasformata e si è rafforzata la conce-

zione consapevole dell'essere genitori, che, soprattutto per le donne, ha significato il poter scegliere di vivere la propria maternità anche al di fuori del rapporto di coppia. Una trasformazione, dunque, che ha portato ad un'inevitabile modificazione del modello di famiglia che sempre più spesso si presenta come monoparentale, ma ancora non pienamente riconosciuta dal nostro ordinamento. Nondimeno sempre più numerose sono le coppie che convivono da parecchi anni, che vivono un rapporto stabile ormai consolidato, ma che, non essendo coniugate, non possono presentare domanda di adozione.

Nei confronti di queste situazioni, sembra arrivato il momento di fare un passo ulteriore rispetto alla formulazione prevista dall'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha previsto al comma 4 la possibilità per le coppie coniugate di vedersi riconosciuta la stabile convivenza precedente al matrimonio al fine del raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge. È ora dunque di riconoscere pienamente la stabilità del rapporto e della convivenza a prescindere all'avvenuto matrimonio.

Anche la citata legge sulle adozioni, dunque, ha bisogno di uniformarsi ad un modello di genitorialità già largamente diffuso all'interno della nostra società e già incluso in numerose legislazioni straniere sulla materia, come quelle danese, olandese e statunitense.

L'intenzione è quella di porre l'accento sulla effettiva idoneità dei futuri genitori a educare, a prendersi cura dei propri figli, attitudini che attengono alla formazione della persona, alle sue personali capacità, alla sua cultura più che agli istituti giuridici cui la stessa è riferita.

La presente proposta di legge si compone di due articoli che intervengono sulla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. Nell'articolo 1 si è proceduto ad armonizzare i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e le adozioni prevedendo tale possibilità anche per le coppie stabilmente conviventi e per le persone singole. Si è riformulato anche l'articolo 6 della legge in oggetto, che concerne i requisiti soggettivi richiesti dalla legge. Si è ritenuto di meglio specificare anche il comma 3 del medesimo articolo 6, che in questi anni è stato oggetto di interpretazioni non sempre omogenee da parte dei tribunali per i minorenni, laddove l'età di riferimento, al fine di determinare il limite di età tra adottanti e adottato, diviene quella del componente più giovane della coppia.

Infine, si è ritenuto di armonizzare anche le norme previste dal codice civile in tema di cognome da trasmettere ai figli in caso di adozione da parte della coppia non sposata, prevedendo che siano i componenti della coppia a decidere sull'argomento.



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184).*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata « legge n. 184 del 1983 », dopo la parola: « famiglia » sono inserite le seguenti: « o ad una coppia convivente in modo stabile e continuativo ».

2. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 184 del 1983, dopo la parola: « famiglia » sono inserite le seguenti: « o ad una coppia convivente in modo stabile e continuativo o a singole persone ».

3. L'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'adozione è consentita a singole persone o a coppie che risultano conviventi in modo stabile e continuativo da almeno tre anni.

2. Gli adottanti devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età è superato da uno solo degli adottanti in misura non superiore a dieci anni; in tale caso il giudice calcola la differenza di età massima tra adottante e adottato tenendo conto dell'età dell'adottante più giovane, ovvero quando essi sono genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno è in età minore, ovvero quando l'adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

4. Agli adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini del-

l'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

5. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati ».

4. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 184 del 1983, la parola: « coniugi » è sostituita dalla seguente: « adottanti ».

5. All'articolo 22, comma 5, della legge n. 184 del 1983, dopo la parola: « coppie » sono inserite le seguenti: « o tra le singole persone ».

6. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 184 del 1983, le parole: « i coniugi adottanti » sono sostituite dalle seguenti: « gli adottanti ».

7. All'articolo 25, comma 2, della legge n. 184 del 1983, la parola: « coniugi » è sostituita dalla seguente: « adottanti ».

8. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 184 del 1983 le parole: « dei coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « degli adottanti ».

9. All'articolo 25 della legge n. 184 del 1983, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se uno degli adottanti muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Nel caso in cui l'adottante sia

una singola persona decide il tribunale per i minorenni competente ».

10. All'articolo 25, comma 5, della legge n. 184 del 1983, le parole: « i coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « gli adottanti », e le parole: « il coniuge o i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « l'adottante o gli adottanti ».

11. All'articolo 25, comma 6, della legge n. 184 del 1983, le parole: « ai coniugi adottanti » sono sostituite dalle seguenti: « agli adottanti ».

12. All'articolo 31, comma 3, lettera *h*), della legge n. 184 del 1983, le parole: « i coniugi » sono sostituite dalla seguente: « gli ».

13. All'articolo 39, comma 2, della legge n. 14 del 1983, le parole: « dei coniugi interessati » sono sostituite dalle seguenti: « degli interessati ».

14. All'articolo 39-*bis*, comma 2, della legge n. 184 del 1983, le parole: « le coppie » sono sostituite dalla seguente: « coloro ».

15. All'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983, le parole: « i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « i genitori adottivi ».

16. All'articolo 47 della legge n. 184 del 1983, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se uno dei componenti della coppia muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro, al compimento degli atti necessari per l'adozione ».

17. All'articolo 48, primo comma, della legge n. 184 del 1983, le parole: « due coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « una coppia ».

18. All'articolo 51, primo comma, della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: « del suo coniuge » sono inserite le seguenti: « o del suo convivente ».

19. All'articolo 52, primo comma, della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: « il coniuge » sono inserite le seguenti: « o il convivente ».

ART. 2.

*(Modifica all'articolo 299 del codice civile).*

1. All'articolo 299 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'adozione è compiuta da una copia convivente l'adottato acquista e trasmette il cognome di uno dei due componenti, individuato di intesa tra loro ».

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1312

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASCIA, CARDANO, DEIANA, DE SIMONE, DURANTI,  
FOLENA, MANTOVANI, ROCCHI, SMERIGLIO**

Istituzione di un fondo destinato al parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale

*Presentata il 6 luglio 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'adozione internazionale è divenuta, in questi ultimi anni, un fenomeno numericamente molto rilevante (circa 90.000 domande presentate e una media di più di 2.000 adozioni effettuate all'anno).

Negli ultimi venti anni, il ricorso a tale forma di adozione si è largamente diffuso nel nostro Paese: secondo i dati dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, dal 1986, il numero di adottati stranieri è addirittura superiore a quello degli adottati italiani.

La sempre maggiore rilevanza dell'adozione internazionale come fenomeno sociale è dovuta non solo alla diminuzione di bambini italiani adottabili, ma anche a una maggiore conoscenza del

problema e a un'apertura verso culture diverse da quella italiana: diventando genitori di un bambino di etnia e di nazionalità diverse, e garantendogli dunque il diritto alla famiglia, si può infatti offrire una testimonianza di solidarietà senza confini.

Non si può non rilevare, però, che i problemi legati alla procedura di adozione internazionale sono molteplici, e non sempre di facile soluzione: gli aspiranti genitori adottivi devono infatti affrontare notevoli difficoltà nel corso della lunga e, sotto alcuni aspetti, complicata procedura prevista; non ultime, fra queste, quelle di ordine economico, che rendono di fatto accessibile l'adozione solo a quelle coppie che possono vantare redditi medio-alti,

con l'inevitabile conseguenza di ridurre notevolmente la concreta possibilità di ricorrere a tale forma di adozione, che ben potrebbe essere più ampia. Basti pensare, infatti, che le spese per un'adozione internazionale (considerando il rimborso spese all'ente autorizzato, lo svolgimento delle pratiche e le spese di viaggio) possono arrivare ad ammontare anche a 20.000 euro.

Tale situazione - che si concretizza di fatto in una mancata previsione di misure indispensabili per favorire l'esperienza adottiva - si pone in contrasto con i principi della Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993, resa esecutiva dal nostro Paese con la legge 31 dicembre 1998, n. 476.

I proponenti ritengono che una prima misura per ovviare a tale disincentivo all'adozione possa essere costituita dalla previsione di un rimborso, almeno parziale, delle spese sostenute dalle coppie nella procedura di adozione internazionale. La presente proposta di legge è dunque tesa all'istituzione di un fondo, presso la Commissione per le adozioni internazionali (organo istituito dalla citata legge n. 476 del 1998, avente sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), destinato a rimborsare parte delle spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, nell'ottica di rendere maggiormente accessibile tale forma di adozione e, conseguentemente, di garantire il diritto alla famiglia a un numero sempre maggiore di bambini soli o abbandonati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito, presso la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, un fondo destinato a rimborsare, su richiesta e previa certificazione delle associazioni accreditate in materia di adozioni, le spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, nei limiti che la Commissione stessa provvede a indicare per ogni singola voce di spesa.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso:

a) le spese per viaggi di andata e ritorno per la coppia, i figli al seguito e il figlio adottivo;

b) l'onorario legale del professionista all'estero;

c) le spese sostenute all'estero dal rappresentante dell'associazione accreditata di cui al comma 1, qualora strettamente necessarie per l'esaurimento della procedura di adozione;

d) le spese per il soggiorno all'estero dei soggetti di cui alla lettera a), calcolate sulla base di una quota fissa giornaliera e determinata dalla Commissione per le adozioni internazionali in relazione a ogni singolo Paese.

## ART. 2.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





# CAMERA DEI DEPUTATI N. 911

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRESTIGIACOMO, LA LOGGIA, ANGELINO ALFANO, ANGELI, ARACU, ARMOSINO, BARANI, BELLOTTI, BERNARDO, BONIVER, BONO, BORDO, BRUSCO, BUCCHINO, BUONTEMPO, CARFAGNA, CATANOSO, CATONE, CECCACCI RUBINO, COLUCCI, GIORGIO CONTE, GIULIA COSENZA, CRAXI, D'AGRÒ, FRANCESCO DE LUCA, DEL BUE, DI VIRGILIO, FABBRI, FALLICA, FORLANI, GIRO, GRASSI, LENNA, LISI, LO MONTE, LUSETTI, MAZZOCCHI, MELE, PALMIERI, PECORELLA, PELINO, POLETTI, RAISI, RAITI, REINA, RICEVUTO, STAGNO D'ALCONTRES, TASSONE, TONDO, TUCCI, TURCO, VITALI**

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e affidamento internazionali

*Presentata il 25 maggio 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge modifica e integra la normativa vigente in materia di adozione e affidamento internazionali, recata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, con l'obiettivo di rendere più rapide e trasparenti le procedure e di assicurare, al contempo, le massime tutele per i minori stranieri accolti nel nostro Paese.

L'intervento normativo nasce da un attento e approfondito monitoraggio del

sistema compiuto, nella precedente legislatura, dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri — presieduto dalla prima firmataria della presente proposta di legge — delegato ad esercitare l'indirizzo politico in questa delicata materia.

Come è noto, in questi anni la nuova procedura di adozione internazionale, introdotta nel 1998 dalla legge di ratifica della Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di

adozione internazionale, (legge n. 476 del 1998) è diventata pienamente operativa.

Il bilancio è stato indubbiamente positivo se si considera che dal 2000 si è registrato un *trend* crescente di ingressi nel nostro Paese di minori stranieri, con un incremento medio annuale di oltre il 20 per cento.

Un bilancio incoraggiante che, tuttavia, presenta alcuni aspetti di criticità, segnalati dagli operatori, dalle autorità istituzionali, dalle famiglie coinvolte nel procedimento e registrati, nel tempo, dal citato Dipartimento per le pari opportunità.

La presente proposta di legge ricalca nel contenuto il disegno di legge del Governo atto Senato n. 3373 — presentato d'iniziativa della prima firmataria di questa proposta nella XIV legislatura e approvato, il 20 dicembre 2005, dalle competenti Commissioni riunite del Senato della Repubblica — in modo da non disperdere i risultati dell'accurata analisi del sistema che ha preceduto la redazione di quel testo.

L'iniziativa normativa, pertanto, muove dalla verifica della citata legge n. 476 del 1998, di ratifica della Convenzione de l'Aja, a quasi otto anni dalla sua entrata in vigore e si pone l'obiettivo di garantire che il percorso adottivo si svolga entro una cornice di regole etiche e di trasparenza, non solo nell'interesse del minore, ma anche delle famiglie disponibili ad accoglierlo.

Alla luce di tale premessa, con questa proposta di legge si interviene sull'assetto normativo vigente con due obiettivi strategici: semplificare la procedura e renderla maggiormente trasparente.

Gli interventi di semplificazione proposti, pure non alterando la successione delle fasi in cui si articola l'*iter* adottivo, né il ruolo riconosciuto ai soggetti istituzionali in esso coinvolti, rendono la sequenza del procedimento più fluida e rapida.

È stato semplificato, ad esempio, il procedimento giurisdizionale per l'accertamento della idoneità degli aspiranti genitori adottivi; è stato ridotto a quattro mesi il termine entro il quale i coniugi, che hanno ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire l'incarico agli enti auto-

rizzati affinché svolgano celermente le pratiche di adozione; è stata rafforzata la centralità del ruolo della Commissione per le adozioni internazionali, di seguito denominata « Commissione », al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e disfunzioni organizzative; sono stati previsti in capo agli enti autorizzati obblighi contrattuali ben precisi.

In questi anni è emerso che, nel corso dell'*iter*, molte difficoltà sorgono all'estero, dove i tempi di attesa per il completamento della procedura variano da Paese a Paese e risentono anche di eventi e decisioni politiche che sfuggono al controllo delle autorità italiane.

Pertanto, per facilitare la sequenza del procedimento che si svolge nel Paese straniero si è previsto, ad esempio, che il Governo definisca iniziative di intervento mirate anche al fine di avviare negoziati con nuovi Paesi.

L'obiettivo di rendere la procedura più trasparente è stato perseguito sotto diversi profili. Ad esempio, è stata potenziata la fase di informazione degli aspiranti genitori adottivi; si è stabilito che l'incarico di curare le procedure di adozione può essere conferito solo agli enti che sono accreditati e realmente operativi nel Paese straniero; sono stati posti a carico dell'ente nuovi obblighi volti a rendere la metodologia operativa applicata più omogenea, trasparente e verificabile.

Infine, con il proposito di armonizzare la disciplina sulle adozioni internazionali con quella relativa alle adozioni nazionali, si è voluto prevedere anche per il minore straniero — qualora ricorrano particolari situazioni — l'adozione non legittimante, che non recide i rapporti con la famiglia di origine e che non attribuisce all'adottato lo stato di figlio legittimo.

Questi gli elementi caratterizzanti l'iniziativa normativa.

L'articolo 1 disciplina le modifiche al procedimento che si svolge attualmente, dinanzi al tribunale per i minorenni, per l'accertamento della idoneità degli aspiranti genitori adottivi.

Come è noto, la scelta del nostro Paese di attribuire le competenze istruttorie a un

sistema integrato di servizi socio-assistenziali e di tribunali per i minorenni costituisce, da un punto di vista comparatistico, una soluzione del tutto isolata.

L'Italia rappresenta uno dei pochi Paesi che garantisce, in questa fase della procedura, sia il vaglio dell'autorità amministrativa sia quello dell'autorità giudiziaria.

L'esperienza relativa ai primi anni di operatività del nuovo sistema ha evidenziato alcuni aspetti di criticità - quali l'assenza di uniformi criteri valutativi della idoneità - e l'eccessiva complessità e durata della procedura.

Con questo intervento di modifica normativa si vuole, pertanto, semplificare l'*iter* in alcuni passaggi fondamentali mantenendo, comunque, elevato lo *standard* di qualità di accertamento dei requisiti di idoneità degli aspiranti genitori adottivi.

Poiché alcuni dei requisiti, che l'articolo 15 della Convenzione de l'Aja prevede come necessari per l'idoneità all'adozione, sono accertabili tramite una istruttoria documentale, si è previsto che alla dichiarazione di disponibilità debba essere allegata una documentazione dalla quale sia possibile desumere informazioni certe sulla identità degli aspiranti genitori adottivi, sulla loro capacità e idoneità all'adozione, sulla loro situazione familiare, sull'attività lavorativa svolta, nonché sulle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore.

Nel corso dell'attività istruttoria viene valorizzato il colloquio della coppia con l'autorità giudiziaria che, per la sua composizione, ha una elevata professionalità in materia. La professionalità del giudice delegato - di norma un giudice onorario e solitamente uno psicologo, uno psicoterapeuta o un esperto di età evolutiva - arricchisce la sensibilità complessiva del collegio giudicante, rendendo il giudizio della idoneità più attento alla valutazione anche delle circostanze non giuridiche.

Si prevede, infine, che il tribunale, qualora lo ritenga opportuno, possa disporre, tramite gli organi della pubblica amministrazione, più approfonditi accertamenti al fine di verificare l'effettività delle circostanze risultanti dalla documen-

tazione allegata alla dichiarazione di disponibilità e dal colloquio con gli aspiranti genitori adottivi.

La proposta di modifica normativa, qui illustrata, non trascura la fase di informazione dei futuri genitori e garantisce, comunque, che gli stessi siano assistiti - come prevede l'articolo 5, lettera b), della Convenzione - con « i necessari consigli ».

Al fine di semplificare e snellire la procedura si prevede, però, che l'attività di informazione e di sostegno delle coppie adottanti venga estrapolata dal giudizio di idoneità per essere svolta, sul modello francese, in un momento separato dal procedimento.

L'intervento normativo rende molto più brevi i tempi di completamento di questa fase dell'*iter* che, nella prassi, attualmente sono raramente inferiori a dieci mesi. Infatti, l'intervento normativo prevede che il tribunale per i minorenni completi l'attività istruttoria - semplificata dalla presentazione di documenti ben identificati - entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità da parte degli aspiranti genitori ed emetta il decreto di idoneità nei trenta giorni successivi.

L'articolo 2 riduce da un anno a quattro mesi il periodo di efficacia del decreto di idoneità al fine di abbreviare i tempi di completamento dell'*iter*.

Inoltre, poiché la fase di conferimento dell'incarico all'ente è successiva all'emissione del decreto di idoneità, viene eliminata la disposizione che prevede che il predetto decreto debba essere trasmesso all'ente indicato, preventivamente e in anticipo, dagli aspiranti genitori adottivi.

La norma proposta evita il consolidamento di una prassi secondo la quale gli aspiranti genitori tendono a conferire l'incarico all'ente prima ancora di aver ottenuto il decreto di idoneità del tribunale. Tale mandato non solo è inefficace perché è subordinato all'effettivo rilascio del decreto di idoneità, ma spesso ingenera nella coppia la falsa convinzione di accelerare i tempi dell'*iter*, obbligandola anche a sostenere spese che, in questa fase, possono essere evitate.

L'articolo 3 disciplina aspetti della procedura di particolare importanza.

È da precisare, in primo luogo, che viene fissata una regola di trasparenza fondamentale per la quale gli enti incaricati, oltre ad essere debitamente autorizzati dalla Commissione a svolgere le pratiche di adozione, devono ottenere, dalla competente autorità del Paese straniero, un atto di consenso formale - cosiddetto « accreditamento » - ad operare.

La disposizione, inoltre, nella fase finale del procedimento prevede un coinvolgimento maggiore della Commissione che, dopo aver ricevuto dall'ente sia la proposta di incontro - formulata dall'autorità straniera - tra gli aspiranti all'adozione e il minore, sia l'atto di consenso degli aspiranti medesimi, concorda con l'autorità straniera la conclusione del procedimento adottivo secondo i presupposti di cui all'articolo 5 (che sostituisce l'articolo 32 della legge n. 184 del 1983).

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di procedimenti fra adozione internazionale e nazionale è stato previsto un'obbligo di comunicazione dell'ente nei confronti del tribunale per i minorenni, dinanzi al quale è pendente il procedimento di adozione nazionale, affinché quest'ultimo venga tempestivamente informato dell'*iter* parallelo dell'adozione internazionale.

L'articolo 4 amplia e precisa il precedente quadro sanzionatorio a carico degli enti che non adempiono agli obblighi derivanti dal loro incarico prevedendo, secondo un sistema progressivo ascendente, le sanzioni del richiamo, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione.

La disposizione prevede, infine, un'apposita sanzione amministrativa per l'ente che ha accettato l'incarico da parte degli aspiranti genitori adottivi senza essere accreditato nel Paese straniero. Merita segnalare, a tale proposito, che sono state avviate decine di cause per risarcimento danni da parte di coloro che avevano conferito l'incarico - come la norma attualmente consente - ad enti che, anche se provvisti della autorizzazione, non erano mai stati accreditati. Spesso nella

pratica accadeva che gli enti, contravvenendo agli obblighi propri del rapporto fiduciario, dichiaravano, pur di ottenere l'incarico, di essere in procinto di ottenere l'accreditamento ad operare nel Paese straniero.

L'articolo 5 riguarda la fase finale della procedura.

Come è noto, l'*iter* adottivo può concludersi all'estero, con un provvedimento di adozione emesso dalla competente autorità del Paese straniero, oppure in Italia, con un provvedimento del tribunale per i minorenni di affidamento preadottivo seguito, decorso un anno, da una sentenza di adozione. L'intervento di semplificazione proposto concerne l'ipotesi più frequente in cui il provvedimento di adozione sia emesso all'estero per poi essere trascritto in Italia. In questo caso, la norma vigente prevede un duplice vaglio: della Commissione che accerta, ai fini dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia, che l'adozione risponda al superiore interesse del minore e sia conforme ai principi della Convenzione de l'Aja e, poi, del tribunale per i minorenni che, prima di emettere l'ordine di trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile, compie il medesimo accertamento.

Al fine di evitare un'inutile ripetizione di compiti e una sovrapposizione di competenze, si propone di attribuire le funzioni di accertamento solo alla Commissione.

Con questo spirito si prevede che la Commissione, dopo aver ricevuto la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore e l'atto di consenso degli aspiranti medesimi, concordi con l'autorità straniera la conclusione del procedimento adottivo.

La Commissione, in particolare, dopo aver svolto gli accertamenti necessari per verificare la regolarità della procedura e la conformità alla Convenzione, provvede ad autorizzare il minore all'ingresso e alla residenza permanente in Italia e, dopo aver ricevuto formale comunicazione della pronuncia di adozione e del rilascio del visto di ingresso degli uffici consolari ita-

iani all'estero, dispone essa stessa la trascrizione del provvedimento.

L'intervento di semplificazione si rende necessario anche per rendere la procedura più aderente alle disposizioni della Convenzione che - all'articolo 23 - stabilisce che l'adozione, conforme alla medesima Convenzione, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

L'articolo 6 disciplina gli effetti dell'adozione pronunciata all'estero. In particolare la disposizione contiene una norma di coordinamento con l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, prevedendo che il minore diventi cittadino italiano immediatamente per effetto della pronuncia della adozione all'estero e non già della trascrizione della stessa nei registri dello stato civile. Tale trascrizione, di natura dichiarativa e non costitutiva, avviene come previsto dall'articolo 5 (che, si ricorda, sostituisce l'articolo 32 della legge n. 184 del 1983), a cura della Commissione.

L'articolo 7 intensifica l'assistenza prestata dai servizi socio-assistenziali e dagli enti alla nuova famiglia adottiva. La disposizione, infatti, non condiziona tale assistenza - come accade attualmente - alla richiesta degli interessati.

Con tale previsione normativa si intende garantire il miglior inserimento del minore nel nuovo contesto familiare.

Il presente articolo non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle attività ivi previste si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 8 riguarda i casi meno frequenti in cui l'adozione internazionale viene pronunciata in Italia. La disposizione, in particolare, indica i provvedimenti - individuati dalla norma vigente con un semplice rinvio all'articolo 21 della Convenzione - che il tribunale deve adottare qualora l'affidamento preadottivo, anziché dare luogo al provvedimento di adozione, venga revocato perché non conforme all'interesse del minore.

Il presente articolo non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle attività ivi previste si prov-

vede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 9 semplifica la procedura di adozione avviata in un Paese straniero da cittadini italiani prevedendo come requisito che gli stessi risiedano nello Stato medesimo anche solo da un anno e consentendo che l'adozione riguardi anche un minore proveniente da uno Stato terzo.

Il presente articolo non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle attività ivi previste si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 10 contiene una disposizione atta a salvaguardare l'imparzialità della Commissione e a preservarne il ruolo di garante della regolarità e della correttezza del sistema.

L'articolo 11 attribuisce alla Commissione poteri di accertamento e di intervento, affidandole, altresì, l'onere di controllare l'effettivo accreditamento degli enti autorizzati nel Paese straniero e di verificare il fondamento delle segnalazioni fatte dagli aspiranti all'adozione su presunte violazioni commesse dall'ente.

La norma, inoltre, attribuisce alla Commissione - quale autorità garante della regolarità e della correttezza del sistema - il compito di provvedere all'informazione degli aspiranti genitori adottivi sugli aspetti fondamentali della procedura, compresi i tempi e i costi dell'*iter*.

L'obiettivo di questa previsione normativa è quello di rendere gli aspiranti genitori adottivi consapevoli e in grado di scegliere non solo l'ente cui rivolgersi ma anche il Paese da cui fare provenire il bambino, fugando dubbi e false aspettative ingenerati spesso da una informazione disorganica e frammentata.

La disposizione, inoltre, prevede che la Commissione curi gli adempimenti relativi alla procedura di adozione in casi particolari di un minore straniero e alla procedura di affidamento internazionale, nuovi istituti giuridici previsti dall'articolo 15, che introduce i capi II-*bis* e II-*ter* del titolo IV della legge n. 184 del 1983.

L'articolo 12 riguarda i protocolli operativi e le convenzioni che possono essere stipulati fra i soggetti istituzionali coinvolti

nella procedura: enti, servizi e organi giudiziari minorili. La disposizione individua la finalità programmatica di tali strumenti convenzionali, prevedendo che con gli stessi vengano definite le modalità delle attività di assistenza che devono essere prestate alla famiglia adottiva successivamente all'ingresso del minore in Italia.

L'articolo 13 riguarda il rapporto fra l'ente, la Commissione e gli aspiranti all'adozione.

Al fine di rendere effettivo il controllo pubblico sullo svolgimento della procedura, si è previsto che gli enti debbano sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione le tariffe da applicare ai servizi da loro resi e le condizioni generali di contratto relative al rapporto intercorrente con gli aspiranti all'adozione.

Inoltre, al fine di tutelare al meglio le coppie che intraprendono la procedura, si prevedono per l'ente precisi obblighi contrattuali di informazione, di rispetto dei tempi di completamento dell'*iter* indicati all'atto del conferimento dell'incarico, e, comunque, di osservanza di una metodologia professionalmente corretta, trasparente e verificabile.

L'articolo 14 disciplina, in primo luogo, la fase di accreditamento dell'ente, già autorizzato dalla Commissione, nel Paese straniero.

La disposizione, colmando una lacuna normativa, recepisce un principio che l'articolo 12 della Convenzione de l'Aja esprime in modo ben chiaro, prevedendo espressamente che « Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato se le autorità competenti di entrambi gli Stati non abbiano consentito ».

La disposizione, infine, prevede, per facilitare la sequenza del procedimento che si svolge all'estero, che il Governo definisca iniziative di intervento mirate anche allo scopo di avviare negoziati con nuovi Paesi. Si fa presente che la disposizione è finalizzata alla razionalizzazione di iniziative già in corso e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ben potendo le attività essere svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti

di bilancio e con le risorse umane attualmente in servizio.

Al fine di creare omogeneità fra la disciplina dell'adozione nazionale e dell'adozione internazionale, l'articolo 15 introduce due nuovi capi (capo II-*bis* e capo II-*ter*) nel titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Con il capo II-*bis* si stabilisce l'estensione dell'istituto dell'adozione in casi particolari, prevista attualmente solo per il minore italiano, anche al minore straniero.

Questa tipologia di adozione si definisce non legittimante in quanto non recide i rapporti fra l'adottato e la sua famiglia di origine ma permette di dare consistenza giuridica al rapporto che si instaura, ad esempio, fra il bambino orfano e i suoi parenti o chi con lui ha instaurato un rapporto stabile e duraturo oppure fra il coniuge e il figlio dell'altro coniuge.

La ragione di questo nuovo istituto si individua nell'esigenza di realizzare il superiore interesse del minore e di rispondere - senza dover forzare l'interpretazione dell'attuale dettato normativo - alla richiesta di quanti desiderano dare una stabilità giuridica al rapporto creatosi, in presenza di particolari condizioni, con un bambino straniero ben individuato.

Le attività connesse alla procedura illustrata, riguardante un numero limitato di casi, possono essere agevolmente svolte con le attuali risorse e non comportano nuovi oneri di spesa per il bilancio dello Stato.

Con il capo II-*ter* viene introdotto l'istituto dell'« affidamento temporaneo internazionale ».

Come è noto, la Convenzione de l'Aja sancisce, nel suo Preambolo, il fondamentale principio di sussidiarietà secondo il quale l'adozione internazionale è da considerare strumento residuale « rispetto a qualsiasi altro strumento di protezione dei minori in difficoltà familiare ».

L'intervento normativo dà piena attuazione a tale principio e risulta conforme alle disposizioni sancite nella Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento

di minori, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Lussemburgo il 20 maggio 1980 e ratificata in Italia ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 64, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

La proposta di legge offre al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, la possibilità di essere accolto in Italia, per un periodo di tempo limitato, presso una famiglia o una persona in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione di cui ha bisogno.

Appare opportuno sottolineare che tale istituto si caratterizza per la natura transitoria e per la intrinseca finalità di ovviare a una contingente situazione di difficoltà familiare del minore.

Nel particolare, con gli articoli 57-ter e 57-quater, si definiscono gli elementi caratterizzanti l'istituto e si disciplinano i doveri degli affidatari; mentre con gli articoli 57-quinquies e 57-sexies si disciplina l'iter che deve essere intrapreso da coloro che intendono accogliere in affidamento il minore straniero. Si tratta di un procedimento che, nell'interesse superiore del bambino, coinvolge diversi soggetti istituzionali altamente professionali e specia-

lizzati: il giudice tutelare, la Commissione e i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

Risulta, così, garantito un controllo pubblico sulla regolarità e sulla correttezza dell'intera procedura: dalla fase iniziale della verifica della idoneità di coloro che si dichiarano disponibili ad accogliere in affidamento un bambino a quella finale dell'ingresso di quest'ultimo in Italia.

Al fine di sperimentare gradualmente la validità di questo istituto e di garantire un ingresso controllabile dei minori accolti, si prevede, inoltre, che l'affidamento internazionale possa riguardare esclusivamente minori provenienti da Paesi con i quali è stato stipulato un apposito accordo internazionale. Merita particolare attenzione, pertanto, la disposizione secondo la quale le condizioni per l'ingresso del minore in Italia, la sua permanenza e il ricongiungimento con la famiglia di origine, che non risultano disciplinate dalla presente proposta di legge, sono stabilite nell'accordo medesimo.

Si segnala, infine, che le attività connesse alla procedura illustrata, riguardante un numero limitato di casi, possono essere agevolmente svolte con le attuali risorse e non comportano nuovi oneri di spesa per il bilancio dello Stato.

L'articolo 16 contiene, infine, una disposizione di aggiornamento della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando che l'adozione di un minore straniero è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Procedimento).*

1. All'articolo 29-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata: « legge sull'adozione », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 sono allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, di matrimonio e stato di famiglia;

b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;

c) autocertificazione concernente l'attività lavorativa svolta dai richiedenti negli ultimi tre anni e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi riguardante i componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

d) certificato del casellario giudiziale previsto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

e) certificato del casellario dei carichi pendenti previsto dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

f) relazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione familiare, con particolare riferimento all'attività lavorativa e alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediata-



mente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, sente, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità, anche a mezzo di un giudice delegato, gli aspiranti genitori adottivi al fine di accertare le motivazioni per le quali hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, nonché la loro attitudine all'adozione internazionale »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per motivate ragioni, nel rispetto del medesimo termine di cui al comma 4, il tribunale per i minorenni dispone, tramite gli organi della pubblica amministrazione, l'acquisizione di ulteriori elementi informativi sulle circostanze risultanti dalla documentazione allegata alla dichiarazione di disponibilità »;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Completata l'attività istruttoria, il tribunale emette, entro trenta giorni, motivato decreto di idoneità ad adottare con il quale si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione.

5-ter. Il decreto di idoneità di cui al comma 5-bis è motivato in base alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi, alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore e agli altri elementi accertati nel corso dell'attività istruttoria per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare ».

## ART. 2.

*(Disposizioni relative all'efficacia e alla trasmissione del decreto di idoneità).*

1. All'articolo 30 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il decreto di idoneità di cui all'articolo 29-bis, comma 5-bis, ha efficacia per

tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro quattro mesi dalla data di comunicazione del provvedimento. L'efficacia del decreto permane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi, che hanno tempestivamente promosso la procedura, abbiano revocato l'incarico all'ente di cui all'articolo 31, purché lo conferiscano entro due mesi a un altro ente »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il decreto di idoneità è trasmesso immediatamente, unitamente alla documentazione agli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 »;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, le parole: « ed all'ente autorizzato di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ed all'ente di cui all'articolo 31, ove già incaricato ».

### ART. 3.

*(Incarico all'ente autorizzato e accreditato od operativo).*

1. All'articolo 31 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che risulti accreditato ai sensi dell'articolo 39-ter.1 nel Paese indicato all'atto del conferimento dell'incarico, e sono tenuti a indicare il tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stato eventualmente avviato il procedimento di adozione nazionale »;

b) al comma 3:

1) l'alinea è sostituito dal seguente:

« L'ente autorizzato e accreditato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione informa, senza indugio, il tribunale per i minorenni e la Commissione di cui all'articolo 38 dell'avvenuto

conferimento dell'incarico e svolge le seguenti attività: »;

2) alla lettera *b*):

2.1) le parole: « con cui esso intrattiene rapporti » sono sostituite dalle seguenti: « presso i quali risulta accreditato »;

2.2) le parole: « ed alla relazione » sono sostituite dalle seguenti: « e alla documentazione »;

3) alla lettera *c*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e la trasmette senza ritardo alla Commissione di cui all'articolo 38 »;

4) alla lettera *e*):

4.1) le parole: « l'atto di consenso all'autorità straniera » sono sostituite dalle seguenti: « senza ritardo l'atto di consenso alla Commissione di cui all'articolo 38 »;

4.2) dopo le parole: « dalla stessa richieste; » sono inserite le seguenti: « l'atto di consenso è trasmesso anche al tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stata presentata domanda di adozione nazionale; »;

5) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, la trasmette immediatamente alla Commissione di cui all'articolo 38 e richiede alla stessa Commissione di provvedere ai sensi dell'articolo 32, comma 1; »;

6) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

« *g*) informa immediatamente la Commissione di cui all'articolo 38, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera; »;

7) alla lettera *m*), le parole: « su richiesta degli adottanti » sono soppresse.

## ART. 4.

*(Sanzioni a carico degli enti).*

1. All'articolo 31 della legge sull'adozione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. Agli enti che violano le disposizioni di cui al comma 3 e contravvengono agli obblighi di cui all'articolo 39-*ter* si applica una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo;
- b) sospensione dell'autorizzazione;
- c) revoca dell'autorizzazione.

3-*ter*. Le sanzioni di cui al comma 3-*bis* sono applicate dalla Commissione di cui all'articolo 38, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione, la sua reiterazione e gli effetti prodottisi ».

2. All'articolo 72-*bis* della legge sull'adozione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39-*ter* che assume l'incarico di curare la procedura di adozione senza essere accreditato ai sensi dell'articolo 39-*ter*.1, comma 1, o senza che gli sia consentito lo svolgimento delle procedure di adozione dalla competente autorità straniera ai sensi del medesimo articolo 39-*ter*.1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro; l'organismo competente ad applicare la sanzione è la Commissione di cui all'articolo 38 ».

## ART. 5.

*(Dell'adozione pronunciata all'estero).*

1. L'articolo 32 della legge sull'adozione è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — 1. Qualora l'adozione debba essere pronunciata nello Stato

estero prima dell'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti previsti dall'articolo 31, comma 3, lettere *c)*, *e)* e *f)*, concorda con l'autorità straniera, qualora ne sussistano i requisiti, di procedere all'adozione, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore, acconsente alla prosecuzione della procedura e contestualmente provvede ad autorizzare lo stesso minore all'ingresso e alla residenza permanente in Italia.

2. La Commissione provvede senza ritardo ad inviare i provvedimenti di cui al comma 1 e la documentazione allegata all'autorità straniera competente a pronunciare il provvedimento di adozione del minore.

3. Se la Commissione non concorda con la proposta di incontro formulata dall'autorità straniera, restituisce gli atti alla stessa autorità per una nuova proposta.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la dichiarazione che l'adozione corrisponde al superiore interesse del minore e il consenso alla prosecuzione della procedura di cui al comma 1 non sono ammessi:

*a)* quando non sussistono le condizioni previste dall'articolo 4 della Convenzione;

*b)* quando l'adozione non è conforme alle altre disposizioni della Convenzione e ai principi vigenti nello Stato in materia di diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore;

*c)* quando gli aspiranti genitori adottivi non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

*d)* quando le indicazioni contenute nel decreto di idoneità non sono state rispettate;

*e)* quando la procedura adottiva si è svolta senza l'intervento di un ente autorizzato e delle autorità centrali;

*f)* quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la fami-

glia di origine a seguito della conversione di cui al comma 5.

5. Quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, la stessa può essere convertita in un'adozione che produce tale effetto se la Commissione la riconosce conforme alla Convenzione. Ai fini della conversione è necessario che i genitori naturali abbiano prestato il proprio consenso espressamente, liberamente e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri nonché previa completa informazione sugli effetti della propria rinuncia a ogni legame giuridico con il minore. In caso di conversione, la Commissione pronuncia i provvedimenti di cui al comma 1.

6. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con la Commissione e con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del provvedimento di adozione pronunciato dall'autorità straniera, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando ».

#### ART. 6.

*(Effetti dell'adozione pronunciata all'estero).*

1. Dopo l'articolo 32 della legge sull'adozione è inserito il seguente:

« ART. 32-bis. — 1. L'adozione pronunciata all'estero è immediatamente efficace in Italia e produce gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Con il provvedimento di adozione, il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuta formale comunicazione della pronuncia di adozione e del rilascio del visto d'ingresso di cui all'articolo 32,

comma 6, dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile, dandone immediata comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.

4. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il tribunale per i minorenni competente incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di compiere le attività previste dall'articolo 34, comma 2 ».

#### ART. 7.

*(Inserimento del minore straniero  
nella famiglia adottiva).*

1. All'articolo 34 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di adozione o » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dal momento dell'ingresso in Italia, e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali, unitamente agli enti autorizzati, assistono, secondo le modalità indicate nei protocolli di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera c), gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. I servizi e gli enti riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento del minore segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi »;

c) il comma 3 è abrogato.

#### ART. 8.

*(Dell'adozione pronunciata in Italia).*

1. L'articolo 35 della legge sull'adozione è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. Nei casi in cui l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui

all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato in merito alla proposta di incontro, emette il provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 1.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è ammessa nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4.

3. La Commissione trasmette il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 1, agli uffici consolari italiani all'estero i quali, rilasciato il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando, ne danno comunicazione alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente.

4. Al minore straniero, per il quale è stato rilasciato il visto d'ingresso previsto dal comma 3, è concesso un permesso di soggiorno per adozione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

5. Il tribunale per i minorenni, ricevuta formale comunicazione del rilascio del visto d'ingresso, riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno, termine che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.

6. Decorso il periodo, di cui al comma 5, il tribunale per i minorenni, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia affidataria risulti conforme all'interesse del medesimo, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

7. Qualora l'affidamento preadottivo non risulti conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni, anche prima che sia decorso il periodo di un anno, previsto dal comma 5, revoca l'affidamento e dispone un nuovo affidamento



preadottivo a una coppia che ha ottenuto il decreto di idoneità presso la quale il collocamento del minore risponde all'interesse del medesimo. Di tale affidamento è data comunicazione all'autorità del Paese straniero, per il tramite della Commissione, con la specifica indicazione dei nuovi genitori affidatari.

8. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 7, il tribunale per i minorenni, previa comunicazione all'autorità del Paese straniero per il tramite della Commissione, dispone il collocamento del minore presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, ovvero ne dispone il rimpatrio qualora lo richieda la medesima autorità del Paese straniero.

9. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere ai sensi dei commi 7 e 8; se ha raggiunto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale per i minorenni.

10. Competente per la pronuncia dei provvedimenti di cui al presente articolo è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia ».

#### ART. 9.

*(Adozione pronunciata a favore di cittadini italiani residenti all'estero).*

1. All'articolo 36 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. L'adozione pronunciata, ai sensi del comma 4, in un Paese straniero che ha ratificato la Convenzione o che nello spirito della Convenzione ha stipulato accordi

bilaterali, può riguardare anche un minore proveniente da uno Stato terzo ».

ART. 10.

*(Incompatibilità dei componenti della Commissione per le adozioni internazionali).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della legge sull'adozione è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I componenti della Commissione non devono aver ricoperto incarichi presso gli enti di cui all'articolo 31 nei due anni antecedenti all'inizio del loro mandato ».

ART. 11.

*(Compiti della Commissione per le adozioni internazionali).*

1. All'articolo 39 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-*ter*, accerta che siano stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 39-*ter*.1 e che l'ente sia accreditato nel Paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione, cura la tenuta del relativo albo, vigila sull'operato degli enti, lo verifica almeno ogni tre anni e applica le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3-*bis*. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'articolo 39-*bis*; »;

b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« h) valuta la proposta all'incontro formulata dall'autorità straniera e autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero; »;

c) al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

« l-*bis*) esamina segnalazioni, istanze ed esposti in merito ai procedimenti adot-

tivi pervenute dagli aspiranti all'adozione che abbiano conferito incarico all'ente ai sensi dell'articolo 31;

*l-ter)* provvede ad informare gli aspiranti genitori adottivi in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione ai sensi dell'articolo 31, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure distinte in base ai Paesi di provenienza del minore;

*l-quater)* cura gli adempimenti relativi alle procedure di adozione in casi particolari di un minore straniero ai sensi dell'articolo 57-*bis* e di affidamento temporaneo internazionale di cui all'articolo 57-*ter* »;

*d)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La Commissione, nell'esercizio dei poteri di verifica sull'attività degli enti, può avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che agisce con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni »;

*e)* il comma 2 è abrogato.

#### ART. 12.

*(Promozione delle attività di sostegno successive all'adozione).*

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 39-*bis* della legge sull'adozione, sono aggiunte le seguenti parole: « per facilitare, successivamente all'ingresso del minore in Italia, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 34 ».

## ART. 13.

*(Rapporto fra l'ente, la Commissione e gli aspiranti all'adozione).*

1. All'articolo 39-ter della legge sull'adozione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, gli enti devono altresì sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione di cui all'articolo 38:

a) le tariffe da applicare ai servizi resi nel corso della procedura, sia in Italia che all'estero;

b) le condizioni generali di contratto da applicare al rapporto intercorrente con gli aspiranti all'adozione.

1-ter. Il mandato conferito dagli aspiranti all'adozione all'ente deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. In particolare deve prevedere che l'ente:

a) fornisca agli adottanti le informazioni sull'andamento delle adozioni concluse, negli ultimi tre anni, nel Paese straniero da loro indicato, con riferimento ai tempi di attesa, alle classi di età dei minori, ai costi e alle difficoltà operative incontrate;

b) renda nota la data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c);

c) indichi il tempo medio di definizione della procedura e svolga l'incarico ricevuto nel rispetto dei tempi indicati all'atto del conferimento dell'incarico;

d) dia immediato avviso agli aspiranti genitori adottivi qualora non sia in grado di eseguire l'incarico affidatogli nel rispetto dei tempi indicati all'atto di conferimento dell'incarico;

e) aggiorni tempestivamente gli aspiranti all'adozione sullo stato della procedura;

f) svolga l'incarico conferito operando secondo una metodologia leale, trasparente e verificabile.

*1-quater.* Non possono essere dedotti in contratto importi di spesa da corrispondere all'ente in difformità ai tetti massimi determinati dalla Commissione, di intesa con i rappresentanti degli enti autorizzati. Dell'importo di spesa eventualmente dedotto in eccesso non può essere richiesto il pagamento.

*1-quinquies.* Dal momento dell'ingresso del minore in Italia, qualora la legge del Paese straniero di provenienza lo richieda, gli affidatari e i genitori adottivi collaborano con gli enti per la stesura delle relazioni da inviare alla competente autorità straniera, concernenti l'andamento dell'inserimento del minore nella nuova famiglia ».

#### ART. 14.

*(Accreditamento degli enti all'estero. Iniziative di carattere internazionale).*

1. Dopo l'articolo 39-ter della legge sull'adozione sono inseriti i seguenti:

« ART. 39-ter.1 — 1.1 fine di ottenere l'accreditamento nel Paese straniero, l'ente autorizzato compie gli adempimenti richiesti dalla legge del Paese medesimo e trasmette alla Commissione di cui all'articolo 38 il relativo provvedimento adottato dalla competente autorità straniera.

2. Nei casi in cui la legislazione del Paese straniero non preveda l'accreditamento, l'ente trasmette alla Commissione il provvedimento con cui la competente autorità straniera consente lo svolgimento delle procedure di adozione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione.

ART. 39-ter.2 — 1. Al fine di facilitare la fase del procedimento di adozione che si svolge all'estero e di avviare negoziati con nuovi Paesi, il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce apposite politiche di intervento mirate, promuove le attività di

cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), provvede ad organizzare incontri internazionali e ad avviare ogni altra utile iniziativa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

#### ART. 15.

*(Dell'adozione in casi particolari di un minore straniero e dell'affidamento temporaneo internazionale).*

1. Dopo il capo II del titolo IV della legge sull'adozione sono aggiunti i seguenti:

« CAPO II-bis.

#### DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI DI UN MINORE STRANIERO

ART. 57-bis. — 1. I cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 44, commi 3 e 4, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione di un minore straniero individuato, residente all'estero, relativamente al quale ricorre una delle ipotesi indicate dal medesimo articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, deve prestare il proprio consenso all'adozione, con atto pubblico, dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, verifica la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, e compie gli altri accertamenti previsti dall'articolo 57.

4. Completata l'attività istruttoria, il tribunale per i minorenni emette, entro trenta giorni, decreto motivato con il quale

si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione del minore straniero indicato all'atto della presentazione della dichiarazione di disponibilità.

5. Il decreto di cui al comma 4 è trasmesso, con copia della documentazione allegata, alla Commissione di cui all'articolo 38, la quale trasmette gli atti all'autorità straniera competente a pronunciare il provvedimento di adozione del minore.

6. La Commissione, accertato che l'adozione risponde al superiore interesse del minore, ne autorizza l'ingresso e la residenza in Italia e dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile.

7. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso emesso ai sensi del comma 6, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

8. Si applicano al presente capo le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

#### CAPO II-ter.

#### DELL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO INTERNAZIONALE

ART. 57-ter. — 1. Ai fini della presente legge, per affidamento temporaneo internazionale si intende l'inserimento di un minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

2. L'affidamento presuppone che i genitori, o chi esercita la potestà sul minore, abbiano prestato il proprio consenso all'affidamento, con atto pubblico dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver

ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.

3. L'affidamento può riguardare esclusivamente minori che provengono da Stati con i quali sono stati stipulati accordi internazionali. Le condizioni per l'ingresso, la permanenza e il rimpatrio dei minori accolti in affidamento, non disciplinate dalla presente legge, sono stabilite dai predetti accordi, salvo quanto previsto dalle leggi di ratifica di apposite convenzioni internazionali.

ART. 57-*quater*. - 1. Coloro che accolgono in affidamento temporaneo un minore straniero:

a) provvedono al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, conformemente a quanto prescritto nell'articolo 147 del codice civile;

b) garantiscono e favoriscono il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine e con la cultura del Paese di provenienza.

2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 del presente articolo comporta la revoca dell'affidamento e l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ai sensi dell'articolo 57-*quinquies*, comma 7.

ART. 57-*quinquies*. - 1. Le persone interessate ad accogliere in affidamento temporaneo uno o più minori stranieri presentano dichiarazione di disponibilità al giudice tutelare del luogo in cui hanno la residenza. Il giudice tutelare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, sente gli aspiranti affidatari, verifica se sono in grado di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 57-*quater*, comma 1, e rilascia, in caso di esito positivo, entro quindici giorni, un decreto di idoneità che gli aspiranti affidatari trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 38, affinché sia inoltrato alla competente autorità dello Stato di provenienza del minore.

2. La Commissione riceve dalla competente autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti affidatari e il minore straniero, corredata delle necessa-



rie informazioni riguardanti il minore, anche di carattere sanitario. La Commissione trasmette agli aspiranti all'affidamento tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore e, dopo aver ricevuto il loro consenso scritto all'incontro, li assiste in tutte le attività da svolgere nello Stato straniero.

3. Il provvedimento di affidamento temporaneo internazionale pronunciato all'estero viene trasmesso alla Commissione che lo inoltra al giudice tutelare competente. Il giudice tutelare, verificato il rispetto delle condizioni stabilite nella presente legge e negli accordi bilaterali di cui all'articolo 57-ter, comma 3, dispone con decreto l'esecutività del provvedimento di affidamento e incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di vigilare ai sensi del comma 6.

4. La Commissione autorizza l'ingresso in Italia del minore accolto in affidamento. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione dalla Commissione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso, rilasciano il visto d'ingresso a beneficio del minore.

5. Il periodo di affidamento non può superare la durata di due anni ed è comunque prorogabile, dal giudice tutelare, qualora la sospensione dell'affidamento impedisca al minore il completamento del ciclo scolastico in cui viene inserito.

6. I servizi socio-assistenziali di cui al comma 3 vigilano durante l'affidamento con l'obbligo di riferire senza indugio al giudice tutelare competente ogni evento di particolare rilevanza e di presentare, anche alla Commissione, una relazione annuale sull'inserimento del minore nella famiglia affidataria.

7. Il giudice tutelare, qualora verifichi la violazione dei doveri di cui all'articolo 57-quater, comma 1, revoca l'affidamento, ne dà comunicazione alla Commissione affinché curi il rimpatrio del minore nel Paese di provenienza e adotta gli oppor-

tuni provvedimenti temporanei in favore del minore.

Art. 57-*sexies*. — 1. Il minore straniero accolto in affidamento temporaneo internazionale può soggiornare nel territorio dello Stato per tutta la durata dell'affidamento medesimo.

2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è rilasciato dall'autorità competente all'inizio del periodo di affidamento e per la durata dello stesso ».

ART. 16.

*(Norma finale).*

1. All'articolo 38 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. L'adozione di un minore straniero è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ».

**PAGINA BIANCA**

€ 0,60



\*15PDL0014580\*

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
XV LEGISLATURA

---

**N. 276**

**DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MANZIONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2006**

---

**Modificazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia  
di adozione da parte di persone singole**

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, indica a tutt'oggi i requisiti necessari per adottare un minore; il primo di essi si identifica nell'esistenza di una coppia unita da vincolo matrimoniale e nella stabilità della stessa.

Il legislatore, intervenuto in questa materia da ultimo nel 2001, volendo continuare a realizzare con l'adozione il modello di rapporto naturale che pone il minore in relazione con un padre e con una madre, a loro volta uniti tra loro da un vincolo forte e chiaramente identificabile, ha ritenuto ancora indispensabile la presenza di una coppia unita in matrimonio.

Questo indirizzo risultava già allora contrastante con l'orientamento - già oggetto di ampio dibattito e recepito da convenzioni internazionali - secondo cui l'adozione dovrebbe essere consentita anche ai singoli. Il riferimento è, in primo, all'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, che prevedeva l'illimitata possibilità della persona singola di adottare un minore.

La questione fu oggetto di una celebre causa, che si risolse con una decisione finale della Corte di cassazione (21 luglio 1995, n. 7950), negativa per l'istante che richiedeva di essere ammesso da *single* all'adozione.

In occasione dell'ultima riforma della disciplina dell'adozione e dell'affido di minori, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 149, la discussione in sede parlamentare ha avuto prevalentemente ad oggetto, piuttosto che il diritto dei singoli, la possibilità di adozione per le coppie di fatto. Anche in quel caso, la tesi secondo cui le più ampie garanzie per il minore adottando sarebbero fornite

da una coppia che abbia assunto pienamente gli obblighi e le responsabilità familiari, contraendo matrimonio, è risultata prevalente. Si è ribadito ancora una volta che la coppia matrimoniale è quella che fornisce le maggiori garanzie di stabilità e che la Costituzione, affermando che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, continuerebbe ad indicare una netta preferenza per tale modello; con la conseguenza che questo dovrebbe essere preferito anche in sede di adozione, dovendo essere perseguito, nell'ambito di tale istituto, il fine di dare al minore privo di assistenza morale e materiale la sistemazione migliore possibile.

In effetti, ad avviso dei proponenti il presente disegno di legge, occorrerebbe tener presenti due obiettivi, entrambi riconducibili all'interesse del minore. Da un lato appare necessario ampliare la platea dei possibili adottanti, specie in relazione ai minori di età superiore a sei anni o afflitti da *handicap*, dall'altro sembra opportuno porre fine ai pregiudizi ed alle categorie astratte.

Se il tribunale deve vagliare i requisiti di coloro i quali si propongono come adottanti e, secondo la previsione dell'articolo 22, comma 5, della citata legge n. 184 del 1983 deve scegliere quanti appaiono maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, non sembra giustificata la frapposizione di ostacoli pregiudiziali sulla via di tale indagine.

L'esame da svolgere in concreto costituisce infatti la migliore garanzia ed ogni prerequisito è potenzialmente idoneo a diminuire la capacità di realizzare al meglio l'interesse del minore. Può ben esservi un singolo in grado di dare al minore un apporto affettivo ed educativo maggiore di quello che può normalmente fornire una coppia.

Ciò che si sostiene è che, se si reputa che i tribunali abbiano la competenza per individuare, nel caso concreto, l'interesse del minore, è opportuno lasciare che compiano la propria attività senza l'imposizione di pregiudiziali ideologiche, quale quella secondo cui il doppio riferimento paterno e materno è, ad imitazione della natura, non solo la soluzione migliore, ma l'unica possibile, tanto da affermare che è meglio una «non adozione», cioè lasciare il minore in istituto o presso una comunità e comunque non garantirgli i diritti ed il senso definitivo di identità che l'adozione comporta, piuttosto che consentire che il rapporto adottivo sia costruito con un singolo.

D'altra parte, una soluzione legislativa quale quella proposta in questa sede è stata di recente invocata anche dalla Corte di Cassazione, sezione prima civile, attraverso la sentenza 18 marzo 2006, n. 6078. Nel rigettare la richiesta di adozione di una madre romena, avente la doppia cittadinanza, nei confronti di una bambina già da lei adottata secondo la legge di quel Paese, la Suprema Corte ha infatti affermato che il legislatore: «ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell'adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse del minore».

Su un piano diverso, ma senz'altro non meno rilevante, si è posto l'alto e autorevole richiamo morale del cardinale Martini alla doverosa ricerca, anche da parte del legislatore, delle forme di adozione più idonee a garantire l'interesse dei minori. Con un'inter-

vista rilasciata al «Corriere della Sera» in data 20 aprile 2006, il cardinale Martini è intervenuto su questo tema affermando che, laddove manchi una famiglia «composta da un uomo e una donna che abbiano saggezza e maturità», anche «altre persone, al limite anche i *single*, potrebbero dar di fatto alcune garanzie essenziali. Non mi chiuderei perciò a una sola possibilità, ma lascerei ai responsabili di vedere quale è la migliore soluzione di fatto, qui e adesso, per questo bambino o bambina. Lo scopo è di assicurare il massimo di condizioni favorevoli concretamente possibili. Perciò quando è data la possibilità di scegliere occorre scegliere il meglio».

In definitiva, è ormai tempo che il nostro ordinamento si adegui pienamente alla Convenzione di Strasburgo e alle altre convenzioni internazionali, ampliando la possibilità di adozione da parte delle persone singole e con ciò superando la disciplina, di cui agli articoli 44 e seguenti della citata legge n. 184 del 1983, che oggi limita tale possibilità ai casi di minori colpiti da *handicap* o comunque di minori difficili, che stenta a trovare collocazione attraverso le ordinarie forme di adozione.

Tale disciplina ha di fatto creato un'inaccettabile adozione «di serie B» che, lungi dal tutelare l'interesse del minore, lo confina in una forma di adozione non solo non dignitosa, in quanto per definizione «diversa» da quella ordinaria, ma addirittura revocabile nel tempo!

Costituirebbe dunque un atto di civiltà abolire tale tipo di adozione e, per altro verso, consentire ai *single* di adottare minori, anche in casi difficili, ma in modo chiaro e con pienezza di titolo, a tutto beneficio del benessere e della dignità dei bambini e delle bambine.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modificazioni all'articolo 6 della legge  
n. 184 del 1983)*

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. L'adozione legittimante è consentita anche a persone singole, in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nei seguenti casi:

*a)* allorché si tratti di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo;

*b)* quando l'adottante sia coniuge del genitore, anche adottivo, del minore;

*c)* quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

*d)* quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

8-ter. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 8-bis deve essere precisata nella domanda presentata ai sensi del primo comma dell'articolo 22. L'indicazione specifica del minore da adottare è obbligatoria nei casi di cui al comma 8-bis, lettere *a)* e *b)*, ed è consentita per i casi di cui al medesimo comma, lettere *c)* e *d)*. Per queste ultime ipotesi è altresì possibile presentare una dichiarazione di disponibilità nei confronti di tutti i minori che si trovino nelle predette condizioni, senza alcuna altra indicazione.

8-quater. Il Tribunale per i minorenni, nell'effettuare la scelta prevista dal comma 5 dell'articolo 22, assume come principio assoluto e prevalente la realizzazione dell'interesse del minore. In linea di massima, con-



correndo persone singole e coppie, queste ultime devono essere preferite. Fanno eccezione i casi previsti dal comma 8-*bis*, lettera *b*), nei quali la preferenza deve essere, di regola, accordata ai singoli in possesso dell'indicato requisito, e dal comma 8-*bis*, lettera *a*), nel quale la situazione deve essere liberamente valutata dal giudice.

8-*quinquies*. Per l'adozione da parte di persone singole coniugate e non legalmente separate, è necessario l'assenso del coniuge».

2. Gli articoli da 44 a 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono abrogati.

Art. 2.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano ad applicarsi alle adozioni definitive già pronunciate per effetto di esse, nonché ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro definizione.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 190**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice BURANI PROCACCINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006**

---

Introduzione dell’istituto dell’affidamento familiare internazionale e disposizioni in materia di organizzazione e funzioni della Commissione per le adozioni internazionali

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a introdurre nel quadro normativo italiano il nuovo istituto giuridico dell'affidamento familiare internazionale. Il disegno di legge apporta una serie di modifiche alle disposizioni che disciplinano le adozioni e l'affidamento e in tale senso vengono introdotti dieci nuovi articoli alla legge 4 maggio 1983, n. 184, segnatamente gli articoli da 5-bis a 5-undecies. Si prevede, inoltre, una revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, concernente la costituzione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e, infine, viene modificato l'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La proposta di legge scaturisce da una attenta analisi svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nell'ambito di una indagine conoscitiva sull'adozione e l'affidamento, deliberata nella seduta del 15 maggio 2003 e conclusasi con un documento approvato nella seduta del 27 ottobre 2004. Partendo dall'analisi sul semiabbandono permanente in cui versano molti minori anche all'estero e da esperienze quali il progetto Ungheria della Commissione per le adozioni internazionali (CAI), la Commissione considera maturi i tempi per introdurre una proposta per l'affidamento familiare internazionale quale ulteriore nuovo strumento per completare il ventaglio di soluzioni a favore dei diritti dell'infanzia.

In considerazione degli argomenti trattati e delle problematiche discusse, la Commissione ritiene che l'introduzione nel nostro sistema giuridico dell'istituto dell'affidamento familiare internazionale si renda necessaria al fine di completare il sistema italiano di

protezione del minore. Secondo la Commissione, la previsione di tale nuovo istituto deve avvenire nel quadro del sistema di garanzie previsto dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, vale a dire: a) tutela dell'interesse superiore del minore; b) instaurazione di un sistema di cooperazione tra gli Stati contraenti al fine di assicurare, tramite rapporti bilaterali, il rispetto di tali garanzie.

L'ipotesi di introdurre nel nostro ordinamento l'istituto dell'affidamento familiare internazionale nasce dalla necessità di offrire un ventaglio di opportunità per i bambini in età prescolare e scolare e per i bambini cosiddetti «grandicelli» (adolescenti), in stato di grave disagio socio-familiare, di abbandono o di semiabbandono permanente.

Più in particolare, la possibilità di accedere all'istituto dell'affidamento familiare internazionale potrà essere rivolta a quei minori che non siano adottabili ovvero ai minori cosiddetti «grandi», di età superiore ai 9/10 anni, che, pur essendo in stato di adottabilità, hanno meno possibilità di trovare una famiglia disposta ad accoglierli, sia per motivi legati all'età che per trascorsi personali difficili.

In questo senso la Commissione ritiene di formulare due distinte previsioni a seconda della condizione dei minori:

1) quella in cui l'affidamento è finalizzato al compimento di un particolare progetto (sia esso di cure sanitarie, di studio o di formazione professionale) e abbia dunque una limitazione temporale precisa;

2) quella in cui l'affidamento, in seguito a un congruo periodo di inserimento fami-

liare, che verifichi la positività della relazione, possa trasformarsi in adozione.

La prima previsione sarebbe rivolta ai minori che non possiedono lo stato di adottabilità, ma che si trovano in stato di semiabbandono permanente. La seconda ipotesi interessa invece i minori dichiarati adottabili, che potrebbero venire accolti in famiglie già provviste del decreto di idoneità all'adozione internazionale, disponibili al progetto di affidamento internazionale, riconosciute adatte a questo tipo di esperienza e preparate all'accoglienza dei bambini più grandi.

Il soggetto incaricato di controllare e di vigilare sulle attività degli enti autorizzati all'affidamento familiare internazionale dovrebbe essere individuato nella CAI che, nel quadro di un sistema di riforma allo scopo realizzato, potrebbe istituire un apposito albo. Saranno poi gli stessi enti autorizzati a elaborare progetti limitati o prolungati nel tempo rivolti ai minori. Gli aspiranti genitori affidatari dovranno comunicare la loro disponibilità agli enti autorizzati dalla CAI

all'affidamento familiare internazionale, aderendo al progetto da essi elaborato.

Si ritiene tuttavia che nel caso dell'affidamento familiare internazionale a progetto (prima ipotesi) anche singoli aspiranti e non solo le coppie possano accedere all'istituto dell'affidamento familiare internazionale intendendosi, per quanto attiene ai requisiti di questi ultimi, applicare la normativa vigente sui requisiti degli affidatari, di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 184 del 1983.

Per dare corso all'affidamento familiare internazionale è opportuno un attento monitoraggio delle persone che accoglieranno i minori stranieri.

L'introduzione nel nostro sistema giuridico dell'affidamento familiare internazionale, disposta dalla presente proposta di legge, potrebbe inoltre rappresentare uno strumento idoneo a tenere conto di quelle situazioni che escludono l'adozione legittimante: si pensi ai Paesi di cultura islamica, ove è previsto l'istituto della *kafala*, molto simile al nostro affidamento familiare.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  
in materia di affidamento familiare interna-  
zionale)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente titolo:

## «TITOLO I-ter.

**DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE  
INTERNAZIONALE**

Art. 5-bis. - 1. I minori residenti in uno Stato estero privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, che siano o meno collocati in un istituto di assistenza pubblico o privato e qualora sia stato accertato che non è possibile procedere ad un affidamento familiare nei loro Stati di provenienza, possono essere affidati ad una famiglia italiana che sia in grado con le proprie risorse materiali e affettive di assicurare agli stessi l'adeguato inserimento nell'ambito familiare e sociale.

Art. 5-ter. - 1. L'affidamento familiare internazionale può avere luogo con Paesi esteri che riconoscono tale istituto giuridico e stabiliscono, anche mediante accordi bilaterali, regole di attuazione del relativo procedimento che tengono conto dei seguenti principi:

a) l'affidamento familiare internazionale può essere disposto esclusivamente nel superiore interesse del minore e nel rispetto dei

diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dalle norme di diritto internazionale;

b) l'affidamento familiare internazionale deve essere realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione;

c) l'affidamento familiare internazionale può avere una durata massima di due anni, periodo predefinito in funzione di un programma di intervento volto al recupero della situazione di difficoltà del nucleo familiare di origine, ovvero allo svolgimento di cure sanitarie che necessitano al minore, ovvero alla frequenza di corsi di studio e formazione utili per il minore. Tale periodo può essere suscettibile di proroga nel caso in cui si valuti che la sospensione dell'affidamento può essere pregiudizievole per il minore;

d) per ogni affidamento familiare internazionale deve essere predisposto un progetto finalizzato al recupero delle condizioni di difficoltà che lo hanno determinato, in attuazione di un programma di cooperazione.

Art. 5-*quater*. - 1. Le famiglie costituite da cittadini italiani o da stranieri residenti in Italia che intendono accogliere uno o più minori residenti all'estero in affidamento familiare internazionale presentano la dichiarazione di disponibilità ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati, del proprio luogo di residenza, i quali di concerto con il difensore civico, previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stato istituito, e gli enti e le associazioni autorizzati di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), e successive modificazioni, verificano l'idoneità della famiglia richiedente a procedere a un affidamento, sulla base della quale rilasciano una dichiarazione di autorizzazione al procedimento di affidamento familiare internazionale.

2. I servizi socio-assistenziali, compiuti gli adempimenti di cui al comma 1, comunicano al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza gli aspiranti all'affidamento familiare internazionale la disponibi-

lità resa dalla coppia all'affidamento stesso e la relativa dichiarazione di autorizzazione o di diniego al procedimento, affinché il tribunale medesimo possa accertarne, anche successivamente all'ingresso del minore in Italia, la conformità ai principi fondamentali che regolano l'affidamento familiare internazionale.

Art. 5-*quinqies*. - 1. Gli aspiranti all'affidamento familiare internazionale che hanno ricevuto la dichiarazione di autorizzazione di cui all'articolo 5-*quater* devono conferire l'incarico di curare la procedura di affidamento familiare internazionale a uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c).

Art. 5-*sexies*. - 1. Gli enti che sono stati autorizzati ad attivare ciascuna procedura di affidamento familiare internazionale devono avere ricevuto dalle autorità preposte del Paese estero di residenza del minore, quale presupposto di procedibilità all'affidamento stesso, una attestazione della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il minore è provvisoriamente privo del suo ambiente familiare o, qualora viva in famiglia, che il permanere nella stessa può arrecargli grave pregiudizio;

b) che per il minore non è possibile procedere a un affidamento familiare nel suo Stato di provenienza;

c) che, nel caso di un minore accolto in un istituto di assistenza, il suo permanere presso di esso può essergli pregiudizievole, anche in considerazione dell'età;

d) che il consenso all'affidamento familiare internazionale è stato prestato liberamente e per iscritto dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà e dalle autorità interessate nelle forme stabilite dalla legge dello Stato di residenza del minore straniero;

e) che il minore, tenuto conto della sua età e della sua capacità di discernimento, ha prestato liberamente il proprio consenso all'affidamento familiare internazionale ed è stato comunque ascoltato in proposito.

2. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di affidamento familiare internazionale, nello svolgimento delle proprie funzioni, provvede a:

a) informare gli aspiranti all'affidamento sulla procedura che deve essere eseguita per la realizzazione dell'affidamento in Italia e nel Paese estero di residenza del minore;

b) svolgere le pratiche necessarie per la realizzazione dell'affidamento internazionale nel Paese estero con cui lo stesso ente ha stabilito accordi per la realizzazione di affidamenti familiari internazionali, in collaborazione con le autorità estere preposte;

c) inviare, in prima istanza, alle autorità estere competenti la domanda di disponibilità della coppia ad accogliere temporaneamente un minore unitamente al provvedimento di autorizzazione ad essa rilasciato dall'autorità italiana, affinché le medesime autorità estere possano procedere a un abbinamento con un minore in difficoltà temporanea;

d) ricevere dall'autorità estera la proposta di abbinamento con uno o più minori, verificando che in essa sia espressa la motivazione per cui si procede ad un affidamento familiare internazionale e la durata dello stesso, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita, nonché dall'indicazione delle modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare di origine intendono mantenere i rapporti con il minore;

e) comunicare alla famiglia aspirante tutte le informazioni riguardanti il minore e raccogliere dalla stessa il consenso ovvero il dissenso a procedere all'affidamento familiare internazionale;

f) informare l'autorità estera della decisione presa dalla famiglia e, in caso positivo, procedere alla richiesta presso l'autorità estera del provvedimento con il quale deve



essere disposto l'affidamento familiare internazionale;

g) trasmettere ai servizi socio-assistenziali degli enti locali del luogo di residenza della famiglia aspirante all'affidamento familiare internazionale, al difensore civico, ove istituito, e al tribunale per i minorenni copia del provvedimento con cui l'autorità straniera ha disposto l'affidamento del minore, affinché possano svolgere attività di sostegno al nucleo familiare affidatario fin dall'ingresso del minore in Italia;

h) trasmettere il provvedimento di cui alla lettera g) alla Commissione per le adozioni e per gli affidamenti familiari internazionali, di cui all'articolo 38, unitamente ad altra documentazione necessaria, affinché autorizzi l'ingresso del minore in Italia;

i) durante tutto il periodo di permanenza del minore in Italia, curare la redazione di relazioni periodiche che descrivono l'andamento dell'affidamento familiare internazionale, con particolare attenzione all'inserimento del minore nell'ambito familiare di accoglienza, nonché in ogni altro contesto sociale dallo stesso frequentato, da inoltrare alle competenti autorità del Paese di origine del minore.

Art. 5-*septies*. - 1. La Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, ricevuta la dichiarazione di autorizzazione all'affidamento familiare internazionale della coppia aspirante e altra pertinente documentazione rilasciata dai servizi socio-assistenziali, unitamente ad altra documentazione rilasciata dalle competenti autorità estere, di cui all'articolo 5-*sexies*, e sentito l'ente autorizzato incaricato della procedura di affidamento sulla possibilità di procedere a un affidamento, certifica, qualora ne ricorrano i presupposti, che l'affidamento familiare internazionale risponde al superiore interesse del minore e lo dichiara efficace in Italia, autorizzando l'ingresso e la residenza in Italia del minore straniero per la durata dell'affidamento; dispone altresì l'attribu-

zione in capo al sindaco del luogo di residenza della famiglia aspirante all'affidamento familiare internazionale o alla persona del servizio socio-assistenziale che ha seguito la coppia nella fase di verifica della sua idoneità, ai sensi dell'articolo 5-*quater*, comma 1, della potestà tutelare per tutto il periodo di permanenza del minore in Italia.

2. La Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali non procede alla dichiarazione di efficacia di cui al comma 1 quando non risultano integralmente rispettate le condizioni previste dagli articoli 5-*bis* e 5-*ter*.

Art. 5-*octies*. - 1. L'autorità estera può, con provvedimento motivato, disporre in ogni momento la sospensione dell'affidamento familiare internazionale e il reinserimento del minore nel proprio nucleo familiare, nel caso in cui è cessata la difficoltà della famiglia di origine o nel caso in cui, su segnalazione dell'ente autorizzato, sono emerse difficoltà di gestione dell'affidamento da parte della coppia affidataria.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 e gli eventuali provvedimenti di proroga della durata dell'affidamento familiare internazionale pronunciati dall'autorità estera sono tempestivamente trasmessi, a cura dell'ente autorizzato incaricato, alla Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, che ne dichiara l'efficacia.

3. Nel caso in cui sia disposta la sospensione dell'affidamento familiare internazionale l'ente autorizzato incaricato ha il compito di garantire il rientro del minore nel proprio Paese di origine.

Art. 5-*nonies*. - 1. Nel caso si sia proceduto a una o più proroghe del periodo di affidamento familiare internazionale a causa del mancato recupero della condizione di difficoltà che ha dato luogo all'affidamento e l'autorità estera competente abbia verificato lo stato di abbandono, o di semiabbandono se legalmente previsto, del minore, e qualora la coppia affidataria abbia ottenuto dal tribu-

nale per i minorenni l'idoneità all'adozione internazionale, la stessa può presentare la sua disponibilità ad accogliere il minore in adozione internazionale, o aperta, nel caso tale istituto sia riconosciuto.

Art. 5-*decies*. - 1. Le associazioni che intendono svolgere attività finalizzata alla realizzazione dell'affidamento familiare internazionale, per essere autorizzate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere fini di lucro e assicurare una gestione contabile trasparente;

b) essere dirette e composte da persone con adeguata formazione e competenza nel campo degli affidamenti familiari internazionali, con idonee qualità morali;

c) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti ai relativi albi professionali, che abbiano la capacità di sostenere adeguatamente la famiglia prima, durante e dopo l'affidamento.

Art. 5-*undecies*. - 1. L'autorità centrale italiana in materia di affidamento familiare internazionale è individuata nella Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, di cui all'articolo 38.»;

b) all'articolo 38, comma 1, le parole: «la Commissione per le adozioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali»;

c) all'articolo 39, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «la Commissione per le adozioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «per le adozioni» sono inserite le seguenti: «e gli affidamenti familiari» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di affidamento familiare»;

3) alla lettera *b*), le parole: «adozione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «adozione e affidamento familiare internazionali»;

4) alla lettera *c*), le parole: «degli enti di cui all'articolo 39-ter» sono sostituite dalle seguenti: «delle associazioni e degli enti di cui agli articoli 5-decies e 39-ter»;

5) alla lettera *e*), le parole: «di adozione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di adozione e di affidamento familiare internazionali»;

6) alla lettera *f*), le parole: «dell'adozione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'adozione e dell'affidamento familiare internazionali»;

7) alla lettera *g*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'affidamento familiare»;

8) alla lettera *h*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di affidamento familiare»;

9) alla lettera *i*), dopo le parole: «dell'adozione» sono inserite le seguenti: «o dell'affidamento familiare»;

10) alla lettera *l*), le parole: «con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter» sono sostituite dalle seguenti: «con associazioni ed enti diversi da quelli di cui agli articoli 5-decies e 39-ter»;

*d*) all'articolo 39, comma 2, dopo le parole: «all'adozione» sono inserite le seguenti: «o all'affidamento familiare»;

*e*) all'articolo 39, comma 4, dopo le parole: «delle adozioni» sono inserite le seguenti: «e degli affidamenti familiari»;

*f*) all'articolo 39-bis, le parole: «per l'adozione internazionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «per l'adozione e l'affidamento familiare internazionali»;

*g*) all'articolo 39-ter, comma 1:

1) alla lettera *a*), le parole: «dell'adozione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'adozione e dell'affidamento familiare internazionali»;

2) alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o l'affidamento familiare»;

3) alla lettera *e*), dopo le parole: «all'adozione» sono inserite le seguenti: «o all'affidamento familiare»;

4) alla lettera *f*), le parole: «dell'adozione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'adozione e dell'affidamento familiare internazionali».

## Art. 2.

### *(Organizzazione e funzioni della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali)*

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della salute, si provvede alle necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492.

2. Il regolamento emanato ai sensi del comma 1 disciplina, in particolare, la riorganizzazione interna della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come da ultimo modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi:

*a*) stabilire la disciplina delle procedure che le associazioni e gli enti autorizzati per gli affidamenti familiari internazionali, di cui agli articoli 5-*decies* e 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla presente legge, devono rispettare per ottenere l'autorizzazione a operare e per chiedere eventuali modifiche o revoche del relativo provvedimento, nonché la disciplina dei requisiti richiesti per l'ottenimento del-

l'autorizzazione e la conseguente iscrizione all'albo;

b) conferire, da parte del presidente della Commissione, la delega a uno o più componenti della stessa di funzioni riferite a settori omogenei di intervento, individuati ai sensi della lettera c);

c) riorganizzare le funzioni della Commissione in appositi settori di intervento, individuati per i seguenti ambiti:

1) attività di controllo sugli enti autorizzati in merito alle procedure inerenti le adozioni internazionali;

2) gestione delle attività inerenti all'organizzazione e al controllo delle procedure di affidamento familiare internazionale, nonché attività di controllo sulle associazioni e sugli enti autorizzati in merito allo svolgimento delle relative procedure;

3) attività di informazione sull'adozione internazionale e sull'affidamento familiare internazionale alle coppie e attività di informazione e di formazione a tutti gli operatori del settore;

4) gestione dei rapporti internazionali con i Paesi esteri, ivi compresi quelli che non hanno ratificato la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, favorendo ogni accordo teso a migliorare l'attuazione delle procedure di affidamento familiare internazionale e di adozione internazionale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) incremento della dotazione organica della segreteria tecnica della Commissione e composizione della stessa con funzionari appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di distacco a tempo pieno, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

## Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 33 del testo unico  
di cui al decreto legislativo  
25 luglio 1998, n. 286)*

1. All'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di evitare che la realizzazione di tali programmi possa comportare, anche solo indirettamente, la violazione o la non applicazione dei principi e delle disposizioni della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono esclusi dai programmi solidaristici di accoglienza temporanea i minori per i quali sussistono le condizioni per l'affidamento familiare internazionale di cui al titolo I-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184. In tali programmi sono, invece, ricompresi i minori stranieri che risiedono temporaneamente in Italia presso centri di soggiorno appositamente organizzati dagli enti locali»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il Comitato cura ogni due anni la redazione di una relazione sull'attività svolta e la trasmette al Parlamento».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è conseguentemente modificato, in attuazione del presente articolo, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, in particolare prevedendo che i programmi solidaristici di accoglienza temporanea consistano, per i minori di età superiore a quindici anni, nella realizzazione di programmi di studio e di formazione professio-

nale e nell'istituzione presso il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di un albo delle associazioni interessate alla realizzazione dei programmi medesimi.



# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 56**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MALABARBA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006**

---

Istituzione di un fondo destinato al parziale rimborso delle  
spese sostenute dalle coppie per l’espletamento della procedura  
di adozione internazionale

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'adozione internazionale è divenuta, in questi ultimi cinque anni, un fenomeno numericamente molto rilevante (circa 89.444 domande presentate e una media di più di 2.000 adozioni effettuate all'anno).

Negli ultimi venti anni, il ricorso a tale forma di adozione si è largamente diffuso nel nostro Paese: secondo i dati dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, dal 1986, il numero di adottati stranieri è addirittura superiore a quello degli adottati italiani.

La sempre maggiore rilevanza dell'adozione internazionale come fenomeno sociale è dovuta non solo alla diminuzione di bambini italiani adottabili, ma anche ad una maggiore conoscenza del problema e ad un'apertura verso culture diverse da quella italiana: diventando genitori di un bambino di etnia e di nazionalità diverse, e garantendogli dunque il diritto alla famiglia, si può infatti offrire una testimonianza di solidarietà senza confini.

Non si può non rilevare, però, che i problemi legati alla procedura di adozione internazionale siano molteplici, e non sempre di facile soluzione: gli aspiranti genitori adottivi devono infatti affrontare notevoli difficoltà nel corso della lunga e, sotto alcuni aspetti, complicata procedura prevista; non ultime, fra queste, quelle di ordine economico, che rendono di fatto accessibile l'adozione solo a quelle coppie che possono vantare redditi medio-alti, con l'inevitabile conseguenza di ridurre notevolmente la concreta

possibilità di ricorrere a tale forma di adozione, che ben potrebbe essere più ampia. Basti pensare, infatti, che le spese per un'adozione internazionale (considerando il rimborso spese all'ente autorizzato, lo svolgimento delle pratiche e le spese di viaggio) possono arrivare anche a 20.000 euro.

Tale situazione - che si concretizza di fatto in una mancata previsione di misure indispensabili per favorire l'esperienza adottiva - si pone in contrasto con i principi della Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993, resa esecutiva dal nostro Paese ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Il proponente ritiene che una prima misura per ovviare a tale discentimento dell'esperienza adottiva possa essere costituita dalla previsione di un rimborso, almeno parziale, delle spese sostenute dalle coppie nella procedura di adozione internazionale. Il presente disegno di legge è dunque teso all'istituzione di un fondo, presso la Commissione per le adozioni internazionali (organo istituito dalla citata legge n. 476 del 1998, avente sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), destinato a rimborsare parte delle spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, nell'ottica di rendere maggiormente accessibile tale forma di adozione e, conseguentemente, di garantire il diritto alla famiglia ad un numero sempre maggiore di bambini soli o abbandonati.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituito, presso la Commissione per le adozioni internazionali - Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo destinato a rimborsare, su richiesta e previa certificazione delle associazioni accreditate in materia di adozioni, le spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, nei limiti che la Commissione stessa provvede a indicare per ogni singola voce di spesa.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso:

a) le spese per i viaggi di andata e ritorno per la coppia, i figli al seguito e il figlio adottivo;

b) l'onorario legale del professionista all'estero;

c) le spese sostenute all'estero dal rappresentante dell'associazione accreditata di cui al comma 1, qualora strettamente necessarie per l'esaurimento della procedura di adozione;

d) le spese per il soggiorno all'estero dei soggetti di cui alla lettera a), calcolate sulla base di una quota fissa giornaliera determinata dalla Commissione per le adozioni internazionali in relazione ad ogni singolo Paese.

### Art. 2.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 237

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e l'adozione, di possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento e l'adozione e di abbreviazione delle relative procedure

*Presentata il 28 aprile 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente progetto di legge ci si propone di liberalizzare le adozioni, semplificare il relativo procedimento e consentire all'adottato di accedere alle informazioni che riguardano le sue origini una volta compiuti i diciotto anni.

La proposta di legge mira, innanzitutto, ad uniformare i requisiti richiesti per l'affidamento e l'adozione. La legge vigente (legge n. 184 del 1983), infatti, prevede per i cosiddetti « *single* » la possibilità di ottenere l'affidamento di un minore, ma non anche quella di adottarlo, con conseguenti gravi disagi per entrambi. La riformulazione degli articoli 2 e 6 della legge n. 184 del 1983 che viene proposta in questa sede fa fronte a tale problema, consentendo

anche a singole persone di ottenere l'adozione del minore.

Per quanto riguarda, in particolare, le adozioni, il nuovo testo dell'articolo 6 che viene proposto mira a porre la normativa italiana tra le più avanzate in materia, avendo come riferimenti le legislazioni danese, olandese e statunitense. L'adozione viene svincolata dal concetto tradizionale di famiglia quale unione di due persone di sesso diverso che hanno contratto matrimonio: si intende consentire l'adozione, oltre che ai singoli, anche a coppie di persone non sposate, ritenendo sufficiente nell'interesse del minore che il singolo o la coppia adottante siano in grado di assicurare all'adottando il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le

relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Per quanto concerne il procedimento, si propone di dimezzare i tempi entro i quali gli interessati devono ricevere risposta dal tribunale per i minorenni, laddove i termini a favore delle parti per la presentazione di istanze restano invariati.

Infine viene consentito all'adottato, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, l'accesso alle notizie riguardanti le sue origini e l'identità dei genitori biologici al compimento del diciottesimo anno di età, laddove il termine attuale è di venticinque anni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Modifiche alla legge  
4 maggio 1983, n. 184).

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata « legge n. 184 », la parola: « famiglia » è sostituita dalle seguenti: « coppia convivente in modo stabile e continuativo ».

2. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 184, la parola: « famiglia » è sostituita dalle seguenti: « coppia convivente in modo stabile e continuativo o ad una persona singola ».

3. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'adozione è consentita a singoli o a coppie conviventi in modo stabile e continuativo che risultino in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.

3. Il limite minimo di cui al comma 2 può essere derogato, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

4. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. Nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nel-

l'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati ».

4. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 184, le parole: « una famiglia affidataria » sono sostituite dalle seguenti: « gli affidatari come definiti dall'articolo 2, comma 1 ».

5. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 184, la parola: « coniugi » è sostituita dalla seguente: « istanti ».

6. All'articolo 22, comma 5, della legge n. 184, le parole: « le coppie » sono sostituite dalla seguente: « coloro », e la parola: « quella » è sostituita dalle seguenti: « il singolo o la coppia ».

7. All'articolo 22, comma 6, della legge n. 184, le parole: « all'affidamento alla coppia prescelta » sono sostituite dalle seguenti: « all'affidamento al singolo o alla coppia prescelti ».

8. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 184, le parole: « sentiti i coniugi adottanti » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il singolo o la coppia adottante », e le parole: « nei confronti della coppia prescelta » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti del singolo o della coppia prescelti ».

9. All'articolo 25, comma 2, della legge n. 184, la parola: « coniugi » è sostituita dalla seguente: « persone ».

10. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 184, le parole: « dei coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « degli affidatari come definiti dall'articolo 2, comma 1 ».

11. All'articolo 25, comma 4, della legge n. 184, la parola: « coniugi » è sostituita dalle seguenti: « componenti della coppia che ha richiesto l'adozione », le parole: « dell'altro coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « del componente superstite » e le parole: « per il coniuge deceduto » sono sostituite dalle seguenti: « per il componente deceduto ».



12. All'articolo 25, comma 5, della legge n. 184, le parole: « interviene separazione tra i coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « la coppia si separa » e le parole: « il coniuge o i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « uno o entrambi i componenti della coppia che è venuta meno ».

13. All'articolo 25, comma 6, della legge n. 184, le parole: « ai coniugi adottanti » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia adottante ».

14. All'articolo 26, comma 3, della legge n. 184, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

15. All'articolo 27, primo comma, della legge n. 184, le parole: « degli adottanti, dei quali » sono sostituite dalle seguenti: « della persona singola o della coppia che ha ottenuto l'adozione, di cui ».

16. All'articolo 28, comma 1, della legge n. 184, le parole: « i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « il singolo o la coppia adottante ».

17. All'articolo 28, comma 4, della legge n. 184, le parole: « ai genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia adottante ».

18. All'articolo 28 della legge n. 184, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato ».

19. All'articolo 28, comma 8, della legge n. 184, le parole: « i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « il singolo o la coppia adottante ».

20. All'articolo 29-*bis*, comma 3, della legge n. 184, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « sette ».

21. All'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c), della legge n. 184, le parole: « degli aspiranti genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « del singolo o della coppia che hanno richiesto l'adozione ».

22. All'articolo 29-*bis*, comma 5, della legge n. 184, le parole: « quattro mesi »

sono sostituite dalle seguenti: « quaranta-cinque giorni ».

23. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 184, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

24. All'articolo 31, comma 3, della legge n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*), le parole: « agli aspiranti genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione »;

b) alla lettera *f*), le parole: « ai futuri genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione »;

c) alla lettera *h*), le parole: « i coniugi affidatari o i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « il singolo o la coppia che ha ottenuto l'affidamento o l'adozione ».

25. All'articolo 35 della legge n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori » sono sostituite dalle seguenti: « ai criteri stabiliti dalla presente legge », le parole: « nella nuova famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « presso la persona singola o la coppia che ha richiesto l'adozione » e le parole: « nella famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « presso la persona singola o la coppia »;

b) al comma 6, lettera *e*), le parole: « nella famiglia adottiva » sono sostituite dalle seguenti: « presso la coppia o la persona singola che ha ottenuto l'adozione ».

26. All'articolo 37, comma 1, della legge n. 184, le parole: « ai genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia adottante ».

27. All'articolo 39, comma 2, della legge n. 184, le parole: « dei coniugi interessati » sono sostituite dalle seguenti: « degli interessati ».

28. All'articolo 39-*bis*, comma 2, della legge n. 184, le parole: « le coppie » sono sostituite dalle seguenti: « coloro che ».

29. All'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *b*), della legge n. 184, le parole: « i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « il singolo o la coppia adottante ».

30. All'articolo 44 della legge n. 184, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei casi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma 1, se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi ».

31. All'articolo 47, comma 2, della legge n. 184, le parole: « uno dei coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « un componente della coppia » e le parole: « dell'altro coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « del componente superstite ».

32. All'articolo 48, primo comma, della legge n. 184, le parole: « due coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « una coppia ».

33. All'articolo 51, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: « del suo coniuge » sono inserite le seguenti: « o del suo convivente ».

34. All'articolo 52, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: « il coniuge » sono inserite le seguenti: « o il convivente ».

35. All'articolo 79, primo comma, della legge n. 184, le parole: « i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « coloro che ».

## ART. 2.

*(Modifica all'articolo 299 del codice civile).*

1. All'articolo 299 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se gli adottanti sono una coppia non coniugata, l'adottato acquista e trasmette il cognome di entrambi gli adottanti, salvo che questi ultimi dispongano che egli acquisti e trasmetta il cognome di uno solo di essi ».

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
XV LEGISLATURA

---

**N. 62**

**DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MALABARBA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006**

---

Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di  
convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica  
tra i coniugi

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	7
CAPO I - Dell'unione registrata .....	»	7
CAPO II - Dell'unione civile .....	»	11
CAPO III - Dell'uguaglianza giuridica dei coniugi e nuove norme in materia di cognome .....	»	20
CAPO IV - Modifica delle norme sull'addebito della re- sponsabilità della separazione .....	»	23
CAPO V - Norme in materia di adozione ed affidamento dei minori .....	»	24
CAPO VI - Della convivenza di fatto .....	»	31
CAPO VII - Disposizioni finali .....	»	35

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di definire una organica riforma della disciplina del diritto di famiglia che tenga conto della nuova struttura della società, ma soprattutto che conferisca a tutti i cittadini parità di diritti e di opportunità rispetto alla regolamentazione giuridica delle diverse forme di famiglia e di convivenza.

L'ordinamento italiano, che riconosce i diritti della famiglia fondata sul matrimonio, non soltanto omette, in materia di diritto di famiglia, di riconoscere diritti fondamentali, di offrire soluzioni giuridiche a situazioni ed esigenze, pur meritevoli di tutela, che riguardano un numero sempre maggiore di cittadini, ma si pone in evidente contrasto con quella che è la tendenza dei paesi europei, e più in generale dei paesi occidentali. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 9, espressamente riconosce il diritto al matrimonio ed il diritto a formare una famiglia come diritti distinti. Il nostro ordinamento si pone in palese contrasto con tale principio, non riconoscendo alcun diritto in capo alla famiglia non fondata sul matrimonio, fatti salvi alcuni specifici interventi di natura giurisprudenziale.

Il presente disegno di legge mira ambiziosamente ad offrire una gamma di soluzioni giuridiche allo scopo di conformare il nostro ordinamento a principi essenziali su cui si deve basare, in una società moderna, la disciplina relativa al riconoscimento giuridico delle forme di convivenza e dei rapporti affettivi.

In primo luogo il presente disegno di legge disciplina, al capo I, le unioni tra persone dello stesso sesso, introducendo al libro I del codice civile l'istituto dell'unione registrata. Già nel 1994 il Parlamento europeo, nella risoluzione A3-0028/94 dell'8 febbraio

1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali, aveva posto l'attenzione sulla necessità che le persone omosessuali dovessero avere accesso al matrimonio o ad un istituto equivalente. Qualsiasi diversa forma di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, effettivamente, contravverrebbe al principio di uguaglianza in senso sostanziale, giacchè costituirebbe una forma di protezione debole o parziale. D'altra parte la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale non è soltanto quella che attiene ai diritti dell'individuo in quanto tale, con riferimento alla sua identità ed alla libertà di espressione, ma è soprattutto quella che attiene alle relazioni affettive, ove si svolge la personalità dell'individuo. Come è noto, i Paesi Bassi hanno esteso l'istituto del matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso, e lo stesso potrebbe accadere presto in Belgio, dove è all'esame una proposta di legge in tal senso, nonché in Canada, dove i giudici della *Superior Court* dell'Ontario hanno ravvisato il carattere discriminatorio dell'esclusione delle coppie formate da persone dello stesso sesso all'istituto matrimoniale; al contrario, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda e Germania (e la regione spagnola della Catalogna), ma anche lo Stato americano del Vermont e quello canadese del Quebec, hanno scelto la soluzione dell'introduzione di un istituto equivalente, cui hanno accesso soltanto le coppie formate da persone dello stesso sesso, che estende a tali coppie, in modo parziale o totale, i diritti ed i doveri che derivano dal matrimonio. L'istituto dell'unione registrata che il presente disegno di legge definisce, si pone in questa seconda ottica, equiparando i contraenti dell'unione registrata ai coniugi, ed estendendo ad essi

tutti i diritti e gli obblighi che derivano dal matrimonio, fatte salve le eccezioni espressamente previste dall'articolo 3, nonché prevedendone stessi requisiti e modalità in relazione alla costituzione, alla celebrazione e allo scioglimento. È da porre in evidenza che qualsiasi soluzione di minore portata contravverrebbe alla necessità di riconoscere piena e sostanziale parità tra le coppie formate da persone dello stesso sesso e le coppie formate da persone di sesso diverso, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito *in primis* dall'articolo 3 della Costituzione.

Il secondo istituto che il presente disegno di legge delinea al capo II è rappresentato dall'unione civile, accessibile a tutte le coppie formate da persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso. La scelta di offrire una regolamentazione giuridica a forme di famiglia diverse da quelle fondate sul matrimonio fa riferimento ad un altro principio ispiratore del presente disegno di legge, ovvero il principio della pluralità delle forme familiari. L'importanza dell'istituto che si propone, il quale viene introdotto al libro I del codice civile, sta nel fatto di riconoscere diritti e doveri in capo alle coppie che non vogliono o non possono sposarsi, prevedendo un legame di natura diversa, e sicuramente più «leggero» rispetto al legame matrimoniale. Il principio della pluralità delle forme familiari, attuato mediante l'introduzione di istituti tra loro diversi che riconoscono con maggiore o minore forza le coppie formate da persone dello stesso sesso o di sesso diverso, è ormai ampiamente diffuso nei paesi europei: basti pensare al patto civile di solidarietà in Francia, all'unione di fatto in Portogallo, ed ancora alla regolamentazione giuridica della convivenza di fatto o dell'unione civile adottata nei paesi scandinavi, nei Paesi Bassi, in Ungheria, in numerose regioni della Spagna.

Il presente disegno di legge mira quindi ad introdurre al libro IV del codice civile, mediante le disposizioni previste al capo VI,

una disciplina della convivenza di fatto, che non necessariamente si rivolge a persone legate da vincoli di natura affettiva. La convivenza di fatto disciplinata dal presente disegno di legge, si rivolge a due o più persone maggiorenni, indipendentemente dal sesso, che convivano stabilmente, ed ha come obiettivi quelli di disciplinare per lo più gli aspetti di natura patrimoniale, anche mediante accordi tra le parti conviventi, e di riconoscere in capo ai conviventi taluni diritti già riconosciuti alla famiglia. La disciplina della convivenza di fatto può sicuramente costituire una soluzione «molto leggera» per le coppie di fatto che non intendano in alcun modo legarsi da altri vincoli, ma si rivolge altresì a soggetti che convivano per altre ragioni: in altri termini, attraverso tale disciplina, si intende non già e non solo offrire una diversa forma di riconoscimento ai legami di tipo affettivo, ma prevedere agevolazioni di diverso tipo in capo ai conviventi, nonché dare rilievo a vincoli materiali o solidaristici di natura diversa. La disciplina in esame si rivolgerebbe pertanto ad una vasta gamma di conviventi a diverso titolo, dagli studenti che condividono un appartamento, ad un anziano o ad una coppia di anziani che scelgano di condividere la propria abitazione per ragioni economiche o di necessità di diversa natura, ad una convivenza tra persone legate da vincoli di parentela o di semplice amicizia, o tra un genitore ed il proprio figlio che non sia a suo carico. La disciplina della convivenza di fatto ha pertanto svariati propositi ed obiettivi: incentivare l'indipendenza dei giovani dalle famiglie d'origine, promuovere vincoli di solidarietà nei confronti degli anziani, riconoscere una soglia minima di diritti a convivenze stabili a qualsiasi titolo. Anche la convivenza di fatto è oggetto di attenzione da parte di numerosi ordinamenti europei che la disciplinano in modi differenti: è opportuno citare la coabitazione legale istituita in Belgio (che tuttavia si rivolge alle convivenze *more uxorio*), la convivenza di persone in «economia co-

mune» introdotta in Portogallo, la disciplina del concubinato in Francia, la disciplina della convivenza di fatto in taluni Paesi scandinavi, tra cui la Svezia, nei Paesi Bassi, in alcune regioni della Spagna.

L'introduzione di nuovi istituti volti al riconoscimento giuridico di forme di famiglia diverse da quella fondata sul matrimonio non intende ignorare, né porsi in contrasto con il principio costituzionale sancito dall'articolo 29 della Costituzione: l'istituto del matrimonio non viene in alcun modo intaccato o indebolito, ma al contrario è espressamente sancita l'inapplicabilità delle norme che trovino fondamento nel principio del *favor matrimonii*, e la posizione giuridica dei coniugi non viene alterata neppure in relazione alla posizione giuridica delle parti dell'unione civile. Al contrario, il presente disegno di legge risponde all'esigenza di garantire, mediante il riconoscimento della pluralità delle forme familiari e di convivenza, il principio personalista ed il principio del pluralismo sociale sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, laddove è stabilito che la Repubblica garantisce i diritti dell'individuo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e di dare attuazione sostanziale al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, sia per il fatto di affermare la pari dignità e l'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di condizioni personali o sociali, sia nei termini in cui riconosce un obbligo in capo allo Stato di rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono il pieno sviluppo della personalità dell'individuo.

Occorre poi sottolineare che il presente disegno di legge va oltre la previsione di nuovi istituti per disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso e le unioni civili, o la definizione di una nuova disciplina della convivenza: piuttosto, le nuove istanze sociali e giuridiche che stanno alla base delle previsioni normative delineate, ed a tale proposito occorre citare le lotte per la parità di trattamento delle persone omosessuali e quelle

per il riconoscimento delle coppie di fatto, costituiscono lo spunto per una riflessione più ampia e complessiva sul diritto di famiglia e, in particolare, sull'esigenza di introdurre riforme atte a rafforzare l'uguaglianza giuridica tra i coniugi e ad estendere alle persone singole l'accesso all'istituto dell'adozione.

A questo proposito, i capi III e IV del presente disegno di legge si pongono in tale ottica, mirando ad attuare talune modificazioni di grande significato; in primo luogo si propone l'abrogazione delle disposizioni che impongono il divieto temporaneo della donna divorziata di contrarre il matrimonio, norma che ha la sua *ratio* nella protezione del principio della presunzione di paternità in relazione all'ex-marito, e che per questo appare palesemente in contrasto con il principio della parità di trattamento tra uomo e donna, oltre ad essere irragionevole ed anacronistica: la protezione di un interesse dell'ex-marito in seguito allo scioglimento del matrimonio, che interviene in seguito a tre anni di separazione legale, appare del tutto insensata e non meritevole di tutela; nel caso in cui esista un dubbio fondato in relazione al rapporto parentale, l'accertamento della paternità può essere effettuato mediante l'esame del DNA.

In secondo luogo il presente disegno di legge attua una modificazione della disciplina dell'uso dei cognomi per quanto riguarda coniugi e figli, allo scopo di garantire effettive condizioni di parità tra i coniugi, come peraltro sancito dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 14 marzo 1985, n. 132.

Infine il disegno di legge contempla l'abrogazione delle disposizioni sull'addebito della responsabilità della separazione, che spesso costituisce un elemento di ricatto tra i coniugi separati, non tenendo conto delle complesse dinamiche che stanno alla base



del rapporto tra i coniugi ed al suo venire meno, rischiando di costituire tutt'al più un fattore punitivo nei confronti di una parte; il criterio in base al quale stabilire un diritto al mantenimento sarebbe invece costituito, ai sensi del presente disegno di legge, dalla reale necessità del coniuge, garantendo perciò un'effettiva tutela della parte debole del rapporto.

Il capo V del disegno di legge ha invece ad oggetto la modifica delle disposizioni in materia di adozione ed affidamento dei minori, allo scopo di estendere alle persone singole l'accesso a tali istituti. Già la disciplina in materia di affidamento e di adozione dei minori è stata estesa dalle disposizioni del disegno di legge all'unione registrata e all'unione civile. Si è ritenuto tuttavia che fosse opportuno fissare un principio più ampio, rappresentato dal riconoscimento in capo all'individuo del diritto di avere accesso agli istituti dell'adozione e dell'affidamento, ritenendosi che il diritto, peraltro prevalente in

ogni caso, del minore ad un adeguato ed armonioso sviluppo psico-fisico possa essere pienamente garantito nell'ambito della famiglia monoparentale.

Al capo VII del presente disegno di legge sono invece fissate talune disposizioni finali. L'articolo più importante è senza dubbio quello che sancisce un generale divieto di discriminazione in relazione allo stato di coniuge, contraente di un'unione registrata, parte di un'unione civile, o la condizione di convivente di fatto, e che esplicita la *ratio* dell'intera proposta, ovvero il riconoscimento della pari dignità e della libertà di scelta in relazione alle diverse forme di famiglia e di convivenza. Oltre ad un'ulteriore disposizione di esenzione tributaria, il presente disegno di legge disciplina in conclusione la questione del riconoscimento reciproco di istituti equivalenti previsti dalle legislazioni nazionali degli altri paesi e dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato e delle convenzioni internazionali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## CAPO I

## DELL'UNIONE REGISTRATA

## Art. 1.

*(Modifica al libro I del codice civile  
in materia di unione registrata)*

1. Al libro I del codice civile, dopo l'articolo 455, dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

## «TITOLO XIV-bis

## DELL'UNIONE REGISTRATA

Art. 455-bis. - *(Unione registrata)*. - Possono contrarre un'unione registrata due persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di assistenza morale e materiale reciproca, di seguito denominate "contraenti dell'unione registrata".

Art. 455-ter. - *(Disciplina dell'unione registrata)*. - All'unione registrata ed ai rapporti tra i contraenti dell'unione registrata si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, al capo II del titolo VII, e ai titoli VIII, IX, XI, XII, XIII e XIV del presente libro.

Il rapporto tra i contraenti dell'unione registrata è assimilato al rapporto tra i coniugi.

Si applicano all'unione registrata le disposizioni civili, penali, amministrative, processuali, fiscali, previdenziali e di lavoro, di ogni ordine e grado, relative al matrimonio e agli effetti da esso derivanti ancorché previste da leggi speciali, ai fini della costitu-

zione, della celebrazione, della registrazione, dello scioglimento, dell'acquisto della cittadinanza, della disciplina dei diritti e degli obblighi, dei rapporti patrimoniali ed extrapatrimoniali tra i contraenti, della successione per causa di morte, degli effetti opponibili ai terzi.

Nelle disposizioni normative di ogni ordine e grado, fatte salve le eccezioni previste dal presente articolo, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche al contraente dell'unione registrata o ai contraenti dell'unione registrata.

Si applicano all'unione registrata le disposizioni relative alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori e alla disciplina della procreazione medicalmente assistita.

Non si applicano all'unione registrata le disposizioni di maggior favore espressamente previste per la famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio.

Non si applicano all'unione registrata le disposizioni relative al matrimonio che trovano fondamento nella diversità di genere tra i coniugi.

Non si applicano all'unione registrata le disposizioni relative al matrimonio di cui alla legge 27 maggio 1929, n. 847.

*Art. 455-quater. - (Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione registrata).* - All'unione registrata sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 455-ter, e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli».

## Art. 2.

*(Atto di unione registrata)*

1. Le disposizioni di cui al titolo VIII del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, si applicano anche all'unione registrata.

2. Le registrazioni relative all'unione registrata sono contenute nell'atto di unione registrata, che, ai sensi del titolo XIV-bis del libro I del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è assimilato all'atto di matrimonio, come disciplinato dall'articolo 64 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000.

### Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 86 del codice civile concernente la libertà di stato)*

1. All'articolo 86 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «matrimonio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «matrimonio, da una unione registrata o da una unione civile precedenti».

b) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Non costituisce causa impeditiva ai fini di cui al primo comma la sussistenza di uno stato di separazione tra i coniugi o tra i contraenti dell'unione registrata, o l'esistenza di un matrimonio o di una unione registrata i cui effetti civili siano stati dichiarati cessati».

### Art. 4.

*(Modifica agli articoli 107, 108, 143 e 294 del codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, primo comma, le parole: «che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «che esse vogliono contrarre matrimonio»;

b) all'articolo 108, primo comma, le parole: «La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione degli sposi di contrarre matrimonio»;

c) all'articolo 143, primo comma, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi»;

d) all'articolo 294, secondo comma, le parole: «marito e moglie» sono sostituite dalle seguenti: «coniugi».

#### Art. 5.

*(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa)*

1. I contraenti dell'unione registrata godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di una attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.

#### Art. 6.

*(Modifica all'articolo 230-bis del codice civile, concernente l'impresa familiare)*

1. All'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, dopo la parola: «coniuge», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «o il contraente dell'unione registrata».

#### Art. 7.

*(Modifica all'articolo 433 del codice civile concernente gli alimenti)*

1. All'articolo 433 del codice civile, primo comma, numero 1), dopo la parola: «co-

niuge» sono aggiunte le seguenti: «o contraente dell'unione registrata».

CAPO II  
DELL'UNIONE CIVILE

Art. 8.

*(Modifica al libro I del codice civile  
in materia di unione civile)*

1. Al libro I del codice civile, dopo il titolo XIV-bis, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«TITOLO XIV-ter.

DELL'UNIONE CIVILE

«Art. 455-quinquies. - (*Unione civile*). - Possono contrarre un'unione civile per organizzare la loro vita comune due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate "parti dell'unione civile", che intendano legarsi o siano legate da comunione di vita materiale e spirituale.

Art. 455-sexies. - (*Istituzione del registro delle unioni civili*). - Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.

Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al primo comma ai sensi del presente titolo.

Art. 455-septies. - (*Procedura*). - Due persone che intendano contrarre una unione civile presentano una dichiarazione congiunta presso l'ufficio dello stato civile del comune nel quale le parti dell'unione civile fissano la propria residenza comune.

L'unione civile è certificata dall'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto a tale ac-

certamento previo mero controllo formale della validità della dichiarazione congiunta, dell'assenza delle cause impeditive di cui agli articoli 86, 87 e 88, dei requisiti di cui agli articoli 455-*quinquies* e 455-*sexies*, nonché del rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri.

L'ufficiale dello stato civile provvede altresì, contestualmente agli adempimenti di cui al quarto comma, a registrare l'unione nell'apposito registro di cui all'articolo 455-*sexies*.

L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni e le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione.

A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.

Art. 455-*octies*. - (*Certificazione dello stato di unione civile*). - L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato di unione civile. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici degli eventuali figli minori, sempre appartenenti all'unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa.

Art. 455-*nonies*. - (*Equiparazione allo stato di membro di una famiglia*). - Lo stato di parte di una unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni.

Art. 455-*decies*. - (*Cessazione dell'unione civile*). - Lo stato di unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione dell'unione civile in matrimonio o unione registrata ai sensi degli articoli 93 e seguenti.

Possono inoltre cessare tutti gli effetti dello stato di unione civile mediante una dichiarazione consensuale di separazione che

le parti rendono all'ufficiale dello stato civile.

L'unione civile può infine cessare nel caso di richiesta di separazione presentata solo da una delle parti all'ufficiale dello stato civile e notificata all'altra parte entro cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.

Nel caso di separazione, le parti procedono di comune accordo alla divisione del patrimonio comune. Nel caso in cui l'accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell'articolo 194. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subito.

Nell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell'unione civile, le parti sono tenute agli obblighi di cui al titolo XIII del presente libro.

Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi del presente articolo è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonchè con apposita annotazione nel registro delle unioni civili.

*Art. 455-undecies. - (Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile).* - All'unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge, e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circo-



stanze quali le condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli.

Art. 455-*duodecies*. - (*Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero*). - Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale che sia parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia.

Art. 455-*terdecies*. - (*Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento*). - I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza di essa o da presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri dell'articolo 232, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti a parità di condizione con le coppie di coniugi.

In caso di separazione delle parti dell'unione civile si applicano con riguardo ai figli le disposizioni di cui all'articolo 155.

Art. 455-*quaterdecies*. - (*Regime patrimoniale dell'unione civile*). - Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell'unione civile devono scegliere all'atto di costituzione della stessa il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.

Qualora, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l'atto pubblico di cui al primo comma, si presume scelto il regime di comunione legale».

#### Art. 9.

(*Assistenza sanitaria e penitenziaria*)

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

## Art. 10.

*(Forma della domanda dell'interdizione  
e dell'inabilitazione)*

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della parte di un'unione civile».

2. Ciascuna delle parti dell'unione civile può, ove sussistano le condizioni richieste dalla legge, assumere la tutela o la curatela dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti.

## Art. 11.

*(Incapacità o decesso della parte  
di un'unione civile)*

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte di un'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

## Art. 12.

*(Partecipazione lavorativa all'impresa della  
parte dell'unione civile)*

1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma».

## Art. 13.

*(Diritti di successione fra le parti dell'unione civile)*

1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.

2. Al libro II del codice civile, recante norme in materia di successioni, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche alla parte di un'unione civile o alle parti di un'unione civile.

3. Nell'eventualità che una delle parti dell'unione civile succeda all'altra per causa di morte a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

## Art. 14.

*(Conseguenze fiscali dell'unione civile)*

1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

## Art. 15.

*(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile)*

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, che derivano dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilate-

rale di separazione e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.

Art. 16.

*(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti dell'unione civile)*

1. In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 17.

*(Esoneri, dispense e agevolazioni connessi al servizio militare)*

1. Nelle more della definitiva abolizione del servizio militare obbligatorio, gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relativi allo stesso servizio, connessi con l'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, alle parti dell'unione civile.

Art. 18.

*(Modifica all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la successione nel contratto di locazione)*

1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite convivente al momento del decesso»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nell'eventualità che il conduttore abbia contratto un matrimonio, un'unione registrata o un'unione civile ovvero abbia dichiarato una convivenza di fatto in seguito all'instaurarsi del rapporto locativo, gli è fatto onere di darne comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

#### Art. 19.

*(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)*

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, a parità di condizioni, di tale causa di preferenza o titolo può godere anche la parte dell'unione civile.

#### Art. 20.

*(Inserimento nelle graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)*

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o per l'inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche alle parti dell'unione civile.

#### Art. 21.

*(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa)*

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordi-

nato, o alla sussistenza di una attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.

Art. 22.

*(Norme penali)*

1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o della parte dell'unione civile».

2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto o la parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore».

Art. 23.

*(Norme di procedura penale)*

1. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o la parte di un'unione civile dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle parti dell'unione civile».

## CAPO III

DELL'UGUAGLIANZA GIURIDICA  
DEI CONIUGI E NUOVE NORME  
IN MATERIA DI COGNOME

## Art. 24.

*(Abrogazione degli articoli 89 e 140 del codice civile concernenti il divieto temporaneo di nuove nozze)*

1. Gli articoli 89 e 140 del codice civile sono abrogati.

## Art. 25.

*(Uso dei cognomi)*

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-*bis*. - *(Uso dei cognomi)*. - I coniugi mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto di contrarre il matrimonio, uno o entrambi i coniugi non scelgano di aggiungere al proprio cognome quello dell'altro coniuge, conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che il coniuge superstite passi a nuove nozze».

## Art. 26.

*(Cittadinanza del coniuge)*

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*. 1 - *(Cittadinanza del coniuge)*. - Il coniuge conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte dell'altro coniuge assume una cittadinanza straniera».

## Art. 27.

*(Cognome del coniuge)*

1. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 156-bis. - *(Cognome del coniuge)*. - Il giudice può vietare al coniuge l'uso del cognome dell'altro coniuge quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare il coniuge a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivare grave pregiudizio».

## Art. 28.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge  
1° dicembre 1970, n. 898)*

1. All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1979, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun coniuge perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio»;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare il coniuge che ne faccia richiesta a conservare il cognome dell'altro coniuge aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela».

## Art. 29.

*(Cognome del figlio)*

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - *(Cognome del figlio)*. - Il figlio legittimo assume, per volontà comune



dei genitori, il cognome di entrambi, nell'ordine da essi indicato, o il cognome di uno dei genitori.

La scelta e l'ordine dei cognomi iscritti nell'atto di nascita del primo figlio sono mantenuti per i fratelli e le sorelle germani.

Nel caso in cui i genitori scelgano di trasmettere al figlio entrambi i cognomi, il figlio assume il primo dei cognomi di ciascun genitore.

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il figlio naturale può assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente se il genitore che per primo lo ha riconosciuto vi consente.

In mancanza di accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico».

#### Art. 30.

##### *(Cognome dell'adottato)*

1. All'articolo 299 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262»;

b) il quarto comma è abrogato.

## CAPO IV

MODIFICA DELLE NORME SULL'AD-  
DEBITO DELLA RESPONSABILITÀ  
DELLA SEPARAZIONE

## Art. 31.

*(Abrogazione dell'addebito  
della responsabilità)*

1. Il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile è abrogato.

2. Il primo comma dell'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge che non abbia adeguati redditi propri il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento».

## Art. 32.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge  
1° dicembre 1970, n. 898)*

1. All'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «assenza di un coniuge» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile»;

b) al comma 3, le parole: «Qualora esista un coniuge superstite» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora esista un coniuge o una parte dell'unione civile superstite».

## Art. 33.

*(Concorso di coniuge separato e parte  
dell'unione civile)*

1. L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 548. - *(Concorso di coniuge separato e parte dell'unione civile)*. - Se chi

muore lascia il coniuge separato con sentenza passata in giudicato e la parte dell'unione civile, a quest'ultima è riservato un quarto del patrimonio, al coniuge separato la metà.

Quando chi muore lascia altresì un figlio legittimo o naturale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 542, alla parte dell'unione civile è riservato un quinto del patrimonio.

Se i figli sono più di uno, un ottavo del patrimonio spetta alla parte dell'unione civile».

#### Art. 34.

*(Successione del coniuge separato)*

1. L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 585. - *(Successione del coniuge separato)*. - Il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato».

#### CAPO V

#### NORME IN MATERIA DI ADOZIONE ED AFFIDAMENTO DEI MINORI

#### Art. 35.

*(Divieto di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale)*

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «di religione» sono inserite le seguenti: «, di orientamento sessuale».

## Art. 36.

*(Modifica dell'articolo 6 della legge  
4 maggio 1983, n. 184)*

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a persone singole o a coppie unite da matrimonio, da unione registrata o unione civile da almeno due anni. Nell'ambito della coppia non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi due anni separazione personale neppure di fatto.

2. L'adottante o gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta congiunta da parte di entrambi i membri della coppia.

5. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando la coppia abbia convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di due anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

6. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

7. Non è preclusa l'adozione quando, nell'ambito della coppia, il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando l'adottante o gli adottanti siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ov-

vero quando l'adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

8. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

9. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

#### Art. 37.

##### *(Modifica delle norme in materia di adozione)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22:

1) al comma 1, la parola: «coniugi» è sostituita dalle seguenti: «adottanti»;

2) al comma 5, le parole: «le coppie» sono sostituite dalla seguente: «coloro»;

3) al comma 6, le parole: «coppia prescelta» sono sostituite dalle seguenti: «persona singola o alla coppia prescelta»;

b) all'articolo 31, comma 3, lettera h), le parole: «i coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «gli affidatari»;

c) all'articolo 39, comma 2, le parole: «dei coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati»;

d) all'articolo 39-bis, comma 2, le parole: «le coppie» sono sostituite dalla seguente: «coloro»;

e) all'articolo 39-ter, comma 1, lettera b), le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «l'adottante o gli adottanti»;

f) all'articolo 41, secondo comma, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'affidatario o degli affidatari»;

g) all'articolo 51, primo comma, le parole: «del suo coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «della persona con la quale è legato da matrimonio, da unione registrata o da unione civile»;

h) all'articolo 52, primo comma, le parole: «il coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «la persona con la quale è legato da matrimonio, da unione registrata o da unione civile».

2. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, le parole: «ai coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro».

#### Art. 38.

*(Modifica dell'articolo 25 della legge  
4 maggio 1983, n. 184)*

1. L'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentito l'adottante o gli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricor-

rano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della persona singola o della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da adottanti che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, devono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dell'affidatario o degli affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se una delle parti della coppia muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altra parte nei confronti di entrambi, con effetto, per la parte deceduta, dalla data della morte.

5. Se la persona singola affidataria muore durante l'affidamento preadottivo, il tribunale per i minorenni, tenuto conto delle esigenze e della situazione del minore, provvede in via d'urgenza a disporre un nuovo affidamento preadottivo ai sensi degli articoli 22, 23 e 24.

6. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra gli affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora una o entrambe le parti ne facciano richiesta.

7. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, agli adottanti ed al tutore.

8. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo e il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

## Art. 39.

*(Modifica dell'articolo 44 della legge  
4 maggio 1983, n. 184)*

1. L'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - *1.* I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

*a)* da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

*b)* dal coniuge o dalla persona che abbia contratto un'unione registrata o un'unione civile con il genitore, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge, dell'altro contraente dell'unione registrata o dell'altra parte dell'unione civile;

*c)* quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

*d)* quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

## Art. 40.

*(Modifica dell'articolo 47 della legge  
4 maggio 1983, n. 184)*

1. L'articolo 47 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - *1.* L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finchè la sentenza non è emanata,



tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se una delle parti della coppia muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altra parte, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

4. In caso di morte della persona singola adottante dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 25».

#### Art. 41.

*(Modifica dell'articolo 48 della legge  
4 maggio 1983, n. 184)*

1. L'articolo 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *I.* Se il minore è adottato da una coppia, dal coniuge di uno dei genitori, o dalla persona che abbia contratto un'unione registrata o un'unione civile con il genitore, la potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano ad entrambi.

2. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo e di educarlo conformemente a quanto stabilito dall'articolo 147 del codice civile.

3. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione e educazione del minore con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile».

## Art. 42.

*(Adozione di minori stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata e delle parti dell'unione civile)*

1. Dopo l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 39-ter 1. - I. L'adozione di minori stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata o delle parti dell'unione civile è possibile previo espresso consenso da parte dello Stato di provenienza del minore».

## CAPO VI

## DELLA CONVIVENZA DI FATTO

## Art. 43.

*(Modifiche al libro IV del codice civile in materia della convivente di fatto)*

1. Al libro IV del codice civile, dopo l'articolo 2059, dopo il titolo IX, è inserito il seguente:

## «TITOLO IX-bis.

## DELLA CONVIVENZA DI FATTO

«Art. 2059-bis. - *(Convivenza di fatto)*. - Due o più persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che vivano insieme da almeno un anno possono dichiarare la propria convivenza all'ufficiale dello stato civile presso il comune nel quale i conviventi hanno fissato la propria residenza.

La convivenza di cui al primo comma è annotata sugli atti anagrafici da parte dell'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto all'accertamento, previo mero controllo sulla sussistenza anagraficamente accertata, di

una convivenza protrattasi per almeno un anno.

Art. 2059-ter. - (*Cessazione della convivenza di fatto*). - La convivenza di fatto cessa con la morte del convivente o si interrompe automaticamente quando il convivente abbandoni la residenza comune, come risultante dai certificati anagrafici.

La convivenza di fatto cessa altresì con effetto immediato in seguito a recesso unilaterale o consensuale dei conviventi.

Della cessazione della convivenza di fatto ai sensi del secondo comma è dato atto dall'ufficiale dello stato civile mediante apposita annotazione sugli atti anagrafici.

Nel caso in cui i conviventi siano più di due, la cessazione unilaterale per una delle cause previste dal primo e dal secondo comma non produce effetti sulla prosecuzione della convivenza in capo agli altri conviventi.

Art. 2059-quater. - (*Accordi di convivenza*). - Con accordo stipulato ai sensi delle disposizioni del presente codice e delle leggi speciali in materia di contratti, i conviventi possono disciplinare gli aspetti patrimoniali del rapporto di convivenza, l'entità, i tempi e i modi della contribuzione alla vita comune, nonchè le conseguenze patrimoniali in seguito alla cessazione della convivenza di fatto di cui all'articolo 2059-bis.

Art. 2059-quinquies. - (*Atti di disposizione del patrimonio*). - In assenza dell'accordo di cui all'articolo 2059-quater, gli atti di disposizione del patrimonio effettuati in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze ed alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, costituiscono adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'articolo 2034.

Salvo prova contraria, gli atti di disposizione del patrimonio in eccesso rispetto alle previsioni di cui al primo comma si presumono costituire donazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 782 e

dall'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Salvo che non sia diversamente pattuito, la proprietà dei beni mobili destinati all'uso comune dei conviventi e acquistati in seguito alla costituzione della convivenza si presume essere comune.

Alla cessazione della convivenza, in caso di mancato accordo sulla divisione dei beni di proprietà comune, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 455-*decies*.

Art. 2059-*sexies*. - (*Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare alla convivenza di fatto*). - Alla convivenza di fatto sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento».

#### Art. 44.

(*Assistenza sanitaria e penitenziaria e situazione di incapacità o decesso del convivente*)

1. In base a quanto pattuito ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 2059-*quater* del codice civile introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e soltanto nel caso in cui un convivente sia effettivamente e totalmente a carico di un altro in modo continuativo per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, ai conviventi di fatto sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti ai coniugi o che derivano dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare relativi all'assistenza sanitaria o penitenziaria.

2. L'accordo di cui al comma 1 può inoltre designare uno dei conviventi come persona di fiducia per l'assunzione delle decisioni in materia di salute o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie per conto del convivente divenuto incapace, ancorché temporaneamente, o deceduto.

## Art. 45.

*(Conseguenze fiscali della convivenza di fatto)*

1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare sono estese ai conviventi di fatto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

## Art. 46.

*(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte del convivente di fatto)*

1. In caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

## Art. 47.

*(Forma scritta dell'accordo di convivenza)*

1. All'articolo 1350 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

«12-bis) gli accordi tra i conviventi di fatto di cui all'articolo 2059-quater;».

## Art. 48.

*(Certificazione anagrafica della convivenza di fatto)*

1. All'articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo la parola: «convivenze,» sono inserite le seguenti: «incluse quelle di cui agli articoli 2059-bis e seguenti del codice civile,».

## Art. 49.

*(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa)*

1. Sono estesi ai conviventi i diritti e le facoltà in materia di ferie e di permessi connessi al rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato, o alla sussistenza di una attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, o che derivano dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.

## CAPO VII

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 50.

*(Imposte di certificazione)*

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti derivanti dall'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

## Art. 51.

*(Divieto di discriminazione)*

1. Lo stato di coniuge, di contraente di un'unione registrata, di parte di un'unione civile, o la condizione di convivente di fatto non possono essere per la persona interessata motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica o privata.

2. La Repubblica tutela la piena dignità e il carattere di libera scelta di ogni forma di convivenza e di famiglia in quanto luoghi

ove si svolge la personalità dell'individuo e ne promuove il pubblico rispetto.

Art. 52.

*(Riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o equivalenti e applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato)*

1. Ai sensi della presente legge si dà riconoscimento all'unione registrata, all'unione civile o all'istituto equivalente, alla convivenza di fatto o all'istituto equivalente contratti all'estero dal cittadino italiano o dal cittadino straniero.

2. Gli effetti giuridici prodotti dagli istituti di cui al comma 1 sono opponibili nel territorio italiano tra le parti contraenti e verso terzi, persone fisiche, persone giuridiche o pubblica amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

3. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive modificazioni, in materia di diritto internazionale privato.

4. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, adozione, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso dell'altro Stato contraente in relazione all'unione registrata e all'unione civile.

5. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti reali e di obbligazioni si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso dell'altro Stato contraente in relazione alla convivenza di fatto.

## Art. 53.

*(Attuazione della norma concernente l'adozione di minori stranieri da parte di contraenti dell'unione registrata e delle parti dell'unione civile)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri avvia contatti bilaterali con le rappresentanze diplomatiche straniere in Italia e con gli omologhi organi stranieri per verificare se sussistano le condizioni per consentire l'adozione dei minori stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata o delle parti dell'unione civile.

## Art. 54.

*(Attuazione della norma concernente il riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o equivalenti e l'applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri avvia contatti bilaterali con gli omologhi organi stranieri per il reciproco riconoscimento degli istituti atti a disciplinare le diverse forme familiari e di convivenza e per l'applicazione bilaterale delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, adozione, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia, nonché in materia di diritti reali e di obbligazioni.